G. SCOTTI

DELLA

CONVERSIONE DEI BENI IMMOBILI

DELLE

OPERE PIE

MILANO
PRESSO HOEPLI

18
3
113
BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE • FIRENZE •

Digitized by Google

All'Ill.mo Sig. Direttore del Mini
Omaggio dell'A —

DELLA CONVERSIONE DEI BENI IMMOBILI

DELLE

OPERE PIE.

Digitized by Google

Digitized by Google

DELLA

CONVERSIONE DEI BENI IMMOBILI

DELLE

OPERE PIE

PER

L'Avv. GIUSEPPE SCOTTI

MEMBRO DELLA GIUNTA DI STATISTICA

DEL COMUNE DI MILANO.

MILANO

PRESSO L'AUTORE

VIA OLMETTO, 6.

1874.

Digitized by Google

Proprietà Letteraria.

18 . 3 . 113.

Digitized by Google

La lusinghiera accoglienza ottenuta da un mio scritto sul grave argomento della conversione dei beni immobili delle Opere Pie, pubblicato nello scorso mese di febbraio nella **Rivista della Beneficenza Pubblica**, *m'incoraggiò ad ampliare le basi di quel primo lavoro, svolgendo con maggior corredo di notizie storiche e statistiche le obbiezioni più potenti che stanno contro il temuto provvedimento.*

Ecco il perchè di questo volume, che dedico principalmente agli egregi cittadini chiamati dalla fiducia pubblica al governo degli Istituti di Beneficenza, agli uomini di

Digitized by Google

cuore pei quali sacra è la causa dell'umanità sofferente, lieto se, avvicinandosi più che oggi non sia, il pericolo che la dannosa proposta venga tradotta in legge, potranno trovare in esso raggruppati gli argomenti più atti a scongiurare l'adozione di un così improvvido disegno.

Milano, 30 giugno 1874.

G. SCOTTI.

Digitized by Google

I.

Lo spogliare gli Istituti di Beneficenza di tutte le loro proprietà immobiliari, per convertirle in Rendite iscritte sul Libro del Debito Pubblico dello Stato, non è, nella storia dei popoli, una nuova proposta. Da quasi un secolo la vediamo di sovente annidarsi nelle menti dei legislatori, rare volte accolta, più spesso respinta od abbandonata. Combattuta con istraordinario vigore, sconfessata spesso anche da chi l'avea poco prima fatta trionfare, essa resiste alle sconfitte, tratto tratto si insinua nella pubblica opinione, e col prestigio di una apparente popolarità cerca prevalere nei consigli di chi regge la pubblica cosa.

Quali sono le cagioni d'un tal fatto? Gli è forse che con essa qualche grande concetto si estrinseca, ed agli umani eventi sopravvive l'idea? Non lo crediamo: sorta quasi sempre in nome d'un principio, la distruzione della manomorta, altra volta in esso trovò la ragione d'essere. Quando, sullo scorcio

del secolo passato, una nuova società venne a stabilirsi sulle rovine dell'antica, vuoi le idee nuove repugnanti da qualsiasi impedimento morale o materiale al libero sviluppo delle forze economiche dei popoli, vuoi le necessità finanziarie, che sempre furono compagne ai mutamenti che verificavansi, fecero ad essa rivolgere l'attenzione degli uomini di Stato.

Il pensiero di ridar vita a tanta parte di territorio nazionale; di sottrarre a persone inette al governo di poderi un patrimonio pressochè interamente nelle mani di sodalizi religiosi, in maggioranza degeneri da quello spirito di vera carità che in origine avea fatto affidare loro le sorti della Beneficenza; di distruggere l'influenza che da tale condizione di cose traevano Corporazioni verso le quali lo spirito di libertà che aleggiava sulla patria suonava protesta e condanna, fece ravvisare cosa utile, opportuna, patriottica la trasformaziono del patrimonio immobiliare degli Istituti di Beneficenza, ed accoglierne con entusiasmo il concetto. È ben vero che le necessità finanziarie non erano interamente estranee al movimento che sviluppavasi: nessuno però osava affermarlo; applicavasi un principio, e se fra i vari scopi era pur quello di trovar aiuti alle spossate finanze, questo figurava solo come una conseguenza del fatto, non mai come il principale suo movente.

In Italia invece, nell'epoca nostra, accade l'opposto: i bisogni dell'erario sono la cagione principale che si pronuncino le parole — conversione dei beni immobili delle Opere Pie; — i principî passano in seconda linea, perdono l'importanza loro, e sono unicamente invocati a sostegno dell'operazione finanziaria.

Il notare questa distinzione non è senza valore nello studio della questione. Per essa, la discussione che oggi sollevò la proposta della Commissione parlamentare incaricata di riferire alla Camera sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze di concerto col Ministro d'agricoltura,

Digitized by Google

industria e commercio nella tornata del 27 novembre 1873 intorno alla circolazione cartacea durante il corso forzoso, di costringere, cioè, gli Istituti di Beneficenza ad alienare i loro beni immobili per convertirne il prezzo in Rendita dello Stato, entra quasi esclusivamente nel campo dell'opportunità politica e finanziaria. Non è più un principio sociale; è una tesi di amministrazione finanziaria, allo studio della quale, oggi più che mai, possono giovare l'esempio del passato, l'esame delle condizioni attuali della proprietà fondiaria dei Luoghi Pii, e quelle ragioni di convenienza economica che militano a favore o contro la formulata proposta. Ed a questa traccia ci atterremo svolgendo gli argomenti che, a nostro avviso, rendono irta di gravi ed irreparabili inconvenienti la proposta medesima, ove, in un tempo più o meno lontano, essa avesse a trovare favorevole accoglienza nell'animo dei legislatori d'Italia.

Digitized by Google

II.

Pochi esempi ci offre la storia d'incameramenti o conversioni dei beni immobili degli Istituti di Beneficenza. I numerosi rivolgimenti sociali e politici, che nel corso di tanti secoli cangiarono a poco a poco la faccia del mondo, rispettarono quasi sempre la sacra proprietà del povero: le eccezioni sono rarissime, e si dovettero per lo più a circostanze straordinarie, sòrte dai conflitti delle idee e dei principî; ben di rado all'avidità del fisco.

L'Inghilterra per la prima vide compiersi, in un tempo da noi molto lontano, il più grave attentato alla proprietà delle Opere Pie che registri la storia. Enrico VIII, nella sua lotta contro il Pontefice romano, trovò conveniente di incamerare, e quindi di alienare, coi beni ecclesiastici, quelli degli Ospizi sui quali grande era l'influenza del clero, alla nobiltà, acciò questa fosse dagli interessi legata alle nuove idee religiose che venivano a trionfare (1).

Lord Brougham (2), la cui autorità non è davvero sospetta,

(1) Burnet, *The History of the Reformation of the Church of England*, t. I, pag. 268. London 1681.

(2) V. Brougham. *La filosofia politica*, tradotta dal prof. E. Giudici e dall'on. Busacca, parte III, cap. 26.

Digitized by Google

come ben osserva il chiarissimo Andreucci [1], dimostra come la condotta del Parlamento fosse la più abbietta e disgustevole, perchè, contro tutti i sentimenti di onore, senza violenza materiale, senza alcuna rivoluzione, si fece docile strumento di ogni maniera di oppressione, con scandaloso pervertimento di ogni giustizia, per appagare la cupidigia, la avidità ed il capriccio di re Enrico. Mentre le immense ricchezze territoriali del clero cattolico passavano nel clero protestante, che se ne riguardò non altrimenti depositario, il Parlamento consentì che i beni delle Cause Pie fossero dati al Re, il quale con insensata profusione li divideva con le favorite sue, e dotava grandi famiglie, e più specialmente quelle di Paget, Somerset, Burleigh, Hatton, Puckrering.

Distrutti così il patrimonio e le rendite dei poveri, senza che contemporaneamente si potesse fare scomparire quella dolorosa piaga sociale che chiamasi miseria, ne venne che questa, nelle varie sue forme, fece progressi sì rapidi, allarmanti, che nel 1536 il Governo si vide costretto ad organizzare un nuovo sistema di sussidî, ed a far pesare gravissima la severità della legge contro i mendicanti. A poco a poco si venne alla carità legale sancita con legge del 1601 dalla regina Elisabetta, alle rovinose economiche conseguenze che la stessa dietro si trascina, alla famosa tassa pei poveri, la quale, per la sola Inghilterra e per il paese di Galles, con una popolazione di 20,663,000 anime, ascese nel 1864 alla vistosa cifra di L. 161,933,485, senza tener calcolo delle spese d'amministrazione, che si valutano al 45 %!! [2].

In Francia, nella seconda metà del secolo decimottavo, gli enciclopedisti incominciarono indirettamente la loro campagna

---

(1) *Rivista della Beneficenza Pubblica*, fascicolo di maggio. — *Della rendita e conversione dei beni immobili delle Opere Pie*, osservazioni storico-critico-economiche dell'avv. cavaliere O. Andreucci.

(2) Monnier. *Histoire de l'Assistance Publique dans les temps anciens et modernes*, pag. 532. Paris 1866.

Digitized by Google

altresì contro la proprietà delle Opere Pie, combattendole anzitutto dal punto di vista della loro utilità e convenienza. Non li seguiremo nello svolgimento dei loro principî sul diritto al lavoro, sull'opportunità di abolire gli ospedali per sostituirvi i soccorsi a domicilio, di ritenere spesa nazionale, e non delle singole località, quella dei sussidî ai poveri. Ricorderemo soltanto come sin dal 1742 in un editto dovuto all'illustre cancelliere d'Aguesseau trapelasse la lontana intenzione di convertire in Rendita pubblica i beni degli ospedali, allo scopo di sottrarli alle conseguenze della manomorta, che li toglieva al commercio; come più tardi, nel gennaio 1780, il celebre Necker ispirasse al re Luigi XVI un altro editto, col quale, sotto la forma moderata del linguaggio, esponevansi quei principî che dovevano poscia servir di consacrazione alla legale usurpazione dei beni dei poveri. È questo un documento interessantissimo, che addimostra come i partigiani della conversione non abbiano da un secolo trovato modo di corroborare il loro assunto con argomenti nuovi e convincenti. Essi se ne rimasero nella trincea delle frasi comuni, senza por mente all'opera di corrosione, che la pubblica opinione, ispirata dall'esempio dei fatti, attorno vi faceva. In quell'atto dell'infelice sovrano è detto, « come gli immobili delle Opere Pie nelle mani di « un'Amministrazione collettiva e mutabile, le cure della quale « non possono mai uguagliare l'attività dell'interesse perso- « nale, non fruttano che un modestissimo reddito, assottigliato « da considerevoli spese di amministrazione e di riparazioni »; aggiungesi inoltre, « che se il piccolo reddito che ottiensi dai « beni stabili può essere preferito dai privati a motivo della « maggior solidità ch'essi credono di trovare in questo genere « d'impiego, non era ragionevole il sottoporre ad uguale sa- « crificio il reddito delle Case Ospitaliere, dal momento che pei « titoli privilegiati, di cui si sarebbero trovate posseditrici, la « loro fortuna non avrebbe potuto correre pericolo alcuno [1]. »

---

[1] Isambert, *Recueil général des anciennes Lois françaises*, t. XXVI, pag. 257 e seg. Vedi *Documenti*, pag. 129.

La conversione però, in tal guisa patrocinata, non dovea aver luogo con mezzi coercitivi; essa, secondo lo spirito dell'editto, era tutta ed interamente rivolta al miglioramento delle condizioni economiche delle Opere Pie. Le vendite dovevano quindi effettuarsi a poco a poco dalle stesse Amministrazioni degli Ospizi, a seconda delle favorevoli occasioni che si fossero presentate, e le somme ricavate erogarsi anzitutto nel pagamento dei debiti dei singoli Istituti, versando il residuo nelle casse dello Stato, che con quell'aiuto, migliorando le proprie condizioni, credeva d'offrire maggiori e più serie garanzie agli impegni che per conseguenza assumeva verso gli Ospizi. Tali somme doveano passare all'Erario con particolari contratti a favore di ciascuna Istituzione di Beneficenza; gli interessi, esenti per sempre da qualsiasi trattenuta, sarebbero stati pagati ogni tre mesi, garantiti da speciale e privilegiata ipoteca su tutti i possedimenti e redditi dello Stato. Nè qui era tutto, chè, conoscendo come il reddito degli immobili continuamente col progredire degli anni aumenta, l'editto stabiliva che, ogni venticinque anni, il debito capitale e gli interessi venissero aumentati d'un decimo mediante nuovo regolare contratto.

Quest'ordinanza reale, che nulla prescriveva, che potrebbe chiamarsi una dissertazione economica anzichè una legge, e nella quale osavasi dire ciò che non s'avea il coraggio di fare, rimase senza risultato alcuno. Necker ne incolpa il re, « che, per aver riguardo ai diritti della proprietà e per non sollevare diffidenze, avea rifiutato l'impiego di mezzi coercitivi » (1).

Più tardi venne chi non ebbe tanti scrupoli, e, col decreto 19 marzo 1793, ordinata sopra nuove basi la Beneficenza, furono proclamati debito nazionale i sussidi ai poveri, e di

---

(1) Necker, *De l'administration des finances de la France*, t. III, chap. XVI.

tutti i beni delle fondazioni a favore di questi e degli Ospitali, mancata la ragione della loro vita autonoma, s'impadronì il Governo d'allora, la Convenzione.

La nazione fu per tal modo chiamata a soccorrere a tutte le sventure accidentali o no, incolpevoli o no, col diritto di centralizzare i proventi della Beneficenza, violando la proprietà degli Istituti Pii. Il povero era condannato alla pubblicità necessaria, officiale, all'iscrizione sul *libro della Beneficenza nazionale*. Le tristi conseguenze non tardarono a manifestarsi: i poveri, cresciuti in numero, senza pane, senza soccorsi, senza asilo, disgustati dei nuovi provvedimenti, nei quali la beneficenza evaporava in parole, credettero di scoprire nella proprietà la fonte dei loro mali, e cagionarono serie preoccupazioni allo Stato, che si vide costretto a decretare la pena di morte contro coloro che avessero proposto leggi agrarie (1). Lo Stato venne ad addossarsi un peso enorme in un momento nel quale le finanze esauste mal sopperivano alle esigenze ordinarie del pubblico servizio; si assunse una azienda vasta ed intricata in giorni in cui la nazione dovea provvedere alle necessità d'una lotta cogli stranieri, e dell'anarchia all'interno. Esso volontariamente si privò dell'utilissimo appoggio degli Stabilimenti di Beneficenza, proprio quando maggiore mostravasi la loro utilità; del grandioso edificio che esisteva nulla rimase, se non degli Istituti spogliati d'ogni avere, dei poveri abbandonati alla privata carità, mentre il loro numero, in conseguenza della grave crisi che attraversava la nazione, andava ogni giorno aumentando. Grande e dolorosa esperienza, come saviamente osserva quel sommo scrittore che fu il De Gérando, che dovrebbe riuscire almeno utile insegnamento al legislatore per non subordinare ciecamente gli interessi dell'umanità alle viste politiche, e non disconoscere i veri caratteri e gli appoggi indispensabili della Beneficenza

(1) Monnier. *Opera citata*, pag. 505.

pubblica (1). Se non che di lì a non molto la stessa Convenzione, fatta persuasa dalla breve esperienza dei pericoli del provvedimento adottato, il nove luglio dell'anno 1794 ordinò la sospensione delle vendite e, nell'anno 1796, la restituzione agli Istituti dei beni che rimanevano ancora invenduti. Grave fu tuttavia il danno che provarono le Opere Pie, di Parigi specialmente; venne loro accordato qualche compenso in beni nazionali, ma le loro rendite subirono tuttavia una perdita di L. 123,800, il loro patrimonio di L. 2,476,018.

Negli anni successivi 1796, 1797, 1798, 1800, il progetto d'alienare i beni degli Istituti Pii tentò rivivere, ma non riuscì a trionfare, combattuto e respinto da considerazioni molteplici, nelle quali erano opportunamente sviluppati i principi seguenti: (2)

« Impadronirsi delle proprietà degli Istituti di Beneficenza equivale al fornir armi al malcontento.

« La morale non meno che la politica rifiutano il concetto d'un'espropriazione forzata.

« L'esperienza ha luminosamente provato che il mezzo più certo per assicurare un regolare e ben ordinato servizio di Beneficenza consiste nel dotarlo di un reddito sicuro, che non può ottenersi altrimenti che dalla proprietà immobiliare.

« Gli Istituti che continuarono, anche nei momenti di crisi, ad offrire soddisfacenti risultati, furono quelli, i di cui beni erano sfuggiti alla vendita forzata che avea colpito tanta parte del patrimonio delle Opere Pie.

Da quell'epoca, per molti anni, nessuno osò più riprodurre un progetto che nella sua pratica attuazione avea dato sì rovinosi risultati. I benefattori ripararono i guasti recati all'edificio della carità, e le Opere Pie riacquistarono senza ul-

---

(1) De Gérando. *De la Bienfaisance publique*, tome 4, pag. 494. Paris, Renouard 1839.

(2) Vedi *Compte moral administratif de l'Exercice* 1855 *de l'assistance publique à Paris.*

Digitized by Google

teriori opposizioni la loro vita autonoma. Si giunse così al 1848; i rivolgimenti di quell'anno memorabile minacciarono nuovamente di trasformazioni il patrimonio degli Istituti di Beneficenza. In un rapporto presentato dal Governo all'Assemblea nazionale nella seduta dell'undici giugno di quell'anno, si espose un progetto di conversione dei beni delle Opere Pie in boschi dello Stato. Tale proposta, che, attuata con temperamenti acconci e condizioni favorevoli, non avrebbe forse incontrato un'opposizione vivissima, cadde tuttavia nel dimenticatoio, e non ebbe seguito alcuno.

Nel 1858 il Ministro dell'interno d'allora, generale Espinasse, accennò di vagheggiare una nuova conversione, ed indirizzò ai Prefetti una Circolare (1), per esortarli non solo ad invitare insistentemente le amministrazioni degli Istituti di Beneficenza ad alienare i loro beni stabili per convertirne il prezzo in Rendita dello Stato, ma altresì a riferire, per gli opportuni provvedimenti, quali fossero i Corpi morali che si rifiutassero ad ubbidire alla parola governativa. La più viva delle discussioni sorse su quest'atto ministeriale; l'opposizione al medesimo si manifestò con forme così ricise e generali che il ministro Delangle, succeduto all'Espinasse, di lì a pochi mesi, indirizzava ai Prefetti una nuova circolare, per togliere ogni base all'insorta agitazione, dichiarandosi assolutamente contrario a qualsiasi progetto che tendesse a spogliare le Opere Pie ben amministrate di quei poderi che costituiscono il principale e più sicuro loro reddito (2). Le più disastrose traccie lasciate nel patrimonio delle Opere Pie dalla Convenzione sono sempre presenti al popolo francese, che oggi è costretto a subirne le conseguenze.

Attualmente, una parte delle spese della Beneficenza ospitaliera ed elemosiniera rimane tuttavia a carico dei Comuni, e

---

(1) Circolare Espinasse 15 maggio 1858. Vedi Documenti pag. 133.

(2) Circolare Delangle 14 agosto 1858. Vedi Documenti pag. 138.

Digitized by Google

la sola Parigi vede per esse nel passivo del suo bilancio municipale iscritta la vistosa cifra di L. 16,542,450 (1). Non è quindi a far le meraviglie, se un progetto di conversione trova colà avversa la gran maggioranza della nazione, che sa di difendere cogli interessi dei Luoghi Pii i suoi particolari.

In Italia, Venezia ci offre per la prima l'esempio di una conversione coattiva ordinata da leggi antichissime, del 24 settembre 1333, 21 maggio 1347, 26 marzo 1605, e 20 settembre 1767. Da tali provvedimenti trasse origine la trasformazione del patrimonio immobiliare dei Pii Istituti veneziani in capitali depositati a modico interesse nella zecca governativa per sovvenire ai bisogni dello Stato nelle angustie economiche in cui trovavasi per le ultime guerre coi Turchi (2). Pur troppo la storia degli Istituti di Beneficenza della regina dell'Adriatico, sempre incerti nei loro redditi, destinati a subire tutti i disastri in cui venne travolta quella gloriosa Repubblica, non è tale da incoraggiare, oggi specialmente, l'adozione di un uguale sistema. In causa di tale provvedimento, essa vide per molti anni spenta la generosità dei cittadini verso le Opere Pie, e dopo una serie di rovinose vicende dovette, durante il primo Regno italico, accontentarsi del riconoscimento come debito dello Stato delle somme depositate alla zecca, diminuite però oltre la metà.

In Toscana pure, durante il regno del granduca Pietro Leopoldo, ebbe luogo una parziale trasformazione del patrimonio immobiliare degli Istituti di Beneficenza. Un grande concetto predominava nella mente di quel principe, quello di procurare

(1) *Compte financier de l'exercice* 1872 *de l'administration générale de l'assistance publique à Paris*, 1872, pag. 8.

(2) Vedi la relazione prodotta al R. Ministro dell'Interno dalla già Congregazione di Carità di Venezia, ora Riunione degli Istituti Pii, pag. 2. Venezia. tip. Longo, 1868.

lo scioglimento delle grandi masse di proprietà, restituendo al commercio generale i molti e vastissimi latifondi posseduti da Corpi morali, in guisa di riuscire a raggiungere la maggior possibile divisione delle proprietà stabili, la maggior possibile attività dell'industria agricola, finalmente la maggior possibile facilità e semplicità nella montatura dell'amministrazione economica di quei grandi proprietari (1). Sino dal 1751 nella Toscana era stata regolata con legge l'incapacità d'acquistare delle manimorte: queste tuttavia erano divise in esenti o no, a seconda che trovavansi o meno escluse dalla generale misura. Fra le prime comprendevansi tutte le Comunità, gli Spedali, le Regie amministrazioni e quasi tutti i Pubblici Stabilimenti di Beneficenza: fra le seconde, la Chiesa, le persone e Corporazioni ecclesiastiche e religiose, tutti quei Corpi e Stabilimenti laici i quali o non erano specialmente stati eccettuati e sottratti all'impero di quella legge, o vi erano stati nominatamente esposti dal legislatore. Pietro Leopoldo, per raggiungere il nobilissimo fine propostosi e che dovea essere fonte di prosperità alla bella contrada di cui reggeva le sorti, pensò di estendere tale disposizione fondamentale, togliendo ogni disparità di trattamento fra i Corpi morali tutti, creando quel sistema livellare, che da esso prese nome e che segna un'epoca memoranda per la Toscana. Non è in queste pagine che ci faremo a dissertare lungamente su codeste riforme, sulle quali scrisse egregiamente il chiarissimo avv. G. Poggi (2). Solo aggiungeremo che per esse i Luoghi Pii laicali, le Comunità, ed in progresso di tempo la stessa amministrazione dei beni della Corona, doveano vendere od allivellare tutti i beni stabili che tenevano in amministrazione o davano in affitto coll'obbligo di far pronti rinvestimenti tanto del prezzo

(1) *Memoria istruttiva del 23 marzo* 1874, paragrafi 4 e 10.

(2) *Saggio d'un trattato economico-pratico sul sistema livellare secondo la legislazione e giurisprudenza toscana,* dell'avvocato Girolamo Poggi. Firenze, tip. Bonducciana, 1829.

Digitized by Google

dei beni che fossero venduti, quanto dei laudemj od entrature che fossero state percepite dall'allivellazione, in Luoghi di monte della città di Firenze. La trasformazione di sì grandi patrimonî non fu per altro ad un tratto compita: vi si procedette a poco a poco, impiegandocisi ben diciassette anni, chè tanti ne corsero fra il primo ordine d'allivellazione emanato con notificazione del 20 dicembre 1769 relativo agli stabili componenti il patrimonio d'uno Stabilimento di Pubblica Beneficenza, il R. Conservatorio dei poveri di San Giovanni Battista, e gli ultimi del 1785, che abbracciavano gli stabili urbani dei Monasteri di monache e Conservatorî. Quanto ai beni rustici di questi Corpi morali, l'alienazione era soltanto consigliata: rimasero tuttavia esenti da qualsiasi modificazione i beni dei benefiziati delle mense, dei Luoghi Pii ecclesiastici, ai quali si possono unire le proprietà immobiliari di alcuni Istituti di Beneficenza, che per le difficoltà dell'alienarle o dell'allivellarle, ovvero per la speciale loro destinazione, quali ad esempio le fattorie ove alcuni Ospizî di maternità inviavano quei trovatelli che abbisognavano di speciale trattamento, o per la loro natura o condizione particolare, o per rescritti sovrani, erano state sottratte alla misura generale. Da tali peculiari circostanze, e dall'avere forse molte Opere Pie trovato modo di far passare assieme ai fabbricati che servivano direttamente al raggiungimento del loro scopo, ed erano perciò esenti dall'ordinata trasformazione, molti beni urbani, trae in gran parte la sua origine il fatto che attualmente, dopo sì grandi mutazioni, le Opere Pie della Toscana possiedono in beni immobili la cospicua somma di lire 25,043,956, delle quali lire 9,742,478 in fondi urbani, lire 15,301,478 in fondi rustici, come vedremo più avanti.

« Nelle provincie napoletane, scriveva l'on. Bove nel 1867, l'occupazione militare francese, che dominò per un decennio (dal 1805 al 1816) la Sicilia continentale, vaga di tutto riformare, quasi tutto distrusse, ma non sempre con giusto

criterio. Sfasciare il colosso del feudalismo, abolire i fidecommessi, e recidere tutti i vincoli del possedere fu certo opera laudabile. Ma non fu cómpito di civiltà e di progresso allorchè, colpendo anche gli Stabilimenti di pubblica beneficenza, il Governo ne incamerò e si appropriò tutti i beni, vendendoli con quelli dello Stato. (1) » Al qual proposito soggiugne l'egregio Andreucci: « che mentre a quelli Istituti dal Governo toglievansi i così detti *arrendamenti* (tasse fiscali per antica consuetudine e per lunghissima pezza godute), impadronivasi eziandio dei *canoni* non indemaniati, premettendo il rimborso equivalente sulla cassa erariale. Tanta e così evidente era la esorbitanza di codesto procedere e tanti i lamenti delli onesti che il Re Giovachino Napoleone, col decreto del 12 settembre 1806, statuiva di accorrere con nuovi e pronti sovvenimenti; concedendo (ad insufficiente compenso però) alcuni beni non già tolti dai cespiti dello Stato, sibbene da taluni enti morali soppressi, il cui patrimonio era il cumulo di private elargizioni; e cotesti Istituti soggettando ad un Consiglio generale di Amministrazione, che toglieva ogni traccia della primitiva respettiva condizione.

« Alla restaurazione Borbonica del 1815 il primo pensiero dei Napolitani fu quello di reclamare il riordinamento giuridico delli Istituti di carità; l'abolizione dell'ente morale del Consiglio generale di Beneficenza; la restaurazione della respettiva personalità autonoma di ciascuno Istituto; e la restituzione od indennizzo di quanto avevano perduto nelle passate vicende della ricca loro dotazione, sia per l'appropriazione e vendita di beni, sia per la non correspettività di canoni, sia per i diritti ammensati a beneficio dello Stato. E quel Governo, non potendo resistere a quella impellenza del pubblico bene, concordando che i gravissimi disordini delli Istituti di carità erano il resultato delle perdite durante la occupa-

(1) V. *La umanità sventurata ed il Governo italiano per occasione dello Spedale delli Incurabili di Napoli.*

Digitized by Google

zione francese, col decreto del 14 settembre 1815 faceva diritto alle domande; e più specialmente ordinava, che i beni ed i cespiti, i quali in quel torno di tempo formavano il patrimonio dell'Amministrazione generale degli Ospizi, sarebbero stati distribuiti tra i mentovati Stabilimenti, cui promettevasi che sarebbesi fatta una *dotazione* corrispondente allo stato *economico e finanziario in cui erano nel* 1805; dichiarandosi eziandio obbligato il Governo a qualunque *supplemento*, ove i beni assegnati non fossero sufficiente reintegrazione » (1); belle promesse, alle quali però esso si guardò bene di rimaner fedele.

Per ultimo, in Sicilia la conversione coattiva venne ordinata con decreto del re Ferdinando II, in data 16 febbraio 1852. In forza di tale disposizione legislativa, di cui riferiamo a suo luogo il testo ufficiale (2), tutti i beni d'ogni natura del Demanio pubblico, dei pubblici Stabilimenti, e quelli dei Luoghi Pii laicali e di ogni altro Stabilimento, dipendenti dal R. Governo, esclusi i beni di natura ecclesiastica, od appartenenti al patrimonio regolare, non che ai Comuni, divennero alienabili ai pubblici incanti. L'operazione dovea eseguirsi da apposita Commissione, alla quale, dopo la promulgazione della legge 6 agosto 1862 sulle Opere Pie, vennero sostituiti gli amministratori dei varii Corpi morali, che adempirono tale ufficio sino all'anno 1863, nella qual'epoca, per istanza dell'on. Peruzzi in allora ministro dell'interno, il Consiglio di Stato, per la mancanza delle Commissioni sino dal 1860 disciolte, dichiarò che detto decreto non poteva più continuare ad avere la sua attuazione. Non può negarsi che il provvedimento legislativo di re Ferdinando sia stato accolto piuttosto favorevolmente nell'isola, ed abbia segnato un vero vantaggio per quelle Opere Pie, gli immobili delle quali erano oggetto di molti inconve-

(1) *Rivista della Beneficenza Pubblica.* Vedi Memoria citata.

(2) Vedi documenti, pag. 142.

nienti ed offrivano scarsissimo reddito. Conviene però por mente alle condizioni della Sicilia in quell'epoca, all'indirizzo di quegli Istituti di Beneficenza, qual più qual meno legati a Corporazioni religiose inadatte al governo di poderi e di patrimoni, e tale fatto troverà la sua più semplice spiegazione. Il provvedimento, d'altronde, non era ispirato dall'esclusivo vantaggio dell'Erario, e come tale venne circondato da tutte quelle precauzioni che potevano mostrarlo unicamente inteso al benessere degli Istituti di Beneficenza. Infatti, le vendite vennero gradatamente eseguite, e tanto, che nel 1861, quando fu dal Governo eseguita la statistica delle Opere Pie, dopo nove anni dalla data di quella legge, troviamo essere quegli Istituti di Beneficenza proprietari di beni immobili per un valore di lire 24,633,991.

Dopo tutto, ne sia lecito dubitare che lo stesso favore, che accolse nel 1852 in Sicilia il decreto di re Ferdinando, avrebbe accompagnato ora quel provvedimento, se per la prima volta fosse stato deliberato. Colla nuova legge del 1862, affidata ai laici l'amministrazione e l'erogazione della Beneficenza, colla pubblicità e la libertà impediti i più gravi abusi che un tempo impunemente potevansi consumare, sarebbero venuti a cessare i più gravi argomenti che indussero i Siciliani ad accogliere con soddisfazione quel decreto, e ci conferma vieppiù in tale avviso il fatto dell'avere le principali Opere Pie dell'isola, con pressochè unanime voto, fatto plauso alla lodevole iniziativa presa dall'onorevole Congregazione di Carità di Milano per costituirsi centro delle manifestazioni degli Istituti di Beneficenza d'Italia volte a chiarire i danni che scaturirebbero dall'adozione del progetto di conversione patrocinato dalla relazione alla Camera dei deputati, della quale abbiamo già fatto cenno (1).

---

(1) Il Consiglio Amministrativo di quest'importante Istituto, non appena ebbe notizia della proposta contenuta nella relazione della Commissione parlamentare di cui già abbiamo fatto cenno, deliberò di presentare ai due

Col decreto di re Ferdinando, di cui ci siamo ora occupati, rimane chiusa la serie dei provvedimenti legislativi che mo-

---

rami del Parlamento un Memoriale, in cui, svolte le obiezioni principali che stanno contro la proposta stessa, venisse invitata la Rappresentanza Nazionale a respingere il progetto di legge che le potesse in seguito venir presentato per la conversione dei beni immobili delle Opere Pie. Invitò contemporaneamente la propria Presidenza a procedere a quegli accordi che avesse giudicati opportuni colle Rappresentanze delle Opere Pie del Regno per un' azione collettiva. Tale deliberazione veniva comunicata agli Istituti di Beneficenza, alle Rappresentanze Comunali e Provinciali, colla Circolare 14 febbraio 1874, che riferiamo a suo luogo fra i documenti a pag. 174. A questa Circolare altre susseguirono, annunciando che le varie Opere Pie di Milano aveano eletta una Commissione perchè provvedesse alla redazione del Memoriale stesso ed alla raccolta dei dati e notizie opportune a rafforzarne i concetti: che tale Commissione avea iniziati i suoi lavori, coll'invitare le Congregazioni di Carità delle città capoluogo di circondario ad assumere l'ufficio di subcentri per le Opere Pie disperse nei rispettivi circondari, per la raccolta delle notizie che, formulate in appositi quesiti, erano loro richieste allo scopo di ottenere informazioni sovra quei fatti che avrebbero valso a distruggere tutte le asserzioni, che costituivano la base della proposta formulata dalla Commissione parlamentare.

Le Opere Pie del Regno risposero con eloquente sollecitudine all'appello che veniva in tal modo loro indirizzato, e ad esso s'unirono molte Rappresentanze Comunali e qualche Deputazione Provinciale. Fra i documenti, dopo l'accennata circolare 14 febbraio 1874 della Congregazione milanese, i lettori troveranno i nomi di tutti questi Corpi morali, che, mossi da lodevolissimo zelo à vantaggio degli enti affidati alle savie loro cure, vollero unirsi per un' azione comune diretta a scongiurare con una leale ed ampia discussione il pericolo di veder distrutto uno de' patrimoni che ben può dirsi non ultima delle più pure glorie del nostro paese.

Ora le notizie affluiscono da ogni parte d'Italia alla Commissione milanese, che se ne varrà per la redazione del Memoriale da compilarsi prima dell'epoca accordata al Ministero per deliberare sulla combattuta proposta, prima cioè della fine del mese d'agosto 1874.

Digitized by Google

dificarono in alcune provincie della Penisola la capacità di possedere delle Opere Pie.

Dobbiamo ora tener parola dei tentativi fatti allo stesso scopo, e sempre almeno in apparenza mossi, cosa opportuna a notarsi, dal desiderio di migliorare la condizione economica degli Istituti di Beneficenza, non mai da necessità finanziarie.

Prime per ordine cronologico ci si presentano le velleità di trasformare in enfiteusi perpetue il patrimonio immobiliare dei Luoghi Pii da parte del Governo austriaco nel 1847 nelle provincie Lombardo-Venete, col far buon viso al progetto di certo Pükler, il quale suggeriva di dare a livello tutti i beni immobili dei Corpi morali con contratto da stabilirsi a perpetuità, trasmissibile ad estranei a piacimento dell'utilista, senza che rimanesse alcun diritto di prelazione al direttario, a favore del quale accordavasi un laudemio del 2 per cento. Il canone da pagarsi avrebbe dovuto corrispondere presso a poco alla mercede locatizia in corso; le imposte di qualunque natura, le riparazioni tanto ordinarie che straordinarie, erano messe a carico dell'utilista, dal quale doveasi altresì pagare a garanzia del contratto un' adeale, costituita da tre annualità del canone livellario.

Lasciamo di entrare in maggiori particolari su tale progetto: osserveremo soltanto che il suo autore s'illudeva d'aver trovato in esso una sorgente di lautissimi guadagni per le Opere Pie; ed infatti, prendendo ad esempio i redditi dei tre principali Istituti di Beneficenza della città di Milano, Ospedale Maggiore, Orfanotrofi e LL. PP. Elemosinieri, i quali in quell'epoca aveano complessivamente un reddito nitido di austriache L. 1,836,000, egli assicurava che, coll'adozione della sua proposta, tale somma sarebbe salita alla maggiore di austriache L. 3,124,800, con un aumento quindi nel reddito annuo di L. 1,288,000, che nella peggiore delle ipotesi limitava ad austriache L. 858,666.

I bagliori di sì lusinghiera prospettiva non sedussero però chi fu chiamato a dare il proprio avviso sulla proposta, e, quantunque il Governo avesse per esso manifestata vivissima simpatia, tutte le Delegazioni e le Congregazioni provinciali, non che la Congregazione centrale di Lombardia, benchè composte in maggioranza da uomini devoti all'esistente ordine di cose, proclivi quindi a secondare le vedute dei reggitori dello Stato, lo respinsero con voti ragionati, dimostranti sotto molteplici aspetti l'erroneità dei calcoli del proponente, ed i danni che sarebbero dall'accoglimento della proposta venuti agli Istituti di Beneficenza. Naturalmente le osservazioni delle Congregazioni provinciali, corpo morale corrispondente nella gerarchia amministrativa alle attuali Deputazioni provinciali, hanno a base le peculiari circostanze che militavano contro quella speciale proposta nei riguardi delle proprietà immobiliari in Lombardia. Cionnullameno, per la profondità delle vedute esposte, e la pratica amministrativa che da esse ad ogni periodo traspare, riescono utilissimo ausiliare contro le idee che oggi nuovamente si vogliono porre in campo. Ecco infatti quanto scriveva nel suo rapporto una delle interpellate Congregazioni, quella di Bergamo:

« Si appoggia al vero l'opinione pubblica quando attribuisce un maggior carattere di stabilità alla proprietà territoriale che non alla proprietà mobile. Questo poi deve verificarsi in modo ancor più speciale riguardo alla Lombardia, paese in cui l'agricoltura avrà sempre una somma preponderanza, attesa la mirabile fertilità del suolo. Da ciò ne viene che i fondi, supposto che siano sempre tenuti in un medio stato di coltura, conservano coll'andare dei secoli una stabilità di valore che sono ben lungi dal mantenere le merci, e tra queste anche il denaro, il quale, essendo esso pure una merce, è sottoposto a subire un accrescimento od una diminuzione di valore a norma della maggiore o minor quantità delle specie metalliche dell'oro e dell'argento.

« Dimostrano gli economisti che, attesa l'immensa quantità

d'oro e specialmente d'argento stata introdotta in Europa dopo la scoperta dell'America, l'oro venne gradatamente a diminuire tre volte del suo valore, e l'argento sino a sei volte, per cui a comperare la stessa quantità di frumento si richiederebbe in giornata tre volte più oro e sei volte più argento di quanto ne abbisognasse tre secoli addietro. Questa è la principale ragione per cui i canoni stabiliti nei livelli più antichi sono così insignificanti in proporzione dell'attual valore del fondo, mentre la migliorata coltura dei terreni non basterebbe a spiegare tutta la enorme differenza. Ora, trattandosi di istituzioni destinate come i Luoghi Pii a sussistere alla perpetuità, e dovendosi necessariamente la contribuzione livellaria, per evitare altri inconvenienti maggiori, ragguagliare non già ad una parte del prodotto in natura in relazione al tutto, ma al denaro, vale a dire ad una merce sottoposta coll'andare dei secoli a sensibilissime mutazioni di valore, sarà in massima più prudente e più giusto, invece di eseguire un siffatto ragguaglio una volta per sempre, di istituirlo a convenienti periodi di tempo, come appunto si fa nelle locazioni temporarie » (1).

Nell'ex-reame di Napoli, dopo l'incameramento dei beni delle Opere Pie seguite al principio di questo secolo e di cui abbiamo antecedentemente parlato (2), fuvvi nel 1848 una minaccia di conversione in un progetto a tale scopo presentato a quel Parlamento dal ministro Ruggero. La relazione, colla quale questi difendeva la sua proposta, è ispirata a quegli stessi con-

(1) Rapporto 14 novembre 1847, N. 29,278-3-197 della Congregazione Provinciale di Bergamo alla Presidenza del Governo centrale di Milano.

(2) Cogliamo l'opportunità di questa citazione, per far notare il significantissimo fatto, che, delle tre autorità storiche invocate dall'onorevole Griffini in Parlamento e nei suoi scritti a favore della conversione, non una risponde allo scopo. Venezia pagò amaramente la fiducia posta nell'impiego in Zecca dei capitali tratti dalla vendita degli immobili delle

detti, a quelle medesime idee che dominano da Luigi XVI in avanti nella mente dei fautori di simili progetti. « Ho considerato, — egli scriveva in quel documento, che troviamo in parte riferito dal deputato Griffini, in un suo discorso alla Camera prima (1), poi in alcuni articoli a difesa della conversione da lui inviati nel marzo 1874 al giornale il *Diritto* (2), — le ragioni di pubblica utilità, per le quali fu stabilito il principio che lo Stato ed i pubblici Stabilimenti debbano possedere, ma non amministrare, e per le quali i loro beni immobili debbano essere commutati in una rendita certa che si paghi in cambio dallo Stato. Ho considerato che, richiamandosi in tutto il suo vigore quel principio, potrebbe oggi, insieme coi vantaggi economici, conseguirsi il fine subordinato e secondario di sopperire ad alcuni più urgenti bisogni del pubblico erario. » E più avanti: « L'alienazione di cui si tratta, se è utile per l'economia nazionale, è utilissima ove si consideri ancora nell'interesse dei Luoghi Pii laicali e dei pubblici Stabilimenti, ai quali appartengono, ed è bene che si espongano in vendita. »

« Io ho detto che ai pubblici Stabilimenti si conviene possedere, ma non amministrare. Ed invero le cure e le spese continue, le molteplici liti che non sempre è possibile evitare, le contingenze dei tempi e dei luoghi rendono sovente onerosa la stessa proprietà, ed importevole e non proporzionata al

---

sue Opere Pie. Pietro Leopoldo in Toscana andò molto cauto nell'applicare i savi suoi divisamenti agli Istituti di Beneficenza, e accordò esenzioni dalla misura generale della conversione, sì da lasciar loro un patrimonio immobiliare del valore di molti milioni. Il ministro Ruggero dovette limitar l'opera sua ad una relazione e ad un progetto di legge, che non ebbero neppur l'onore della discussione. Davvero le armi dei nostri avversari non sono molto temibili!

(1) Vedi *Atti della Camera dei Deputati del regno d'Italia*, seduta del 23 aprile 1870, pag. 998.

(2) Vedi i numeri del giornale *Il Diritto* dei giorni 5 e 6 marzo 1874

peso dell'amministrazione, che ad altri esser deve necessariamente affidata. Queste cure, questi pericoli, spariscono quando lo Stato assicuri, senza più, il certo pagamento di quella stessa rendita incerta. »

Nè in altra parte di questo documento il Ruggero peritavasi a sostenere: « Questa rendita maggiore che si può trarre, non dal maggior valore dello stabile che si vende, ma dalla diminuzione del prezzo di ciò che si dà in permutazione, è giusto che sia attribuita alla finanza per invertirla in estinzione del suo debito! »

Tante belle parole però furono sparse al vento, giacchè, non sappiamo se per le vicende di quell'anno memorabile, o per avversione di quel Corpo rappresentativo, la proposta del Ruggero non riuscì ad alcun risultato, e molti anni corsero di poi, senza che alcuno, all'infuori, come abbiamo riferito, di Ferdinando Borbone nel 1852 in Sicilia, ardisse patrocinare un progetto qualsiasi di conversione.

Proclamato il Regno d'Italia, le necessità finanziarie del novello Stato fecero sino dal 1862 rivolgere l'attenzione d'un deputato e del Governo ai beni delle Opere Pie. L'on. Liborio Romano presentava un suo progetto di legge (1) per la conversione dei beni immobili dei Corpi morali, che nella seduta del giorno 1 febbraio 1862 era preso in considerazione dalla Camera, senza però che la proposta avesse seguito. Una Circolare ministeriale in data 28 novembre di detto anno, alla quale tenne dietro l'altra del 26 gennaio 1864 (2), veniva quindi ad offrire una prova che l'idea d'una trasformazione del patrimonio dei Luoghi Pii andava facendosi altresì strada nell'animo dei governanti, coll'accennare alla convenienza per gli Istituti di Beneficenza di impiegare tutti i loro capitali in rendita pubblica.

(1) Vedi documenti, pag. 147.

(2) Vedi documenti pag. 154 e 157.

Gli studi allora compiti sembrava però che avessero fatto interamente abbandonare simili progetti non solo, ma anco i più radicali adombrati nella seconda di dette Circolari, quando, nella seduta del 28 aprile 1870 della Camera dei deputati, l'avv. Griffini se ne fece aperto patrocinatore, formulando uno speciale schema di legge, inteso addirittura a rendere obbligatoria per tutte le Opere Pie la conversione dei beni immobili da esse posseduti in Rendita iscritta sul gran Libro del Debito pubblico.

Il Ministro dell'Interno, onorevole Lanza, si oppose alla presa in considerazione di questo progetto, non credendolo nè opportuno, nè fondato in giustizia; disse che aveva molte ragioni da opporre a quelle dell'onorevole Griffini, per dimostrare come la vagheggiata conversione potrebbe esser causa di una inquietudine generale nei Comuni, e non dare tutti i risultati sperati; e conchiuse perchè essa venisse semplicemente trasmessa alla Commissione sui provvedimenti finanziari.

L'onorevole Chiaves, presidente di questa Commissione, si opponeva alla sua volta a tale trasmissione, e l'accettava solo quasi per deferenza alle insistenze dell'onorevole Ministro, declinando qualsiasi vincolo di tempo quanto al riferire sull'argomento, e non credendo conveniente al momento di gettare delle apprensioni e delle cause di trepidazione nel pubblico a proposito di questi Corpi morali, col mostrare una inopportuna sollecitudine a convertirne i beni, la quale non avrebbe potuto certo far buona impressione.

Tutto finì lì; di conversione degli immobili delle Opere Pie nessuno più tenne parola; e lo stesso onorevole Lanza, quando, negli anni successivi discutendosi il bilancio del Ministero dell'Interno, da varî deputati venivano mossi vivi appunti al Governo per quella specie d'abbandono in cui lascia le Opere Pie, manifestossi tenerissimo di queste Istituzioni e dei loro diritti.

Ora una diversa corrente d'idee sembra dominare in alcuni membri della Camera dei deputati e nelle regioni governative; le risposte dell'on. ministro delle finanze comm. Minghetti, che

Digitized by Google

ci furono rese note dalla relazione dell'on. Mezzanotte, di cui stiamo per riferire i periodi più importanti, ed i principî esposti in tale documento giustificano questi nostri timori. Le idee di Neker; i motivi che anche il Dupin nella nota sua opera storica sull'amministrazione dei pubblici soccorsi (1) accenna esser stati gli ispiratori in Francia dei decreti che ordinarono la vendita dei poderi degli Istituti di Beneficenza, che solo poi in parte, come abbiamo visto, venne mandata ad effetto; le teorie conformi a tali vedute del Duchâtel (2), del Pralormo (3), si vogliono da alcuni tolte dall'oblio a cui la coscienza pubblica, ammaestrata dalle tristi esperienze di altri popoli, le avea condannate.

(1) Vedi *Histoire de l'administration publique des secours publics par M. le baron Dupin, Conseiller Maitre à la Cour des Comptes.* 1 vol. in-8.°, Paris 1827.

(2) Vedi *Considérations d'économie politique sur la bienfaisance, ou de la charité dans ses rapports avec les classes inférieures de la société.* Pag. 407, Paris, 1 vol. in 8.°, 1836, 2.e édition.

(3) Vedi nella *Rivista della Beneficenza Pubblica*, fascicolo d'Aprile, 1874, la citata memoria del cav. avv. Andreucci, sulla *Vendita e Conversione dei beni immobili delle Opere Pie.*

Digitized by Google

III.

Nella legge, testè approvata dalla Camera sulla circolazione cartacea, venne aggiunto per iniziativa della Commissione incaricata di riferire sul progetto originario del Ministero un articolo, il ventesimonono, per consacrare la necessità d'un fondo d'ammortamento del corso forzoso dei biglietti di Banca. Era naturale che si pensasse quindi ai modi di costituirlo, e, fra i molti sistemi escogitati, la maggioranza della Commissione stessa trovò preferibile la conversione dei beni della manomorta laicale. In Parlamento l'on. Ministro delle finanze, allorchè venne in discussione tale articolo, ad analoga interrogazione rispose, che non intendeva con esso assumere alcun mandato imperativo di operazioni sui beni delle Opere Pie: in seno alla Commissione però, quando venne da essa interrogato allo scopo di conoscerne gl' intendimenti, non esitò a rispondere:

Che, per la conversione degli immobili delle Opere Pie, che lascerebbe a favore dello Stato l'importo della differenza fra il valore reale ed il valore nominale della rendita che si

Digitized by Google

darebbe in cambio, dichiara che non rifiuta, nè può rifiutare il concetto, avendolo proposto sino dall'anno 1863, *ed avendovi d'altronde fatto attorno dei lavori che potrebbe riprendere; che non dissimula la grossa obbiezione che si farà, consistente in ciò, che la rendita della proprietà è suscettiva d'aumentare in processo di tempo, ed invece la rendita dello Stato non potrebbe mai accrescersi; che si riserva di studiare un tal progetto, e se potrà convincersi della sua attendibilità, presenterà fra sei mesi un analogo disegno di legge; altrimenti, nello stesso termine, farà conoscere i risultati de' suoi studi mediante apposita relazione.*

Tali dichiarazioni incoraggiarono le speranze dei proponenti, ed il loro relatore, deputato Mezzanotte, riassumendo gli argomenti svolti a sostegno della ideata conversione, scrive nel sovraccennato documento:

La maggioranza della Giunta ritiene quindi, che l'adozione di quell'articolo sarebbe tanto più opportuna, imperocchè l'onorevole Ministro delle Finanze non si oppone in massima all'idea dell'ammortizzazione, ed anzi dichiara che fin dall'anno 1863 *egli avea pensato alla conversione indicata dalla Giunta come a mezzo utile anche per migliorare le finanze dello Stato. D'onde può concludersi che il Governo consente alla creazione d'un fondo d'ammortamento, e solo si riserva di studiare in qual modo si abbia a costituire.*

La maggioranza della Giunta ha fiducia che gli studi più accurati chiariranno i dubbi sorti intorno alla suddetta conversione, di cui il Governo non rifiuta il concetto. Imperocchè lo sperato futuro miglioramento delle entrate delle Opere Pie è assai contestabile, essendochè i beni di manomorta deperiscono, non migliorano, mentre con la conversione quegli enti otterrebbero l'immediata e sicura utilità derivante almeno dalla economia delle grosse spese di amministrazione, la quale, semplificata, non darebbe più occasione ad atti poco giustificabili; di cui, a torto od a ragione, taluni Istituti di Beneficenza sono imputati. Qui non sarebbe

opportuno di ampiamente svolgere gli effetti economici e finanziari ed anche politici, che deriverebbero dalla indicata conversione, imperocchè la maggioranza della Giunta non propone che sopra una tale operazione esclusivamente si abbia a costituire il fondo d'ammortamento, ma, lasciando libero il Governo sulla scelta di qualunque altro mezzo, ha voluto soltanto indicare una delle fonti straordinarie, e certo non esigua, a cui si potrebbe ricorrere.

La gravità di tali parole siamo d'avviso non possa isfuggire ad alcuno. Ormai la questione è posta: se anche l'attuale Ministero, od un altro che fosse per succedergli, avesse a scioglierla negativamente, essa potrebbe risorgere da un giorno all'altro, e fors'anco trionfare. Lo studio, che abbiamo impreso, non ha i caratteri d'una mera dissertazione accademica: esso è indirizzato principalmente a porre in luce i gravi pericoli che sovrastano sì davvicino alle fonti più sicure della vita delle Opere Pie. Quando certi principî sfiorano la soglia del gabinetto dei legislatori, che non rifuggono dall'accarezzarli, e mostrano illudersi d'aver in essi trovato l'áncora di salute dell'Erario pubblico, torna, più che opportuno, doveroso il metterne a nudo tutta l'erroneità, e provocare su di essi una profonda discussione, poichè da questa nasce la luce, e dalla luce la verità.

IV

L'esempio delle nazioni, che coattivamente già tradussero in atto la rovinosa proposta, dovrebbe da solo aver forza di scoraggiare i legislatori italiani dal porsi su tale pericolosissima via. La vita umana è un'alternativa continua di gioie e d'affanni, di lieti eventi e di sventure; e la natura, nell'ordine fisico e morale, pare siasi compiaciuta di attorniarla di tante difficoltà da rendere inevitabile conseguenza d'ogni civile consorzio, per un numero rilevante di persone, la *miseria*, destinata pur troppo ad essere dolorosa ed invincibile piaga sociale. Lasciamo agli utopisti la speranza di poter riuscire a cancellare dal dizionario umano la triste parola: noi crediamo possibile il restringerne i confini; il distruggerla interamente, mai. Ora, data questa dolorosa realtà, è naturale che si abbia a cercar di opporre alla perpetuità del male la perpetuità delle sorgenti dei rimedi. Ed infatti, l'attuale legge italiana sulle Opere Pie porta nelle varie sue disposizioni l'impronta di questo concetto: l'inviolabilità del patrimonio del povero, il rispetto alla volontà ed alle inten-

Digitized by Google

zioni dei testatori vi si trovano opportunamente consacrati, e lo stesso deputato Minghetti, che ora vediamo non mostrarsi alieno dallo studiare la conversione obbligatoria dei beni immobili degli Istituti di Beneficenza, dichiarava solennemente dalla tribuna, quando quella legge di cui egli era il relatore discutevasi alla Camera dei deputati, che la libertà sta nel rispettare il diritto degli individui e delle Associazioni di pervenire ai loro fini, quando questi fini non offendano altrui e non contraddicano le leggi costitutive della società, e che il miglior modo di promuovere e favorire le Opere Pie era il rispetto alla volontà dei testatori [1]. Che più: lo stesso Governo non affermava solennemente nella sua circolare del 28 novembre 1862, da noi già citata, che non intendeva punto col suggerire l'impiego in Rendita pubblica dei capitali delle Opere Pie, di esercitare una pressione lesiva della libertà dei Corpi morali, libertà rigeneratrice, che non deve mai essere offesa, se si vuole feconda di miglioramenti? Ma allora avevasi principalmente di mira il bene dell'umanità sofferente; oggi questo passa in seconda linea, i bisogni urgenti dell'Erario assorbono ogni altra considerazione, e fanno dimenticare gli abissi che circondano i progetti di conversione, i pericoli che li accompagnano per lo Stato e per la società. Si leghi forzatamente il patrimonio del povero alla fortuna del Governo, ed esso ne seguirà le vicende: lo si affidi al gran Libro del Debito pubblico, ed esso subirà gli aumenti d'imposta sulla Rendita, le crisi finanziarie, le sospensioni dei pagamenti, quando pure un bel giorno, in uno di quei momenti d'aberrazione popolare non nuovi nella storia delle nazioni, non venga ridotto in cenere. Nè si abbiano queste parole nostre siccome effetto d'esagerato pessimismo. Don Neri Corsini, ministro del secondo Leopoldo, quando nel 1845 trattossi di attuare in Toscana disposizioni legislative per l'affrancazione dei livelli, si oppose,

---

[1] Vedi *Atti della Camera dei Deputati del Regno d'Italia*, sedute dei giorni 17 e 20 giugno 1862, pag. 2540 e 2557.

benchè inutilmente, a che venisse ordinato il reimpiego delle somme resultanti dalle affrancazioni nella Regia Depositeria, allo scopo di evitare *che la sorte futura del patrimonio della Beneficenza fosse sottoposta a tutte le eventualità alle quali col progresso del tempo poteva andar soggetta la finanza dello Stato.* L'illustre Gianni, valente economista toscano, partendo da diverso ordine di considerazioni, non esitava a qualificare meno sicuri d'ogni altro i crediti professati verso lo Stato. Egli scriveva infatti che « i debitori privati possono « essere astretti a pagare i loro creditori; la legge lo impone « e l'amministrazione presta la forza, laddove il Governo *non « avvi forza che possa costringerlo;* i primi obbligano il pa- « trimonio al credito, mentre il secondo, propriamente par- « lando, non ha patrimonio ipotecabile, onde non può che « promettere l'uso della sua autorità e della sua forza » (1).

Il conte Carlo Petitti di Roreto, uno dei più chiari scrittori italiani di cose di beneficenza, nella reputata sua opera — *Saggio sul buon governo della mendicità degli Istituti di Beneficenza e delle carceri* — schierandosi fra gli avversari di qualsiasi progetto di conversione dei beni immobili delle Opere Pie, non esponeva diversi apprezzamenti. « Quantunque, egli scriveva, si debba certamente la massima fede agli impegni che assume il Governo, ha egli sempre il mezzo di mantenerli? Non vi sono forse molte circostanze che lo costringono suo malgrado a non poter soddisfare mai, od anche solo per a tempo agli obblighi assuntisi? Il negare queste circostanze di fatto, delle quali sonosi a' dì nostri veduti ripetuti esempi, sarebbe invero cosa impossibile. Se dopo le più sane massime adottate da quasi tutti i Governi in fatto di credito pubblico, il pericolo è assai minore anche per i casi di sommi sconvolgimenti, tuttavia sembra sempre lecito riputare più certa la proprietà stabile. D'altronde, ripetesi, la rendita costituita sul pubblico erario non va esente dalle riduzioni derivanti da

(1) Vedi *Scritti di pubblica economia*, tom. I, pag. 20.

Digitized by Google

una conversione, la quale spesso è un provvedimento finanziario utilissimo, anche per rispetto all'economia dell'universale. Vero è, soggiunge l'egregio autore passando ad esaminare la tesi da un altro punto di vista, che la rendita di un capitale dato a mutuo o collocato a censo è assai più spiccia; ma è essa in perpetuo così sicura, come quella di un fondo stabile? Non credesi. I fallimenti degli Stati e de'particolari, le conversioni di rendite che riducono l'interesse, gli errori d'un agente o di un amministratore che trascurano le necessarie formalità legali, o la custodia dei titoli, sono pericoli che si corrono più certi, che non sono quelli incontrati dalla proprietà stabile, quando sia di quelle, delle quali più conviene la possessione » (1). Le obbiezioni quindi, che all'ideato provvedimento possono venir fatte, abbracciano un vastissimo campo sia nell'ordine morale, sia nell'economico. E valga il vero.

(1) Vedi Opera citata, pag. 189 e seg. Torino presso Giuseppe Bocca 1837.

V.

È indubitato che nelle disposizioni d'ultima volontà a favore dei poveri entra in generale uno spirito conservatore, di cui sarebbe errore gravissimo lo sconoscere l'importanza. I cittadini, che lasciano i loro averi in tutto od in parte ad Istituti di Beneficenza, sono indotti a farlo dall'animo gentile e benefico non solo, ma dalla fede sin qui inconcussa nel perpetuo rispetto della loro volontà, dell'intangibilità delle sostanze legate. Molti vanno lieti di abbandonare le loro proprietà alle Opere Pie, per gelosia quasi che le loro terre, le loro case, da essi coltivate o fabbricate con amore, vadano a cadere in mani ignote. Non sempre il solo sentimento di pura filantropia o dell'utile e del comodo della società, scrive il chiarissimo Poggi [1], è quello che spinge l'uomo a disporre ed erogare le sostanze in Opere interessanti la pietà pubblica; non rade volte a questi generosi sentimenti si unisce e si

[1] Poggi, opera citata, tomo I, pag. 213.

mescola l'impulso di passioni meno nobili, la vanità e l'ambizione, che solleticano e lusingano l'amor proprio di lui a far trapassare alla posterità la sua memoria congiunta al nome di qualche Istituto perpetuamente durevole. Non sono esagerazioni queste, e tali non parranno a chi abbia un po' di conoscenza dei modi coi quali in generale sono concepite le disposizioni d'ultima volontà a favore dei poveri, e de' misteri del cuore umano.

Ora, ridotti in Rendita pubblica gli averi delle Opere Pie, ben a ragione può temersi che nessuno voglia nell'avvenire lasciare alle medesime quei vasti patrimoni che soli permettono alle Istituzioni di Beneficenza di continuare nell'adempimento dell'umanitaria loro missione. Il dubbio, la sfiducia s'impadroniranno dell'animo dei benefattori, e certo ben pochi s'indurranno a consentire che gli averi da essi abbandonati servano anzitutto ai bisogni dell'Erario, e passino falcidiati all'Opera Pia che intendevano beneficare. Abbiamo esposta l'ipotesi meno grave. Che se poi nell'animo dei testatori si farà strada altresì il dubbio sulla sicurezza dell'impiego dei beni dei poveri; se le riduzioni presenti della rendita dei titoli del Debito pubblico, sotto il nome di imposta di Ricchezza mobile, infonderanno in essi la certezza che altre e maggiori potranno in processo di tempo venir sancite dai poteri dello Stato, chi di loro vorrà disporre d'un patrimonio che, col volgere degli anni sarebbe destinato a scomparire nel vortice dello sbilancio dello Stato, e a non lasciare di sè traccia alcuna? Il Governo, al pari che Luigi XVI nel suo editto di cui abbiamo tenuto parola, cercherà colla rettorica di sorreggere il progetto, ove si decida ad accoglierlo e difenderlo in Parlamento; ma chi porrà fede nelle garanzie di cui si dirà circondato il Debito pubblico, quando, come più avanti avvertiremo, lo Stato mancò già alle sue promesse, ed ogni dì aumentano gli impegni dell'Erario pubblico, senza che di pari passo proporzionatamente divengano maggiori le ordinarie entrate?

Digitized by Google

In Francia, scrive il Watteville, i mutamenti arrecati al patrimonio dei poveri nel 1793 ebbero per immediata conseguenza di far tosto cessare qualsiasi dono o legato a favore dei Ricoveri e degli Ospedali (1). In Italia non andrebbe diversamente. Avremmo così fatto un primo passo verso quella carità legale che ad una voce è considerata dagli scrittori più illustri di pubblica economia, fra i quali l'onorevole Minghetti (2), come una vera calamità per le nazioni che vi dovettero far ricorso. Ed invero, col cessare i lasciti e le eredità, la fonte principale della vita delle Opere Pie andrà a poco a poco essiccandosi, e quando impari ai bisogni dei poveri saranno le risorse degli Istituti Pii, per forza dovranno lo Stato, le Provincie ed i Comuni intervenire; giacchè nessun Governo, nessuna civile società potrà tollerare che siano abbandonati alla miseria, alla fame, ai patimenti migliaia d'infelici creature. Nol facesse per sentimento umanitario, dovrebbe provvedervi pel suo stesso interesse, e giungeremmo al doloroso spettacolo d'un patrimonio, gloria nazionale, sciupato miseramente in una passeggera misura di finanza, a nuovi aggravi pei cittadini, a maggiori sofferenze delle classi povere.

Sostengono i fautori dei progetti di conversione dei beni immobili delle Opere Pie che gli Istituti di Beneficenza hanno una vita creata dalla legge, e che tutte le relazioni che passano fra essi e gli oggetti coi quali si pongono in comunicazione, non sono che fattura della legge stessa, la quale, per conseguenza, può determinarle, senza offesa alcuna al diritto naturale. Ora, dicono essi, se la legge civile ha il debito di rispettare il Corpo morale e le relazioni in virtù delle quali il Corpo morale esiste,

---

(1) *Du patrimoine des pauvres, par A. De Watteville, inspecteur général des établissements de bienfaisance, pag.* 13. *Paris, Guillaumin et C.,* 1849.

(2) Vedi *Atti della Camera dei Deputati del Regno d'Italia,* seduta 17 giugno 1862, pag. 2540.

quando queste relazioni tornano proficue al bene ed alla civiltà della patria, altrettanto non può dirsi quando divenissero una perturbazione dell'ordine sociale ed una causa di danno alla nazione. La legge, a loro avviso, deve tutelare questi supremi intenti, correggere e temperare esse relazioni, in modo che corrispondano al fine precipuo della società, e per il quale i Corpi morali stessi furono istituiti e mantenuti. Conchiudono che, ove *sia dimostrato* che l'ordinamento attuale della loro proprietà costituisca una vera causa di perturbazione nella economia del paese, nessuno può dubitare del diritto nello Stato di modificare le relazioni medesime, in modo da riparare tutti i danni che ora producono.

Tutto ciò sta bene: ma gli è possibile valersi di tali argomenti, per giustificare un attentato alla proprietà dei Luoghi Pii? Nessuna perturbazione dell'ordine sociale avviene per opera degli Istituti di Beneficenza; l'inutilità loro da alcuno non venne addimostrata; nessuna legge, sin qui, venne a privarli di quella vita giuridica, che dal Codice Civile e dallo Statuto fondamentale del Regno è loro accordata. Ora, com'è possibile mantenere in vita tali Corpi morali, se si vengono a limitare le facoltà loro indispensabili per soddisfare convenientemente al caritatevole loro ufficio? E non esiste forse la più manifesta delle contraddizioni fra il conservare un'istituzione, ed il toglierle la facoltà di provvedere nel modo da essa reputato il più conveniente alla sicurezza dei propri redditi? Nè più agevolmente crediamo si possa giustificare in Italia un progetto di conversione col vecchio spauracchio dell'accumularsi di beni immobili nelle stesse persone. La legge 5 giugno 1850, tuttora vigente, sulla capacità d'acquistare dei Corpi morali, provvede del resto ad impedire un tale inconveniente, sì che da qualunque lato si studi la questione, non ne risulta in alcun modo la necessità di trasformare oggi il patrimonio stabile delle Opere Pie. Tale bisogno non esiste per l'ordinamento stesso e le condizioni della Beneficenza in Italia; ripugna poi a quei principî di libertà che non devono mai disconoscersi, massime in odio al sacro

diritto di proprietà. Questa smania di tutto distruggere, che contrassegnò specialmente la Rivoluzione francese del 1789, è da valenti scrittori, quali il Tocqueville, riconosciuta come una delle più potenti cause della reazione liberticida che invase poi la grande nazione; ed il Lieber Tevesca, professore di diritto costituzionale negli Stati Uniti, ove per amore di libertà avea esulato, nella sua opera sul *Self-gouvernment* e sulla liberta individuale, accenna come la libertà degli Stati Uniti, parimenti che quella dell'Inghilterra, sia una libertà che riconosce e consacra parecchie Associazioni alle quali è lasciata larghissima facoltà di provvedere ai proprî interessi senza che il Governo se ne ingerisca.

In Inghilterra infatti, ciò è a tutti noto, il Parlamento ed il popolo si mostrano animati dal maggior rispetto per i diritti sanciti da lunga consuetudine, per ciò che è necessario alla consacrazione ed al libero svolgimento di tutte quelle istituzioni della Contea, del Comune, delle fondazioni private, che fioriscono da molti secoli, e che, quantunque non siano immuni da difetti, pure non si potrebbero toccare, senza che ne avessero a soffrire la libertà ed i diritti dei cittadini.

Queste cose ricordava l'on. Boncompagni alla Camera [1], quando si stava discutendo la nota legge per l'affrancamento dei canoni e livelli dovuti ai Corpi morali, e nella quale, così com'era proposta, egli trovava una lesione a quei santi principî. L'illustre deputato non esitava, in quell'occasione, a dichiarare che il legislatore non deve ricordare la sua potenza, quanto il suo debito di proteggere i diritti di tutti, mantenendo illesi, a tutela dei privati e dei Corpi morali, i grandi principî del giure comune. Egli affermava che non era bene condizionato a libertà quello Stato in cui, mantenendosi le norme del regime costituzionale, non si avesse rispetto scrupoloso ai di-

---

[1] Vedi *Atti della Camera dei Deputati del Regno d'Italia*, seduta 1° dicembre 1863, pag. 1034.

Digitized by Google

ritti di quelle Associazioni, che, fatte permanenti, assumono il carattere di Corpi morali, di persone giuridiche, di Istituzioni perenni. E fra queste distingueva quelle che si creano e si disfanno, secondo gli arbitrî, secondo le convenienze, secondo le varie condizioni in cui si trovano gli individui che le compongono; e quelle che, provvedendo ad interessi permanenti, devono essere permanenti del pari e pigliare per l'appunto il carattere di Corpi morali, di persone giuridiche, di Istituzioni perenni, quali sono le Provincie, i Comuni, gli Istituti di Beneficenza. Conchiudeva quindi affermando che somma reverenza meritano i diritti di tali Corpi morali, purchè non deviino da quei principî per cui la loro esistenza, la loro libertà vuol essere assistita e radicata.

La legge italiana sulle Opere Pie informasi, infatti, a tali concetti, gli unici che libertà e giustizia possono patrocinare e che le necessità dell'Erario pubblico non dovrebbero ora far dimenticare a danno d'una proprietà, che è tutta destinata al nobilissimo scopo di soccorrere alle miserie sociali.

Sotto qualunque aspetto insomma si prenda ad esaminare la proposta conversione non cesserà mai dal rivestire in sè stessa i caratteri di una odiosa spogliazione, d'un attentato ai più sacri diritti di proprietà; perlocchè è doloroso il vedere in tempi normali accarezzate dai consiglieri della Corona proposte siffatte, che scuotono la società nelle sue più solide basi, e costituiscono precedenti la cui conclusione non può ad alcuno esser nota.

E invero, la proprietà delle Opere Pie è una proprietà intera, uguale a quella di qualunque altro privato. Essa è consacrata nella legislazione di tutti i tempi, come ben disse l'onorevole senatore Revel [1] oppugnando nel 1862 l'adozione del progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici; sta essenzialmente nelle disposizioni stesse dello Statuto, il quale riconosce per vere proprietà anche quelle dei Corpi

---

[1] Vedi *Atti del Senato del Regno d'Italia*, anno 1862 pag. 933.

morali, collo stabilire che le proprietà di qualunque natura sono inviolabili. Ora, se le proprietà delle Opere Pie sono di natura identica a quella delle proprietà private, la legge non può trattarle con una stregua diversa, senza cadere nella più aperta contraddizione. I Corpi morali sono sottoposti, è vero, alla tutela governativa, ma per esser protetti e non manomessi; e la legge, se interviene a loro riguardo, non deve farlo che per difenderli dai soprusi e dagli inganni, non mai per ispogliarli, come si opererebbe colla proposta conversione.

L'azione dello Stato sugli Stabilimenti di Beneficenza non può quindi estendersi sino al punto esorbitante di dominarli in modo da farli servire da stromenti ausiliari alla finanza. Essi sono soggetti a tutti gli oneri ed a tutte le imposte dello Stato al pari dei privati cittadini, ed hanno quindi il sacrosanto diritto d'essere ugualmente trattati. L'azione governativa, come ben disse il senatore Nazari nella citata discussione, deve consistere in una moderata e savia tutela, non già in una autorità assoluta e dispotica.

Nè discorrendosi dei beni delle Opere Pie si osi appiccicar loro l'appellativo di patrimonio pubblico. Immensa è la differenza che corre fra questo, come ben notava il senatore Poggi [1], e la proprietà dei Corpi morali. Lo Stato, quanto al primo, che è esclusivamente costituito dai beni demaniali, può, osservate le debite forme, esercitare quei diritti di padronanza che a lui competono come ad un privato; può variare i modi di godimento, può alienarli, può ancora donarli, quando sia debitamente autorizzato; ma queste facoltà nessuno può consentirgliele sulle proprietà che appartengono agli Istituti di Beneficenza.

In appoggio della nostra tesi, ci varremo altresì dell'autorità d'un uomo eminente in materia legale, il commenda-

---

[1] Vedi *Atti del Senato del Regno d'Italia*, pag. 964.

Digitized by Google

tore Vigliani, che saremmo lieti di non veder dimentico oggi, come ministro, delle parole pronunciate alla tribuna del Senato addì 14 luglio 1862, discutendosi la ricordata legge per l'affrancazione dei canoni e livelli. Il suo discorso fu allora una dotta e stringente confutazione di tutti gli argomenti addotti a sostegno di questo progetto, che ha tanta affinità coll'odierna proposta della Commissione parlamentare che ebbe a relatore il deputato Mezzanotte. Amiamo presentarlo nella sua integrità fra i documenti che riferiamo in fine al nostro lavoro (1), mentre ne piace qui ricordare come l'illustre oratore dicesse:

« È verissimo che la legge ha un certo impero sopra le « proprietà dei Corpi morali; ma quest'impero non è un ar- « bitrio di disporre del loro patrimonio, ma è una tutela, « è una protezione, è un'assistenza, è una vigilanza perchè « i loro beni siano amministrati secondo le sane regole « d'amministrazione, perchè i loro frutti siano rivolti fe- « delmente a quella destinazione per la quale il legislatore « ha dato la vita ai Corpi morali. Che se un Corpo morale « si avvisasse di uscire dalla cerchia della sua vita civile, « volendo rivolgere le sue sostanze a fini che sono estranei « alla sua istituzione, allora interviene la legge, interviene « l'autorità tutoria, e lo richiama alla sua origine, all'adem- « pimento de' suoi doveri. Ma da questa facoltà, che compete « al Governo, e che l'esercita col mezzo della legge, alla facoltà « di togliere o menomare la proprietà, il passo è immenso.... « Gli Enti morali sono una necessità d'una società ben costi- « tuita, quando essi rispondono al loro scopo, e nessun legisla- « tore oserebbe portarvi la mano per distruggerli. »

Non meno esplicitamente condannò il concetto d'una conversione obbligatoria dei beni dei Corpi morali l'illustre senatore Conforti, scrivendo, nella relazione colla quale presentò al Senato il progetto di legge per l'affrancamento dei canoni, al

(1) Vedi documenti, pag. 156.

Digitized by Google

quale più volte alludemmo, che il dare a simili misure un carattere coattivo potrebbe aver l'apparenza d'una violazione del diritto comune.

La proprietà quindi delle Opere Pie dev'essere intesa e regolata come quella dei privati. Lo disse pure in termini molto appropriati il ministro francese Delangle nella Circolare, pubblicata per togliere la triste impressione destata da quella del suo antecessore Espinasse, della quale abbiamo già fatto cenno, scrivendo ai prefetti:

« Le Gouvernement n'a jamais eu la pensée de porter at-
« teinte au droit sacré de la propriété. Il en est le gardien
« et le défenseur; mieux que personne, il comprend que si,
« en pareille matière, des distinctions étaient permises, la
« propriété des établissements de bienfaisance, patrimoine de
« la charité destinée à consoler et à adoucir les misères hu-
« maines, commanderait le respect à un plus haut degré que
« toute autre. »

E si noti che trattavasi non di dar una Rendita al valor nominale, gravata da un'imposta che l'assottiglia e che rappresenta un capitale inferiore oggi del 30 % circa, in seguito fors'anco di più, del valore effettivo, come intenderebbe fare in Italia l'onorevole Mezzanotte; ma di consegnare un capitale in Rendita pubblica calcolata al corso di piazza, di guisa che l'utile derivante dalla vendita degli immobili veniva a spettare tutt'intero ai Corpi morali. Nè qui stava tutto; chè, per meglio persuadere le amministrazioni degli Istituti di Beneficenza dei vantaggi della conversione, si faceva loro osservare, che maggiore sarebbe stato il reddito che avrebbero ottenuto dai titoli del Debito Pubblico, e che era sufficiente l'impiegare ad interesse composto per alcuni anni questa maggiore entrata per assicurarli da qualsiasi possibile danno avvenire per riduzioni di rendita, conversioni od altro consimile pericolo (1). Ma la Francia, cui non era ancora uscita di me-

(1) Circolare Espinasse già citata. Vedi documenti pag. 131.

moria la triste esperienza fatta sul finire dello scorso secolo, si commosse talmente che piegò il Governo alle dichiarazioni che ora abbiamo riferite, condannando, appena concepita, ogni idea di conversione.

Osiamo quindi ancora nutrire speranza che ci sia risparmiato il dolore d'offrire nel nostro secolo pei primi al mondo civile sì brutto spettacolo; e che i legislatori italiani ricordino che la storia, la quale stigmatizzò simili atti anche quando furono il frutto di rivoluzioni e di momentanee aberrazioni di popoli dovute ad eccezionalissime circostanze, certo non sarebbe meno severa verso chi osasse attuare fra noi l'ingiusto provvedimento. La proprietà dei poveri, giova ripeterlo, non è meno inviolabile di quella degli altri cittadini, e le leggi parimenti la consacrano. Il farne oggetto di misure finanziarie non è, e non può essere che un atto rivoluzionario nel più odioso significato: vale quanto il ridurre il patrimonio dei singoli cittadini, il bruciare il Libro del Debito pubblico; e le nazioni, che in momenti di crisi suprema tanto osarono, ben guardaronsi dall'invocare a loro sostegno principî che non avessero base in dottrine filosofiche e sociali.

Si osserverà forse da taluno che non si ebbero tanti riguardi per i beni delle Corporazioni religiose, i quali pur costituivano una vera proprietà di esse; ma l'argomento non potrebbe aver alcun serio valore, sia per la differenza della natura degli enti, sia per la diversità delle persone e degli scopi a cui doveano servire. La sicurezza dello Stato e gli interessi generali della nazione potevano giustificare il sacrificio di quelli d'una casta speciale; nulla di ciò invece riscontrasi fra gli Istituti di Beneficenza e la società civile, nessuna opposizione fra gli interessi dei primi e della seconda, la quale anzi da essi riceve poderoso aiuto nel raggiungere quel perfezionamento morale ed economico che dev'essere il primo de' suoi fini. Anzitutto poi una distinzione importante è a farsi fra le

Digitized by Google

due specie diverse di Corpi morali ai quali accenniamo, e si riferisce al governo dei beni, che costituiscono le loro dotazioni patrimoniali. Gli usufruttuari delle proprietà degli enti ecclesiastici non hanno alcuna spinta a perfezionare e migliorare l'immobile di cui hanno il godimento. Essi lo fanno servire al soddisfacimento dei loro bisogni del momento, del tempo presumibile durante il quale ne conserveranno il possesso. Ne cavano il maggior profitto, poco importando loro che il podere o la casa passi nelle mani del loro successore in condizioni peggiori. Nessun sagrificio certo sosterranno per raggiungere diverso risultato, di guisa che i campi s'isteriliscono, le case deperiscono, la manomorta si fa sentire ne' suoi più tristi effetti.

Riguardo alle Opere Pie ben diversa corre la bisogna. Coloro ai quali ne sono affidate le sorti, non s' acquietano ai risultati dell'oggi; loro precipua cura è invece il render prospere le proprietà degli Istituti al cui governo vennero dalla fiducia cittadina preposti. Il pensiero del domani è quello che domina nella loro mente: ad essi non sembra d'aver soddisfacentemente corrisposto ai doveri dell'ufficio loro, se non riescono, nell'uscir di carica, a dimostrare che durante la loro amministrazione le sorti economiche del Corpo morale furono evidentemente avvantaggiate, permettendo al medesimo di sopperire così alle sempre nuove e maggiori sventure che è chiamato a sovvenire. Nè conviene parimenti obliare che le Corporazioni religiose erano una creazione dell'uomo, e la loro esistenza dipendeva dal beneplacito dello Stato; i poveri esistono perchè esistono, la loro personalità non è fittizia, durerà quanto il mondo. Oltracciò, distrutte giuridicamente le fraterie, il passaggio dei loro beni al fisco era una conseguenza della legge, che, togliendo ogni personalità agli Ordini religiosi, rendeva applicabile d'un tratto quell'apprensione di sostanze da parte del Governo, che sarebbegli ugualmente spettata quando, per ipotesi improbabile, ma non impossibile, non esistendo più frati, le loro sostanze, in mancanza

di legittimi successori, avessero avuto per erede il fisco. Sul quale argomento ben osservava il chiarissimo Andreucci, che gli Istituti di Beneficenza « vivono per il fatto di chi li beneficò e li creò; e lo Stato interviene a dare al medesimi facoltà di erigersi e di ministrare la Beneficenza, in ordine alle leggi di lor fondazione, nello scopo di apporre nella qualità di Potere moderatore quelle condizioni che si ravvisino opportune ad assicurare la utilità e la esecuzione delle volontà del testatore; — dal quale atto, che approva la istituzione ed il modo di operare la Beneficenza, ne conseguita la *vita giuridica*, e quindi lo esercizio di quei diritti che sono consentanei alla vita civile ed economica delle Opere Pie riconosciute.

« La personalità giuridica che conseguivano per lo passato le Corporazioni religiose è di gran lunga differente dalla *ricognizione e costituzione giuridica* in Corpo morale che fa lo Stato delle Istituzioni di Beneficenza: per le une la essenza giuridica deriva *esclusivamente* dallo Stato, il quale si è creduto per ciò in diritto di ritorla; laddove per le altre l'erezione in Corpo morale non essendo un fatto essenziale, ma secondario, il diritto di esistere e l'atto di erezione, una volta conceduto, non può revocarsi dall'Autorità dello Stato se non quando l'esistenza dell'Opera Pia non sia altrimenti compatibile coll'ordine pubblico, o le circostanze che determinarono la concessione della vita giuridica siano affatto cessate, e ciò in quella guisa che il Governo, secondo che deliberava il Consiglio di Stato nel 7 luglio 1859, non può rivocare o modificare i decreti di autorizzazione ad accettare lasciti o donazioni, perchè verrebbe a ledere i diritti quesiti dal Corpo morale in virtù del Decreto primitivo.

« Principio dominante della legge è il rispetto alla volontà del testatore; ma quale sarebbe cotesto rispetto se lo Stato avesse la facoltà di tòrre la vita ad un Istituto di Beneficenza?

« Nè per gl'Istituti di Beneficenza viene meno cotesto diritto di possesso per la ragione che essi non possono nè comprare, nè vendere, senza lo assenso dello Stato. Essi, siccome impresa

Digitized by Google

di benefizio per i poveri, godono il diritto di possedere in base al Codice Civile; e godendolo colli stessi titoli, con li stessi attributi e per li stessi fini di ogni altro cittadino, di ogni consorzio e di ogni impresa industriale o commerciale legalmente riconosciute, hanno, alla pari di essi, diritto a che codesto possesso sia difeso e protetto. Il potere discrezionale che ha lo Stato di concedere il suo *placet* alle donazioni od ai legati di beni immobili è subordinato ad apprezzamenti di moralità, di ordine pubblico, onde il possesso non torni dannoso alla economia nazionale. E di fatto, possono per siffatti rispetti ricorrere tali cagioni da avversare le particolari convenienze di uno Istituto o da legittimare il rifiuto della invocata autorizzazione, sia quando la donazione o il lascito contravvenga alle massime di sociale economia, le quali vietano un soverchio accentramento di beni nei Corpi morali — sia quando l'eredità o il lascito siano lo effetto di frodi o di raggiri che lasciano grave dubbio sulla libera volontà del disponente a favore dell'Opera Pia istituita — sia finalmente quando le disposizioni ledano in qualche modo legittimi diritti » (1).

Dalle quali cose tutte evidentemente consegue, che, perchè il Governo possa divenire legalmente proprietario del patrimonio degli Istituti di Beneficenza, bisognerebbe che più non vi fossero poveri e che di conseguenza il patrimonio ad essi destinato passasse all'Erario, quale erede naturale di tutti coloro che non lasciano successori per legge o testamento. Siccome, però, per legge non si possono sopprimere i poveri, e questi, come abbiamo detto, per un fatale concorso di circostanze, esisteranno sempre, essendo la miseria una condizione inevitabile dell'uomo nell'ordine generale delle cose, come ben disse il Thiers (2), tal fatto non sarà mai per av-

---

(1) *Rivista della Beneficenza Pubblica.* Memoria citata, pag. 453.

(2) Thiers. *De l'assistance et de la prévoyance publiques.* — Rapport présenté à l'Assemblée législative de France au nom de la Commission de l'assistance publique (26 janvier 1850). Bruxelles, Société Tipographique Belge, MDCCCL, pag. 13.

verarsi; ed è in esso che sta appunto la più essenziale differenza fra le Opere Pie di Beneficenza e le Corporazioni religiose. Del resto, nessuno pensò mai di dare alle leggi di soppressione dell'asse ecclesiastico un carattere essenzialmente di speculazione a favore dell'Erario pubblico; furono messe avanti ragioni d'ordine ben più elevato, che non esistono punto contro gli infelici a cui matrigna ebbe a mostrarsi la sorte. Un confronto quindi fra le Istituzioni ecclesiastiche e le Opere Pie non è possibile; lo affermò lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri d'allora, l'onorevole Rattazzi, nella seduta del Senato del 28 luglio 1862 (1): l'esistenza di queste è una vera necessità sociale; delle prime, un bisogno di una determinata casta, estraneo ai veri interessi della nazione.

(1) Vedi *Atti del Senato del Regno d'Italia*, seduta citata, pag. 1023.

VI.

Si disse che la manomorta laicale è meno produttiva di quello che siano i poderi affidati all'attività individuale, spinta dalla potente molla dell'interesse personale. Anzitutto è un abuso l'adoperare oggidì la qualifica di manomorta per indicare i possedimenti degli Istituti di Beneficenza, che vivono, come ben disse il Vigliani nel citato suo discorso, di tutta la nostra esistenza, e nei quali riscontrasi tanta vita quanta presso gli individui. Lo faccia il Fisco per poter trarre alle sue casse una speciale imposta: ma il legislatore e l'economista non possono permettere l'uso d'una parola, che vivamente ora contrasta colla realtà. E qui ci sia permesso replicare ad un chiaro contradditore, il cav. avv. Andreucci, il quale combattè questo nostro apprezzamento, già espresso nello scritto da noi inserto nella *Rivista della Beneficenza Pubblica* (1), sul significato della voce *manomorta* applicato alle

(1) Vedi *Rivista della Beneficenza Pubblica*, fascicolo di febbraio 1874, pag. 95.

Digitized by Google

proprietà immobiliari delle Opere Pie. Se accogliamo alla lettera la definizione data dalla legge Leopoldina del 2 marzo 1760 della *manomorta*, per la quale si comprendono sotto tale denominazione tutti quei corpi, quelle persone immaginarie che, per esistere civilmente, hanno bisogno d'esser rappresentate da esecutori od amministratori, e che, essendo per loro natura perpetue ed indefettibili, ritengono fermissimamente quello che acquistano, e non senza una grande difficoltà e solennità lo rilasciano al comune commercio cogli uomini, certo non è fuor di luogo l'appiccicare tale qualifica ai beni immobili degli Istituti di Beneficenza.

Se non che, può dirsi che oggi sussistano forse gli inconvenienti che fecero bandire la crociata contro tal genere di proprietà? Il fantasima della così detta manomorta, dei danni della concentrazione e dell'inalienabilità della proprietà, ora non può colpire che le menti di coloro che non approfondiscono troppo lo studio delle questioni che sorgono nel civile consorzio, e sono perciò proclivi a preoccuparsi seriamente del pericolo immaginario che potrebbe correre la società per l'immobilizzazione di tanta parte della ricchezza nazionale. Diremo col Ducpetiaux [1], che ciò sarebbe la prova che noi viviamo ancora sotto l'impero di idee, di pregiudizi, che si riferiscono ad un sistema che ha fatto il suo tempo e che non può più risorgere. Comprendesi di leggieri come prima del 1789 la manomorta fosse una inesauribile fonte d'abusi, specialmente per la sterminata sua estensione. Aveansi allora i maggioraschi, i fedecommessi, i beni del Clero secolare, quelli del Clero regolare, delle Corporazioni religiose, dei Comuni, degli Istituti di Beneficenza, del Demanio. Oggidì non esistono nè maggioraschi, nè fedecommessi; i beni del Clero, delle Corporazioni religiose, del Demanio passarono per rivendicazioni o vendite in altre mani. Nel secolo scorso specialmente esi-

---

(1) *La Question de la Charité en Belgique par Éd. Ducpetiaux.* Bruxelles, 1858.

stevano quei vastissimi poderi i quali impedivano che la divisione della proprietà seguisse il movimento della popolazione, ed una grande quantità di terre se ne stava improduttiva, incolta; oggi tutto ciò che è suscettibile di coltura è coltivato, e gli Istituti di Beneficenza certo non fanno eccezione alla regola generale. La voce *manomorta* insomma non può più adoperarsi per indicare quella immobilità, che in fatto ed in diritto è scomparsa dagli usi come dalle leggi; e ciò tanto più in Italia dove, specialmente dopo l'avvenuta soppressione dell'asse ecclesiastico, della manomorta antica non rimane vestigio e, per le vigenti leggi sulle Opere Pie e sulla facoltà delle stesse d'acquistare e di vendere beni stabili, gli Istituti di Beneficenza sono posti nelle stesse condizioni di tutti i proprietari dello Stato. Al par di questi, essi possono alienare, ipotecare i loro beni, acquistarne altri, e la loro azione è unicamente sottoposta ad una tutela delle Deputazioni provinciali e del Governo, tendente al duplice scopo di guarentire gli interessi loro, conciliandoli coi più grandi e generali dello Stato.

Ed anco ove ciò non fosse, la proprietà immobiliare oggi posseduta dalle Opere Pie in Italia è tale da non potersi ad ogni modo invocare contro di essa i pericoli della immobilità di una massa di beni nelle mani di determinati Corpi morali. Il reddito dell'imposta fondiaria in tutto il Regno è reputato di L. 185,430,323. 63 (1), e rappresenta un valore in beni stabili di L. 22.251,638,835. 60, cifra che ottiensi, secondo i criteri stabiliti dalle leggi finanziarie italiane, moltiplicando per centoventi l'ammontare dell'imposta stessa. Ora, per qual somma entrano nel valore esposto gli Istituti di Beneficenza? Per L. 610,000,000, vale a dire per poco più d'un trentaseiesimo del capitale fondiario sul quale cade l'imposta. Non ci sembra davvero che tale cifra possa incutere spavento a chi teme le funeste con-

(1) Vedi il bilancio definitivo di previsione per l'anno 1874, pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* del giorno 20 giugno 1874.

Digitized by Google

seguenze dell'agglomeramento dei beni della così detta manomorta!

La tesi, del resto, non va soltanto esaminata da questo lato. L'accennare che si fa dai nostri avversarî agli inconvenienti della manomorta, spinge ad investigare le circostanze che possono far ritenere un male questa specie di proprietà. Studiando i fatti economici che si producono nella società, gli è forza riconoscere che la vera sorgente della ricchezza delle nazioni sta nel lavoro. I popoli primitivi, come ben disse il Malou [1], prima che il lavoro avesse prodotto il capitale, aveano e riconoscevano quale unica ricchezza il suolo. In questo stato di cose è naturale che, essendo la terra l'unico oggetto delle contrattazioni e dei commerci, l'inalienabilità degli immobili potesse divenire una causa di danni generali. Ma ciò invero non può affermarsi quando il capitale ha preso lo sviluppo che vanta oggidì, e che trovasi in via di continuo aumento, giacchè non è certo fra le funzioni economiche del terreno quella di diventare un oggetto di vivi scambi e commerci. Vediamo infatti l'Inghilterra giunta all'apogeo della potenza industriale e politica malgrado la estesissima manomorta, e la povertà del suolo: l'Olanda, nella quale l'agricoltura trovasi in condizioni meschinissime, arricchirsi colle combinazioni fra il capitale e l'industria. Attualmente la proprietà fondiaria non è che uno dei fattori secondarî della ricchezza delle nazioni, ed è un voler rientrare in pieno medio evo il patrocinare teorie diverse: non ce lo dicono su tutti i toni, nelle loro pubblicazioni, nei loro discorsi, gli stessi fautori della conversione, quando scendono nel campo sereno delle dottrine economiche e non si lasciano sedurre da piani finanziarî per far rivivere idee sepolte da un pezzo?

Nè qui è tutto: che se colla voce manomorta pretendesi di

---

(1) Vedi *Documents Parlementaires et Discussions concernant la Révision de la législation sur les établissements de Bienfaisance en Belgique*, Tom. III, pag. 449. Bruxelles, imprimerie De Deltombe, 1857.

Digitized by Google

indicare qualsiasi valore sottratto al giornaliero commercio od ai periodici mutamenti, non è giuocoforza il riconoscere che la manomorta nella società moderna esiste forse in grado maggiore che in qualsiasi altra epoca anteriore? Essa forma attualmente, come ben osserva l'egregio Ducpetiaux [1], una parte sostanziale dell'ordinamento della società, e trovasi in istretta connessione collo sviluppo della pubblica ricchezza. Le molteplici Società anonime, i giganteschi lavori per strade, canali, ferrovie, ecc., tolgono alla coltivazione dei campi, alla circolazione, capitali immensi, che superano certamente il valore dell'antica manomorta, benchè estesissima; e nessuno certo sorge a protestare contro un tal fatto, nel quale al contrario voglionsi trovare le prove d'un vero progresso nel benessere economico della nazione.

L'usare quindi oggidì la parola *manomorta* per accennare specialmente le proprietà immobiliari delle Opere Pie, attribuendo loro tutti gli inconvenienti ed i danni che racchiudeva quella qualifica nei secoli passati, costituisce una inesattezza imperdonabile di linguaggio, massime se inserita in documenti ufficiali, quali una relazione alla Camera dei Deputati; rivela lo sforzo di chi, impotente a giustificare in sè stessa una proposta contraria al diritto comune, vuol elevare sulle memorie d'un'epoca passata a principio economico ciò che oggi altro non è che un volgare pregiudizio negato quotidianamente dalla realtà dei fatti.

La Commissione parlamentare incaricata di riferire sul progetto di legge relativo alla circolazione cartacea, e per essa l'on. Mezzanotte, non era del resto più felice nel parlare di manomorta laicale, di quello che lo fosse asserendo la minor produttività della medesima in confronto a quella dei beni di proprietà privata. All'infuori di qualche rarissima eccezione, se pur

---

[1] Vedi opera citata, pag. 56 e segg.

esiste, i terreni delle Opere Pie sono dati in affitto a capaci ed onesti agricoltori, governati con prudente solerzia; il supporre che altrimenti avvenga, e che si verifichino abusi in questa parte importantissima dell'amministrazione degli Stabilimenti di Beneficenza, varrebbe quanto avvolgere in immeritato sospetto tanti egregi cittadini, che si adoperano colle più amorevoli cure, coll'attività più indefessa al governo, alla tutela ed alla sorveglianza degli Istituti Pii. La proprietà del povero è in molte provincie, nella Lombardia certamente, all'avanguardia dei progressi e dei miglioramenti nella coltivazione dei fondi. Mentre il reddito di questi varia fra il quattro ed il cinque per cento, media normale dell'impiego dei capitali in beni stabili, essi superano ogni altra proprietà di privati cittadini nei perfezionamenti ai fabbricati, agli acquedotti, alle macchine agrarie. Sul qual proposito, a conforto delle parole nostre, ne piace riferire alcune assennate considerazioni che ci reca la bella relazione che precede i bilanci consuntivi degli anni 1868-1869 nello scorso anno pubblicati da quella importante Opera Pia che è l'Ospedale Milanese.

« È da avvertire, vi si legge, che le proprietà stabili nelle mani dei Luoghi Pii non sono ora da considerare come i latifondi di manomorta di un tempo, che, tenuti in gestione economica da Corporazioni sollecitate dal bisogno, inerti per indole, ignare dei buoni metodi di farle produrre, chiuse in sè stesse, e in disparte da quella corrente di idee che migliora ogni cosa, producevano il meno possibile, e anche la maggior parte di questo meno a mantenere gli ozii tranquilli e indiscreti degli agenti e dei fattori. Ora invece i poderi e i latifondi posseduti da questi Enti morali di Beneficenza, per il sistema delle locazioni che li affida da coltivare ad affittaiuoli intelligenti e provveduti, producono al paese tutto quello che beni simili ponno produrre in altre mani, sotto lo stimolo dell'interesse più geloso e delle buone pratiche più proficue; e producono al Luogo Pio proprietario, anche per la gara dei molti aspiranti

agli affitti, tutto quello che beni simili ponno produrre a qualunque altro signore. E anzi con questo forse di vantaggio per le terre possedute dai Luoghi Pii, che i miglioramenti vi sono anche più facili, mentre il signore proprietario, che sui suoi redditi, per quanto larghi, fa assegnamento preciso, il più delle volte è schivo di acconsentire al fittabile miglioramenti tali che in fine di locazione debbano ammettere a favore di questi un compenso largo, e a lui una diminuzione ragguardevole di rendita per quell'anno, o un diffalco di capitale non facile nei patrimonî signorili, nei quali le passività sono anche avite come il censo. Un Luogo Pio invece, che non misura i criterî di convenienza al periodo breve della vita umana, e che ha in vista sempre l'avvenire duraturo e il progredire continuo, è facile ad acconsentire ai fittabili i compensi che occorrono per le grandi migliorie, i quali poi, oltre al frutto della spesa, debbono dare in seguito un eccedente di guadagno sotto forma di rendita maggiore.

« Quei compensi sono danaro messo a frutto larghissimo. E nell'anno che si devono spendere, l'esercizio di cassa o cammina senza disagio, perchè non si avvede dell'uscita, che è tenue in proporzione al suo giro di danaro; o al disagio interinale è facilmente provveduto colle risorse del patrimonio largo e vario. »

Nè ci si faccia addebito della base presa al nostro dire; nè ci si obbietti che le impressioni nostre, influenzate dallo spettacolo della provincia in cui viviamo, non possono aver forza per dedurne considerazioni applicabili a tutt'Italia. In una parola, non ci si risponda, che se in Lombardia le cose procedono bene, e le Amministrazioni delle Opere Pie possono aversi a modello, in altre provincie i fatti sono ben diversi, per cui, trattandosi di una proposta d'interesse generale, le nostre osservazioni perdono gran parte del loro valore. Facile ci si presenterebbe la replica, e consisterebbe nell'invitare i fautori della conversione a dirci in quali condizioni trovasi la

proprietà fondiaria dei privati in quelle provincie, nelle quali appunto gli immobili delle Opere Pie offrono risultati poco soddisfacenti. Si vedrebbe che, laddove l'agricoltura langue, i poderi dei Luoghi Pii ne soffrono le conseguenze al pari di quelli dei privati, sì che dal farli passare in mano a questi nessun vantaggio verrebbe ad ottenersi, giacchè i redditi meschini dipendono da un complesso di fatti, contro i quali l'individuo non può lottare. E quando sorgesse il dì, in cui i latifondi dei privati si presentassero ovunque ricchi di splendidi risultati, il fenomeno abbraccerebbe indubitatamente anche la proprietà degli Istituti di Beneficenza. Di guisa che noi portiamo avviso, che, ove la temuta conversione s'avverasse, maggiore, in confronto degli altri, sarebbe il danno che verrebbe ai Corpi morali proprietari di tali poderi. È questione di tempo, di cui non è discutibile che la misura: ma l'epoca del risorgimento dell'agricoltura, anche in quelle località ove ora si giace prostrata, giungerà indubbiamente, e, mentre i terreni daranno più larghi frutti, noi avremo nella migliore delle ipotesi immobilizzata la loro rendita alla scarsa misura di quel reddito che offrivano quando l'alito vivificatore della crescente civiltà, i moltiplicati mezzi di comunicazione, la sicurezza pubblica, ed i perfezionamenti nell'arte di coltivare i campi non avevano ancora sino ad essi estesa la loro benefica influenza.

Questi sono fatti che nessun sofisma, nessuno sforzo rettorico può distruggere; noti da un pezzo, vengono posti in luce ogniqualvolta, nell'esercizio del sacro diritto di difesa, ciò torni necessario. Del resto, ammesso pure ed il verificarsi, nell'amministrazione di qualche Opera Pia, di alcuni inconvenienti, e la negligenza di poche nel predisporre e presentare i bilanci, non verrebbe mai da questi parziali disordini nel Governo il diritto di appropriarsi i loro beni per sopperire a necessità finanziarie. Provvedere al loro riparo, impedire che si rinnovino, ecco l'unico scopo a cui dovrebbero tendere le cure dei reggitori della nazione, ai quali la vigente legge sulle Opere

Pie accorda in tali casi le opportune facoltà [1]. I cittadini ai quali è affidato il governo delle Opere Pie sono uomini soggetti al pari di qualsiasi altro ad errare, e come vedonsi private persone mostrarsi insufficienti ed incapaci all'amministrazione dei loro interessi, così non è a far le meraviglie se in qualche caso, fortunatamente raro, il patrimonio di un Istituto di Beneficenza non è amministrato con quella sagace prudenza che sarebbe desiderabile. Quando la legge offre i rimedi opportuni, se chi dovrebbe applicarli per ufficio proprio e per riguardo all'influenza che nello sviluppo economico e morale della nazione esercitano gli Istituti di Beneficenza, adempie fiaccamente al còmpito suo, chi è maggiormente responsabile dei disordini che si verificano, l'amministratore incapace, o colui che, incaricato di vigilare, non se ne cura? Crediamo non sia necessario il rispondere.

---

[1] Vedi gli articoli 20, 21, 22 della legge 3 agosto 1862 sull'amministrazione delle Opere Pie, così concepiti:

Art. 20. Il Ministero dell'Interno invigila al regolare andamento delle Amministrazioni delle Opere Pie, ed ove occorra, anche per mezzo di speciali Delegati ne esamina le condizioni, e riconosce se vi sono osservate le leggi, gli statuti ed i regolamenti che le concernono.

Invigila pure gli Istituti indicati all'articolo 3 per l'adempimento degli obblighi assunti e per impedire ogni abuso della confidenza pubblica.

Art. 21. Quando un'Amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi agli statuti e regolamenti dell'Opera affidatale, e non compia alle obbligazioni che le sono imposte dalle leggi e dai regolamenti generali, o ricusi di provvedere nell'interesse dell'Opera, potrà essere disciolta per Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale e previo parere del Consiglio di Sato.

Col Decreto di sospensione e di scioglimento sarà provveduto alla temporanea amministrazione, e, quando ne sia il caso, alla ricostituzione della medesima a termini dell'art. 4.

Art. 22. I Prefetti e Sottoprefetti potranno in ogni tempo far procedere alla verificazione dello stato di cassa dei Tesorieri o Contabili delle Opere Pie.

Digitized by Google

VII.

La più grave delle obbiezioni che colpisce la proposta della Commissione parlamentare, e che lo stesso ministro delle Finanze, onorevole Minghetti, mostrò nelle risposte date alla Commissione medesima, di apprezzare al suo giusto valore, si è quella che nasce dal fatto, per il quale, mentre le rendite dei beni stabili seguono le vicende del prezzi, e la rendita dei prodotti del fondo ed il canone che si ritrae dal loro affitto si alza, si proporziona all'acquisto delle cose necessarie alla vita, la Rendita pubblica, una volta assegnata, mentre è invariabile rispetto al suo limite superiore, può variare rispetto all'inferiore.

È questa una verità contro la quale vanno ad infrangersi tutte le ingegnose argomentazioni avversarie, architettate per coonestare, colle parvenze d'un vantaggio alle Opere Pie, la falcidia gravissima che vorrebbesi effettuare sui loro beni.

Disconoscano pure i partigiani della conversione il continuo miglioramento delle entrate delle Opere Pie offerto dalle loro

Digitized by Google

proprietà fondiarie; asseriscano, se loro talenta, che i beni di manomorta deperiscono e non migliorano, mentre, ad udirli, colla conversione esse otterrebbero l'immediata e sicura utilità derivante almeno dalla economia delle gravi spese. La realtà contraddice queste vuote enunciazioni di dottrine ormai logore e viete, e di esse rimane solo l'impressione dolorosa che nel leggerle ora in un lavoro parlamentare destasi nell'animo, pensando come, così a cuor leggero, si osi con simili argomenti puntellare attentati all'inconcusso diritto di proprietà. Ed in vero, come ben osserva il Petitti nella citata sua opera, se vi sono certe specie di proprietà, ed alcune qualità di coltivazione, il cui reddito non è così cauto da ogni eventuale sinistro, non si può tuttavia contendere esservene altre d'un reddito stabile e continuato, che si può calcolare con certezza, senza che le spese d'amministrazione l'assorbano in gran parte, come con poca verità e meno ponderazione è malvezzo di taluni l'asserire ora, e senza che sia necessario altro provvedimento per curarne il miglior prodotto, che di concederle in affitto ad onesti e responsabili fittaiuoli. Le spese d'amministrazione e quelle di riparazione, altro dei temi degli ingiusti apprezzamenti degli avversari, sono, come i tributi, un carico del fondo, che non si può evitare e che sempre viene calcolato nell'attribuire il valore ad una proprietà. Supponiamo che la conversione diventi per legge obbligatoria: cosa avverrebbe? Tali spese sarebbero dedotte nelle singole vendite dal prezzo, e gli Istituti di Beneficenza non verrebbero a risentire vantaggio alcuno; che anzi subirebbero una riduzione che graverebbe per sempre nella stessa misura sul loro patrimonio, mentre con una savia ed intelligente amministrazione esse possono scemarsi, o quanto meno rendersi produttive, col contribuire ad aumentare i prodotti.

Interessanti dati statistici ci fu dato raccogliere da parecchi Istituti di Beneficenza a suffragio di quanto andiamo esponendo. Ci limitiamo a riferirne alcuni, giacchè gli è questa

una tesi, che per gli studiosi delle discipline economiche non ha bisogno di grandi dimostrazioni, incominciando ad accennare quelli offerti da un'amministrazione che ci è nota in ogni più piccolo particolare, quella di una delle principali Opere Pie del Regno, i Luoghi Pii Elemosinieri di Milano, amministrati dalla locale Congregazione di Carità. Le cifre che esponiamo distruggono la maggioranza delle asserzioni racchiuse nei brevi periodi della relazione della Giunta parlamentare sull'argomento. Esse non rappresentano, è vero, tutta la proprietà fondiaria di quel Corpo morale, il cui patrimonio in beni stabili toccava al 31 dicembre 1872 la cospicua somma di L. 17,223,672. 94. Bastano però a rivelare, colle altre notizie che riferiremo, quanto inesatte siano le affermazioni dell'onorevole Mezzanotte, ed a dimostrare, coll'eloquente semplicità dei numeri, come invece i beni delle Opere Pie, anzichè deperire, migliorino, e come, a fronte di tali risultati, irrisoria diventi qualsiasi economia che potesse sperarsi nelle spese di amministrazione.

Nell'anno 1825, *trentasei* poderi dell'Opera Pia suaccennata, della complessiva superficie di pertiche censuarie 63,147. 17, pari ad ettari 4133,1339, presentavano un reddito di L. 448,012. 83. Questa somma aumentò gradatamente a L. 565,007. 34 nel 1844, a L. 626,016. 55 nel 1851, a L. 683,990. 28 nel 1861, a L. 748,469. 38 nel 1871, a L. 764,486. 92 nel 1872, finalmente a L. 817,139. 82 nel 1873, sì che ben puossi affermare che il reddito di quei poderi in un periodo di quarantotto anni raggiunse quasi il doppio di quel che era prima.

Accenniamo altri esempi.

L'Albergo dei poveri di Genova dai suoi beni stabili urbani otteneva nel 1834 un reddito di L. 19,273: attualmente gli stessi beni rendono la somma di L. 57,133, offrendo un aumento di annue L. 37,870.

Le Opere Pie amministrate dalla Congregazione di Cremona nel 1822 ritraevano dalla loro proprietà fondiaria l'annuo reddito di L. 388,166. 31. Attualmente tale cifra ascende a L. 522,272. 12.

I fondi rustici posseduti dalla Congregazione di Carità di Piacenza, che nel 1861 offrivano una rendita complessiva di L. 34,067. 41, nel 1871 ne davano 40,612. 85.

Il Pio Istituto di dotazione della SS. Annunziata in Roma, amministrato da quella Congregazione di Carità, dal 1825 al 1873, per il continuo aumento ottenuto dai redditi dei propri beni stabili, potè in quest'ultimo anno elargire in beneficenze la cospicua somma di L. 135,770, mentre nel 1825 ne avea erogate soltanto 40,000 (1).

Le Opere Pie del Comune di Bitonto nella provincia di Bari videro le loro rendite, che nel 1843 ascendevano complessivamente a L. 6,670. 47, salire nel 1873 a L. 15,071. 64.

Il Monte della Misericordia di Napoli, che nel 1844 vantava da' suoi beni immobili un reddito di L. 122,244. 83, nel 1873 otteneva la cospicua somma di L. 226,995. 12!

L'Ospedale di S. Matteo in Pavia dai ventotto poderi, della complessiva superficie di circa ettari 3607, da esso invariabilmente posseduti dal 1825 al 1873, ritrae ora un reddito di L. 844,999. 67, mentre nel 1825 non riusciva a realizzare che sole L. 337,868. 72 (2).

E questa legge di progressivo costante aumento dei redditi offerti dalle proprietà immobiliari è legge generale, che abbraccia ogni paese, ed è in ogni paese del pari riconosciuta. La relazione amministrativa dell'esercizio 1855, pubblicata dalla Direzione dell'Assistenza Pubblica di Parigi e da noi più volte citata, ci informa come, ad onta di numerose vendite, i beni

---

(1) Vedi la Memoria dell'avv. Quirino Querini, membro della Congregazione di Carità di Roma, *Sulla Conversione dei Beni immobili delle Opere Pie*, pag. 24, Roma, tip. Pallotta, 1874.

(2) Vedi la bellissima memoria: *L' Ospedale di S. Matteo di Pavia e la proposta di conversione degli Immobili delle Opere Pie*, redatta dal cav. Lanfranchi, segretario capo di detto Spedale, e resa per le stampe di pubblica ragione per cura di quel Consiglio Ospitaliero.

Digitized by Google

urbani ad essa appartenenti videro il loro reddito salire dalle L. 43,003, che offrivano nel 1845, a L. 482,357 nel 1855. Maggiori risultati metteva poi in luce relativamente ai prodotti dei fondi rustici posti quasi tutti nel dipartimento della Senna e nei dipartimenti circonvicini. Nello spazio di cent'anni il loro reddito s'è complessivamente quadruplicato: sovra trentun poderi, cinque l'hanno sestuplicato, sette quintuplicato. Vedremo più avanti come, in un secolo, lire cento di rendita sul Debito dello Stato siensi a poco a poco ridotte a quindici (1): il reddito invece di lire cento offerto dalle proprietà immobiliari è nello stesso periodo di tempo aumentato a lire quattrocento; di guisa che la differenza fra il prodotto dei due cespiti di rendita ad un secolo circa di distanza è rappresentata dalla cifra che corre fra il quindici ed il quattrocento. Restringendo le osservazioni ad un periodo di tempo relativamente più breve, in ventiquattr' anni, quanti ne corrono, cioè, dal 1849 al 1855, dai sette poderi di S. Waast, Morangis, Compans, Eve, Brie-Comte-Robert, Grigny e Gonesse, il citato documento ci informa che quell'amministrazione ottenne, per seguite rinnovazioni dei contratti d'affitto, un aumento di rendita del trentuno per' cento

Nè qui è tutto. Un ultimo esempio merita d'esser ricordato. L'Ospedale degli incurabili di Parigi cambiò, nel 1651, 4,968 lire di rendita da mutui a privati cittadini, nel podere di S. Jobert posto nel dipartimento della Saona e Marna, della superficie di ettari 184.92.71. Esso, al momento dell'operazione, rendeva tremila seicento lire e due moggia di grano. Nel 1855 venne affittato per un prezzo, che produce all'amministrazione una rendita nitida di L. 18,540, cinque volte superiore a quella del 1651. Ora, se l'Ospitale parigino degli incurabili fosse stato fedele all'antico suo reddito delle L. 4,968, chi sa quali vicende

(1) Vedi avanti pagina 75.

e diminuzioni avrebbe potuto subire. Nel caso più favorevole, sarebbe rimasto stazionario. Ora si faccia pur larga parte alle spese d'amministrazione, le quali del resto non superano quelle che gravano la proprietà dei privati, e rimarrà pur sempre una cifra tale di aumenti da rendere superflua qualunque parola diretta a dimostrarne l'importanza. Ed in vero, se la convinzione espressa oggi dall'onorevole Commissione parlamentare sull'utile sicuro, per gli Istituti di Beneficenza, della conversione in Rendita pubblica dei loro beni stabili, fosse negli scorsi anni penetrata nell'animo dei legislatori, e l'avessero compiuta, i Luoghi Pii Elemosinieri di Milano e l'Ospedale di San Matteo in Pavia ad esempio, per le terre a cui abbiamo limitato i calcoli riferiti, avrebbero ricevuto in Rendita pubblica, i primi le L. 448,912. 83, il secondo le Lire 337.868. 72 sovraccennate. Tali somme di reddito annuo sarebbero rimaste immutate sino all'epoca in cui venne estesa agli interessi del debito dello Stato l'imposta di Ricchezza mobile; ed oggi esse si troverebbero colpite da questa tassa nella misura del 13. 20 %, che è quanto dire ridotte la prima a L. 389,656. 34, la seconda a L. 293,270. 05, mentre, per l'avvenuto graduale aumento nei prezzi dei vari generi di prima necessità e per la diminuzione del valore del denaro, maggiori sono le risorse delle quali quelle Opere Pie abbisognano.

Contrapponiamo ora a così splendidi risultati quelli che ci ricorda la storia di vicende subite dai redditi di alcuni Istituti di Beneficenza, che aveano parte del loro patrimonio in titoli di pubblico credito, od affidata ad altri enti che non erano proprietà immobiliari. Qua e là ne abbiamo già fatto cenno nel nostro lavoro; ora riferiremo sul grave argomento alcune notizie speciali che, a nostro avviso, costituiscono uno dei più poderosi argomenti per distruggere le illusioni, alle quali incautamente si danno in braccio molti dei fautori della conversione.

Nella città di Milano, il Luogo Pio Trivulzio, in proprio, e

Digitized by Google

per altre Opere Pie in esso concentrate, concorse per milanesi L. 411,500, calcolate fior. 121,925. 55 pari ad it. L. 316,104, 21, al prestito di 900,000 fiorini, richiesto nel 1788 dall'in allora Governo austriaco, che reggeva quella provincia. Con editto 12 aprile 1802, in sostituzione delle cartelle originariamente rilasciate per quel prestito, vennero dallo Stato date tante obbligazioni ammortizzabili per estrazione, ammesse a godere frattanto un interesse, in parte del 4 %, in parte del 4 ½, ed in parte del 5. Più tardi, per decreto del 20 febbraio 1811, tali interessi vennero ridotti alla metà. Effettuate le promesse estrazioni, queste, invece della restituzione del capitale, produssero il solo effetto di ricondurre l'interesse alla misura originariamente stabilita. Siccome però i pagamenti relativi erano sempre fatti in valuta di Vienna, e le somme da esigersi erano sottoposte ad una tassa speciale, che veniva ad assottigliarle, eravi sempre una perdita fra il valore vero delle banconote, colle quali era effettuato il pagamento, e quello che se ne otteneva cambiandole in lire italiane, ed a tutto ciò aggiungevansi le spese di riscossione: così il Luogo Pio, nel 1866, non otteneva da quell'ingente capitale che il reddito di L. 5,401. 95, tanto che, superiormente autorizzato, s'indusse a tentare la vendita di quello sgraziato valore, ottenendone un capitale di L. 135,945. 18, che, messo a raffronto colla somma di L. 316,104. 21, originariamente impiegata, lasciò uno scoperto a danno dell'Opera Pia di L. 180,159. 07.

Abbiamo già fatto cenno del triste destino degli Istituti di Beneficenza veneti, che aveano affidati i loro capitali alla Zecca di quella Repubblica; ora possiamo qui aggiungere un cenno sulla sorte toccata al patrimonio del povero nella città di Genova, per le infauste vicende del Banco di San Giorgio, dove erano depositate le somme dello Stato e la maggior parte di quelle appartenenti alle Opere Pie, somme che, per dura necessità di guerra, dovette quel Senato manomettere, per soddisfare, nel 1746, le avide brame del generale austriaco Botta, che

Digitized by Google

avea imposta alla vinta città una straordinaria contribuzione di L. 25,000,000 [1]. Il danno sofferto in conseguenza di tali rovesci dai Luoghi Pii di Genova e che risultò dalla liquidazione operata nel 1814, sall a due terzi circa del capitale che essi aveano depositato al Banco stesso.

Nè minori perdite risentono ora gli Istituti di Beneficenza che, nella seconda metà dello scorso secolo, furono obbligati ad allivellare i loro beni immobili. Nella stessa città di Milano esiste, per accennare ad un caso, l'Opera Pia Puricelli, fondata sino dal 1669, per doti a povere nubende ed assegni a' poveri della discendenza del testatore. Amministrata in origine dalla Confraternita di Santa Maria della Pace, in omaggio alle leggi imperiali del 1777, con istromento 15 aprile di detto anno, rogato Sarbagnoli, allivellò per l'annuo canone di mil. L. 4,050, pari ad it. L. 3,575. 16, il più importante dei due suoi poderi posti in vicinanza della città, dell'estensione di pertiche censuarie 400, e nel 1779, per l'annuo canone di mil. L. 1,110, pari ad it. L. 846. 79, l'altro di pertiche censuarie 99; più tre case poste in Milano; di guisa che, sul principio del corrente secolo, da tutti questi diretti dominî ritraeva, oltre gli eventuali laudemî, un annuo reddito di mil. L. 7,245, pari ad it. L. 5,527, 03. Attualmente, essendosi gli utilisti affrancati dai canoni loro dovuti colle norme prescritte dalla legge 15 gennaio 1864, la Causa Pia vede la propria rendita, che coi laudemî capitalizzati all'atto dell'affrancazione supera di poco le L. 5,527. 03, diminuita dall'imposta di ricchezza mobile, e ridotta quindi a sole L. 4,797. 46, mentre il podere delle pert. 400 fu in questi ultimi anni oggetto di contratti di vendita, che gli attribuirono un valore di ben L. 162,000, e l'altro podere può valutarsi non meno di L. 30,000. Si ponga mente ora al valore attuale delle tre case

---

[1] Vedi *Statistica delle Opere Pie della Liguria*, pag. 6. Firenze, tip. successori Le Monnier, 1868, e la citata opera del conte Petitti, pag. 209.

allivellate, e lo si ponga a paragone con quello che tali stabili aveano negli anni 1776 e 1777, quando furono allivellati, e senza maggiori commenti, dal complesso di questi raffronti, chiaro emergerà l'immenso danno venuto a quella Causa Pia dalla trasformazione che dovette far subire al proprio patrimonio.

Dopo sì evidente dimostrazione, è egli ancor possibile il parlare degli utili che le Opere Pie trarrebbero da una conversione dei loro beni stabili in Rendita pubblica? Affidiamo alla coscienza dei propugnatori della conversione gli esempî citati e le cifre esposte, alle quali la gran maggioranza delle Amministrazioni degli Istituti di Beneficenza può aggiungere le proprie: se dal Parlamento si vorrà accogliere la formulata inconsulta proposta, non si venga almeno a parlare di utili sicuri. La possidenza immobiliare, regolata dalla legge, è per le Opere Pie questione di vita, non conviene dimenticarlo: essa costituisce il solo patrimonio, che possa andar esente dalle vicissitudini dei tempi, e che ben governato offra ai Corpi morali, di lor natura perpetui, fra i varî impieghi di capitali, incontestabili vantaggi.

Digitized by Google

VIII.

Nell'accennare che abbiamo testè fatto alla grave obiezione, che vien mossa a qualsiasi progetto di conversione dei beni immobili delle Opere Pie, e nasce dal continuo graduale aumento dei redditi della proprietà stabile, abbiamo omesso di discorrere del riparo che i fautori della proposta presentano per distruggere le conseguenze di quell'assioma economico. Necker, nel famoso editto del 14 gennaio 1780, già da noi citato, il De Gasparin, ministro dell'interno in Francia, nella relazione al Re del 5 aprile 1837, ammisero il principio d'una riserva per compensare il deprezzamento dei valori mobiliari. Il Consiglio di Stato francese in varie deliberazioni mostrò di voler far suo tale sistema, ed oggidì è regola generalmente adottata dal Governo di quella nazione, per la quale lo stesso decreto che autorizza la vendita d'un immobile appartenente ad Opere Pie accorda contemporaneamente la facoltà di accumulare un decimo almeno delle rendite che verranno ottenute

Digitized by Google

dall'impiego del prezzo ricavato dalla vendita (1). Lambrechts, già ministro della giustizia in Francia nel 1797, poi senatore, disponendo d'ogni suo avere a favore dei poveri di religione protestante, prescrisse che la metà dei redditi dell'Opera Pia da lui per tal modo istituita venisse ogni anno capitalizzata. Parigi nel suo bilancio della pubblica assistenza avea nel 1856 una rendita di L. 127,116 soggetta alla precauzionale misura della capitalizzazione.

In Italia tale provvedimento è generalmente ignorato; nè, convertito uno stabile in Rendita pubblica, il pensiero del possibile deprezzamento del capitale trattiene gli amministratori dei Corpi morali dal disporre interamente del nuovo reddito, per lo più maggiore all'antecedente. Ciò è male, e noi vorremmo, nell'interesse degli Istituti di Beneficenza, che tale misura di prudenza venisse spontaneamente adottata prima che fosse imposta per legge.

Se il rimedio però è utile in molti casi, si appalesa tuttavia per sè stesso insufficiente a scongiurare i pericoli del confinare un intero e vasto patrimonio in un cespite solo, assicurato sul Gran Libro del Debito pubblico. A tener desta la diffidenza, rimane sempre il gravissimo scoglio, che mente umana non riuscì sin qui a superare, dovuto alla mancanza di seria garanzia della sicurezza di tale impiego. Nelle quistioni economiche il sentimento e la poesia vanno dimenticate: lo Stato è un debitore al pari di qualsiasi altro, e che forse più d'ogni altro vede la fortuna sua instabile, in balia continua del capriccio, soggetta alle maggiori perturbazioni. Ora, per quanto solide siano le basi finanziarie d'una nazione, non è nuovo il caso, e lo vedremo più avanti (2), che il Governo sia costretto d'imporre ai suoi creditori condizioni diverse dalle originarie; ed alle riduzioni d'interesse, alle eventuali distruzioni del Libro

(1) V. il *Compte moral administratif de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.* - Exercice 1855 - già citato.

(2) V. pag. 75 e seg.

Digitized by Google

del Debito pubblico certo non può offrir guarentigia alcuna la parziale capitalizzazione dei redditi.

Contemporaneamente non convien obliare un altro grave pericolo per le Opere Pie, che accompagna il possesso di Rendita mobiliare, intendiamo la facilità d' alienarla e disfarsene. Mentre per uno stabile occorre una lunga procedura, e non sempre presentasi chi voglia divenirne acquisitore, la Rendita pubblica, appena ottenuta la superiore approvazione, si realizza senza difficoltà alcuna. Essa offre un facile mezzo per procurarsi pronte risorse; ne possono incautamente abusare gli amministratori, rivolgerle ad altri scopi i reggitori d'un Governo rivoluzionario per quanto breve; finalmente, come ben dice il Petitti, presenta occasione che se ne sprechi il prodotto in ispese di lusso (1). Tutto ciò non può accadere dei beni stabili: la stessa Convenzione del 1793 non riuscì ad alienare quelli che avea incamerati, e parte ne restituì, perchè invenduti, agli originari proprietari. Non difficile riesce quindi, anche esaminata la quistione sotto questo speciale punto di vista, il conchiudere, essere per gli Istituti di Beneficenza più d'ogni altra sicura e ricca dei migliori risultati la proprietà immobiliare.

---

(1) Vedi Opera citata, pag. 191.

Digitized by Google

IX.

Gli argomenti che ora abbiamo addotti, benchè fra i più potenti e d'incontestabile evidenza, non sono del resto i soli che le più savie dottrine economiche offrano contro l'asserita utilità di compenetrare in un solo ente tutto l'avere dei Corpi morali.

È massima elementare d'ogni prudente amministrazione il non adottare un unico impiego di capitali, e tanto più quando esso dovesse consistere nella Rendita pubblica, ente più d'ogni altro soggetto alle peripezie che non di rado accompagnano i Governi. Al qual proposito ne piace soggiungere, coll'egregio avv. Drago, autore di un pregevolissimo lavoro contro la conversione [1], che, « se pertanto egli è antica e sicura norma di retta amministrazione l'impiegare il capitale in rendite diverse, affinchè dalla perdita dell'una di esse si risenta il mi-

[1] Considerazioni sopra l'alienazione dei beni immobili appartenenti alle Opere Pie, Genova 1874.

Digitized by Google

nor danno possibile, egli è indubitato che sarà savio provvedimento il non investire il capitale delle Opere Pie per intiero ed esclusivamente nella rendita mobile; bensì lasciarne una larga parte impiegata in rendita fondiaria. Imperocchè, come dice saviamente il Pandolfini, mai nè rapine, nè fuoco, non le saette, i tuoni, non l'ira di Dio ti priva della possessione. Se questo anno vi cade tempesta, se molto piove, se molto gelo, se venti o caldo, o secco corrompono o riardono le sementi, seguita poi un altro anno migliore fortuna, se non a te, a' figli tuoi (1).

« La divisata alienazione de' beni stabili posseduti dalle Opere Pie, affine di convertirne il prezzo in rendita mobile, non è un provvedimento da buon padre di famiglia, poichè, se la rendita mobile ha l'apparenza d'un impiego più lucroso e di più facile riscossione, nulladimeno è più oscillante, senza che il capitale sia più sicuro. « Le sol, scrive Rossi, par sa stabilité, seconde « nos pensées d'avenir, offre une base à nos projets, et une ga- « rantie de durée; tandis que la richesse mobiliaire se montre « aussi fragile et fugitive que nos organes, notre santé, notre « vie materielle; la terre seule nous semble immortelle comme « notre âme (2). »

Ora, quello che nessuno dei nostri uomini di Stato, dei cittadini, farebbe per la sua particolare fortuna, lo si suggerisce, si osa provarlo come spediente vantaggioso al patrimonio dei poveri! Ma, e come non balena al pensiero l'atroce dubbio che, indipendentemente dalla buona fede del Governo e dalla solidità dello Stato, possa forse accadere in un avvenire più o meno lontano, giacchè trattasi di Corpi morali per lor natura perpetui, che quanto la storia ci rivelò d'altri tempi venga a riprodursi? E se per una guerra lunga e disastrosa l'Erario pubblico dovesse, nella meno grave delle ipo-

(1) *Trattato del governo della famiglia*, § IX.

(2) *Cours d'économie politique*, Troisième leçon, deuxième partie.

tesi, sospendere il pagamento degli interessi semestrali del suo debito, a quali fonti attingerebbero gli Ospedali, gli Orfanotrofi, i Ricoveri, e tutte le multiformi Istituzioni di Beneficenza, che il genio dell'umanità ha fatto sorgere a gloria della patria nostra, i mezzi per continuare nella pietosa opera loro? E se un giorno si troveranno sprovvisti di reddito, chi provvederà alle migliaia di miseri, che per essi soltanto campano la vita? A cosa riducesi, anche lasciando in disparte ogni idea di giustizia, ogni elementare concetto del diritto di proprietà, lo sperato vantaggio dell'oggi, di fronte alla grave iattura che in un possibile avvenire potrebbe colpire il paese? Quella gran dispensiera d'ammaestramenti che è la storia, non ci informa come nel 1720, in seguito ai disastri finanziari che tennero dietro all'applicazione del sistema di Law, la Francia abbia ridotto alla metà gl'interessi del debito dello Stato, e come questa metà sia stata ridotta ad un terzo nel 1797, e questo terzo a nove decimi nel 1852? Per tal modo una rendita di cento franchi nel 1720 trovasi oggi ridotta a soli quindici, ed il resoconto annuo amministrativo pubblicato dall'Amministrazione generale dell'assistenza pubblica di Parigi per l'anno 1855, ricordando tali riduzioni, soggiunge che quella dell'anno 1797 tolse ai poveri di quella capitale un milione e duecentomila franchi di reddito, quella del 1852 centonovantamila.

Ma non andiamo tant'oltre. Ricordiamo solo come non convenga far a fidanza con qualsiasi lusinghiero risultato ci fosse oggi dimostrato possibile, sicuro dai fautori della conversione; le promesse son tanto facili a farsi quanto a dimenticarsi. Quando nel 1862 si discusse il progetto di legge per l'affrancazione dei censi e livelli dovuti ai Corpi morali, non dichiarò solennemente il ministro delle Finanze d'allora, l'onorevole Sella, che col progetto da esso patrocinato intendeva *che la rendita del Corpo morale fosse allo stesso interamente conservata?* Or che avvenne? Non trascorsero molti anni, ed

il reddito dato in sostituzione trovossi falcidiato dall'imposta di Ricchezza mobile prima dell'otto e ottanta centesimi ogni cento lire, poi del tredici e venti, a tutto danno delle Opere Pie, che non l'avrebbero pagata sui canoni livellari, esenti per legge.

Formuliamo ora un'altra ipotesi, pur troppo facile ad avverarsi, quella che, per un'epidemia, per uno straordinario rincaro dei viveri, un Istituto di Beneficenza, per non mancare al suo scopo, abbia bisogno di procurarsi con un imprestito qualche risorsa straordinaria. Come potrà garantire il proprio sovventore? Si risponderà con un annotamento su alcuno dei certificati di Rendita da esso posseduti. Ma ne sarà pago il creditore? o non sarà invece maggiormente probabile che, quasi a compenso, si chiedano interessi favolosi, o che nessuno si presti a mutuar somme in tali condizioni, notoria essendo la reluttanza a consentire prestiti non guarentiti da ipoteca su beni stabili?

L'onor. avv. Drago riassume egregiamente i moltiformi pericoli che accompagnerebbero la conversione in Rendita pubblica del patrimonio immobiliare dei Luoghi Pii. L'egregio scrittore genovese afferma anch'esso, che la Rendita sul Debito pubblico, indipendentemente dalla stabilità del Governo e per circostanze politiche impreviste, può andar soggetta a cinque fasi più o meno funeste, e cioè alla provvisoria sospensione d'interessi; ad un'interruzione di pagamento dei medesimi; alla loro riduzione; alla riduzione del capitale; infine ad una bancarotta. Ognun vede come tutti i cinque casi sieno pregiudizievoli al buono e regolare andamento economico delle Opere Pie.

Nel primo, come nel secondo, esse dovrebbero sospendere le loro funzioni con grave danno dell'umanità, o contrarre imprestiti, se volessero continuarle; e, contratti che fossero, dovrebbero pagarne gli interessi, e, nel caso d'interruzione, far fronte agli interessi non meno che al capitale; lo che è facile scorgere di quanto danno sarebbe cagione.

Digitized by Google

Nel caso in cui si facesse luogo ad una riduzione d'interessi del Debito pubblico, l'Opera Pia si troverebbe ad un tratto gravemente dissestata nelle proprie finanze e nel proprio regime economico; diminuiti gli interessi, sarebbe forzata a ridurre bruscamente a minori proporzioni i suoi benefizi od a ricorrere a rovinosi imprestiti, che probabilmente non potrebbe estinguere. Dovrebbe poi rinunziare alla speranza di migliorare la propria condizione finanziaria, mentre, per qualunque crisi, tale lusinga non le verrebbe mai tolta se possedesse beni immobili.

Quando poi venissero ad essere ridotti i capitali, non è necessario di spendere parole per dimostrare il danno e quale sarebbe stato l'utile che l'Opera Pia avrebbe ricavato dal seguire i consigli di colui il quale, col magnificare con tanta insistenza l'utilità dell'investimento dei capitali sul Gran Libro, avrebbe finito da *buon padre di famiglia* col pregiudicarne gravemente gl'interessi economici.

Dell'ultimo caso non importa quasi il parlare. Quando ciò si avverasse, le Opere Pie sarebbero del tutto rovinate; migliaia e migliaia d'infelici del tutto derelitti. Ciò che ai privati riescirebbe soltanto fonte di miseria, agl'Istituti di Beneficenza produrrebbe la morte. Ed invero i Pii Istituti si troverebbero in assai peggiori condizioni dei primi, poichè, mentre questi all'avvicinarsi d'una crisi politica, vendendo i propri titoli, eviterebbero in parte il sovrastante danno, quelli nol potrebbero in alcun modo e dovrebbero subirne tutte le tristi e dannose conseguenze. Ora, se è prudenza e dovere d'un buon padre di famiglia l'evitare tutto ciò che può pregiudicare la prosperità del patrimonio affidato alle sue cure, nol sarà per chi dee tutelare gl'interessi dell'umanità, l'esistenza di tante Opere Pie, onore e gloria della patria nostra? Se un individuo cade in miseria, può col sudore della propria fronte, col lavoro intellettuale o materiale, procacciarsi altrimenti un mezzo di sostentamento, senza ch'egli trovisi ridotto a morir di fame. Ma un'Opera Pia, che in un istante vede inaridire

Digitized by Google

la sorgente della sua vitalità, come potrebbe ella mai sussistere? Sarebbe costretta a cessare dalle sue benefiche e umanitarie funzioni, cacciar sulla strada i ricoverati, chiudendo loro la porta finchè una mano benefica non venisse a fornirle nuovi mezzi d'esistenza. Ed il massimo della sventura sarebbe che gli Istituti di Beneficenza cesserebbero dallo spargere i loro caritatevoli soccorsi appunto in quei luttuosi e critici momenti, ne' quali, per le crisi politiche o finanziarie, la società ne avrebbe più imperioso bisogno. Pur troppo, osservava il senatore Lanzi, allorchè discutevasi la legge sulle Opere Pie, a fianco dello sviluppo della pubblica ricchezza si manifesta crescente il pauperismo, e non vi è parte dell'Italia per ben dotata che sia di benefiche istituzioni, che possa credersi abbastanza ricca per provvedere a tutti i bisogni della sofferente umanità (1). A fronte delle fasi sopra enunciate e delle funeste conseguenze che le accompagnerebbero, chi vorrà sostenere essere secondo i dettami d'una sana ed avveduta amministrazione il porre l'esistenza delle Opere Pie in balìa d'una crisi politica o finanziaria?

Le Opere Pie, destinate a soccorrere e sollevare la misera umanità, devono avere un'esistenza perenne, perchè in ogni contingenza ed epoca possano spargere su di essa i loro benefici influssi. La loro amministrazione dev'essere organizzata in guisa da renderle ferme e stabili contro le crisi sociali, pari a torre che non crolla giammai la cima per soffiar di venti. Quando fosse diversamente, mancherebbero al loro fine, e proprio nei giorni più difficili per la società. Pertanto nè gli amministratori, nè i tutori di esse debbono permettere che, per tener dietro ad un abbagliante vantaggio attuale, si sacrifichi l'avvenire, e si corra manifesto rischio di lasciare l'umanità sventurata senza l'aiuto più potente nelle difficili prove della vita (2).

(1) Atti del Senato, tornata del 28 luglio 1862, n. 296.

(2) Drago, Memoria citata, pag. 15 e segg.

Digitized by Google

X.

L'onorevole Ministro delle Finanze, nelle risposte date alla Commissione parlamentare, non si diffuse, com'era naturale, sulle modalità, secondo le quali gli parrebbe doversi effettuare la conversione, od almeno la relazione dell'onor. Mezzanotte nessun lume reca in proposito. Se le vendite venissero lasciate eseguire dalle stesse Amministrazioni delle Opere Pie, senza determinazione di tempo, mano mano che se ne presentasse l'opportunità, e con piena libertà sulla scelta dei modi d'impiego delle somme che si verrebbero ad ottenere, minore certamente sarebbe il danno che la causa del povero verrebbe a risentire. Ma tale ipotesi non è presumibile, giacchè male conciliasi cogli urgenti bisogni dello Stato. Non rimane quindi che l'altra, delle vendite eseguite per mezzo di qualche Società, oppure direttamente dal Governo, com'è già stato praticato per i beni demaniali ed ecclesiastici.

Nè maggiormente estendesi la relazione della Commissione stessa sul sistema che s'intenderebbe d'adottare per istabilire

Digitized by Google

la Rendita da consegnarsi alle Opere Pie. Non è nostra intenzione l'addentrarci ora in un labirinto d'ipotesi che a nulla approderebbero di concreto. Ed è questa la ragione per cui non teniamo calcolo delle cifre esposte dall'onorevole Griffini, il tenace sostenitore della conversione, nelle sue lettere al giornale il *Diritto*, da noi già accennate. Dall'avere però l'onorevole Minghetti dichiarato che per la conversione rimarrebbe a favore dello Stato l'importo della differenza fra il valore reale e il valore nominale della Rendita, può con una certa sicurezza dedursi che sarebbe in animo del Governo, voltachè il vago progetto dell'oggi divenisse un concreto schema di legge, di proporre di consegnare in Rendita al valor nominale il prezzo ottenuto dalla vendita delle varie proprietà immobiliari.

Questo fatto, ove si avverasse, aggraverebbe viemaggiormente il danno che minaccia gli Istituti di Beneficenza, giacchè nessuno può ora presumere qual'è la Rendita che, seguíta l'operazione, rimarrà loro. È verità economica che i prezzi degli oggetti in commercio variano in ragione della domanda e dell'offerta. Ora, si getti d'un tratto sul mercato la massa enorme dei beni stabili delle Opere Pie, e ne avverrà che le meglio dotate, che sono chiamate a soccorrere a maggiori miserie, si troveranno esposte a rilevanti riduzioni nelle loro entrate. Per quanta fede si possa avere nella potenza del capitale e del risparmio fra noi, non si può venir certo tacciati d'esagerazione se, dopo le vendite dei beni demaniali e di quelli provenienti dall'asse ecclesiastico non ancora compiute, i danni degli esagerati premî sui valori bancarî di recente creazione, i mancati o scarsi raccolti delle ultime annate, dubitisi di non trovare in condizioni normali la copia di capitali necessarî agli acquisti. Ed in questo dubbio ci rafferma vieppiù la circostanza di fatto, che porremo in luce più innanzi, per la quale i beni che verrebbero alienati non trovansi equamente suddivisi nelle varie provincie del Regno, bensì raggruppati attorno a questa o quella città, sicchè in un solo

circondario si verificherà spesso il caso di dover porre agli incanti tale una quantità di terreni da riescir impossibili vendite ad eque condizioni. Nella provincia di Milano, a mo' di esempio, ben cinquecentomila pertiche censuarie, pari ad ettari 32,719, trovansi possedute da Corpi morali destinati al sollievo dell'umanità sofferente. Com'è possibile lo sperare di ottenere prezzi che valgano a conservare alle varie Opere Pie le attuali loro rendite? E ciò senza tener calcolo degli abusi che pur troppo qualche volta verificansi nei pubblici incanti, e di tutte le altre circostanze che contribuiscono spesso a ridurre ben meschini i risultati delle aste.

Nè qui stanno tutte le tristi conseguenze della temuta conversione, chè un'altra, e certa, minaccia di falcidiare, all'infuori dell'esito delle vendite, i redditi attuali degli Istituti Pii. Venditori e compratori nel determinare i prezzi tengono calcolo, oltrechè delle spese per l'amministrazione e per le riparazioni necessarie, anche delle imposte che gravano i poderi, e le deducono dal reddito per istabilire il valore capitale. Ne viene che la Rendita pubblica al valore nominale che lo Stato darebbe in compenso alle Opere Pie, mentre si troverebbe già diminuita dalla somma rappresentante l'ammontare capitalizzato delle imposte, verrebbe poi a subire una nuova riduzione per quella di Ricchezza mobile del 13. 20 per cento che l'aggrava, e per i compensi e le pensioni devolute agli attuali impiegati delle Opere Pie, che non potrebbero venir privati ad un tratto dei loro emolumenti. Così gli Istituti di Beneficenza sarebbero due volte colpiti dai pubblici tributi, di guisa che, anche non calcolata, perchè temporaria di sua natura, la maggiore spesa pei funzionari, indubitatamente gli odierni loro proventi per questo solo fatto verrebbero a risentire notevole nocumento, mentre, d'altra parte, grave danno incoglierebbe del pari la proprietà dei privati cittadini, che da questa concorrenza troverebbero chiuso il mercato a qualsiasi equa realizzazione delle loro proprietà.

Digitized by Google

Almeno i vantaggi sperati per il pubblico erario compensassero sì gravi squilibri economici; ma, pur troppo, la conversione, ove venisse attuata, oltre al metter in pericolo le sorti future degli Istituti di Beneficenza di cui la società maggiormente ha bisogno, al costituire una vera ingiustizia per la disuguaglianza del contributo che per tale via sarebbero chiamate a versare nelle casse dello Stato le varie Provincie italiane, non riuscirebbe neppure a quell'aiuto serio, efficace, che tutti desideriamo venga recato alle finanze nazionali, ed il saggio statistico, che esporremo più innanzi, è la più forte ragione che viene a confermarci in tale avviso.

Con tutto ciò non osiamo negare che per un certo numero di Opere Pie, ed in alcuni casi specialissimi, la conversione possa riescire una misura vantaggiosa; ma le modalità, l'epoca e le condizioni non potrebbero venir lasciate che all'arbitrio loro. È fatto incontestabile che, in tesi generale, la proprietà immobiliare è più solida ed ha un avvenire avanti a sè. È pure incontestabile che la maggioranza degli Istituti di Beneficenza trasforma continuamente il suo patrimonio. Ora, come ben osservava quell'ottimo periodico che è il *Journal des Économistes*, nel pronunciarsi avverso al provvedimento bandito nella nota circolare del generale Espinasse, è egli cosa prudente l'accelerare tale tendenza? Si ottenga pure al momento un maggior reddito; potrà questa dirsi un' operazione utile agli interessi delle Opere Pie? Dimentichiamo per un istante i seri timori d'una diminuzione degli interessi dei certificati del Debito pubblico per imposte, riduzioni od altro: non potremo disconoscere però che v'è un' altra specie di ammortamento parziale, che non dipende da volontà o capriccio di uomini o di avvenimenti, e che cionnullameno è il più potente, l'ammortizzazione del tempo. Il calcolo più moderato, quello di Necker nel 1780, la portava ad un decimo per quarto di secolo; in altri termini, nel corso più ordinario delle cose lo Stato ammortizza un decimo del suo debito in numerario

in 25 anni per il solo effetto del deprezzamento della moneta. Che avverrà se tale ammortizzazione s'avesse ad effettuare sotto l'impressione della scoperta di una grande nuova miniera d'oro?

Un membro dell'Istituto, il signor Carlo Lucas, quello stesso egregio cittadino una lettera del quale a favore dell'abolizione della pena di morte fece, non è guari, come voto di rispettata autorità il giro dei periodici italiani, in una sua memoria letta il giorno 27 gennaio 1855 all'Accademia di Scienze Morali e Politiche di Parigi, mise in rilievo le conseguenze che a suo avviso verrebbero agli Istituti di Beneficenza dall'adozione della propugnata trasformazione del loro patrimonio. Egli ricordò alcuni fatti gravi verificatisi nel sedicesimo secolo, dopo la scoperta dell'America, e citò l'esempio di alcuni collegi per poveri studenti che, avendo tutto il loro patrimonio in numerario, furono obbligati a diminuire il numero degli allievi ai quali procuravano il beneficio dell'educazione, mentre altri collegi, dotati di patrimonio immobiliare, sfuggirono a tale dolorosa necessità. Egli prevede che uguali fenomeni potrebbero verificarsi anche in avvenire per la scoperta di nuove miniere, o quale conseguenza di altri fatti economici, e conchiude col consigliare in ispecial modo gli Istituti Ospitalieri a conservare preziosamente i loro possedimenti immobiliari.

Queste vedute trovarono altresì un valente sostenitore nel signor De Riancey, che sull'argomento inserì un pregevole lavoro negli *Annali della Carità* (1), che si pubblicavano, or sono molti anni, nella capitale della Francia.

Nè ci si venga a citar l'esempio dei privati, che non di rado mostrano preferire, a qualsiasi altro impiego dei loro capitali, quello della Rendita pubblica. Non conviene su tale proposito dimenticare la grande differenza che esiste fra tali impieghi

(1) *Annales de la Charité*, fascicolo del marzo 1856.

quando fatti da singoli cittadini e quando dalle Opere Pie. Tale differenza consiste nelle stesse condizioni speciali della vita economica dei primi e delle seconde. I privati sfuggono in generale al deprezzamento per le vicende dell'esistenza umana e della vita civile che moltiplicano i trapassi. Essi acquistano Rendita quando lo ravvisano opportuno, e cogli stessi criterî se ne liberano. Invece i capitali delle Opere Pie non sono investiti in Rendita che per restarvi immobilizzati, e quindi rimangono esposti a tutte le conseguenze del deprezzamento della moneta.

Digitized by Google

XI.

Non è cosa oggidì agevole il determinare l'entità ed il valore del patrimonio immobiliare delle Opere Pie in Italia.

Le divisioni politiche, che tennero, sino a pochi anni or sono, frazionata in tanti piccoli Stati la patria nostra, rendendo presso che stranieri gli uni agli altri i cittadini della stessa contrada, esercitarono anche sugli studi relativi all'ordinamento della Beneficenza nella Penisola una notevóle e dannosa influenza. Ciascuna regione provvedeva generosamente al soccorso degli infelici verso i quali avara de' suoi doni era stata fortuna, e presso ognuna la carità prendeva quelle forme speciali, che s'addicevano alle tendenze di chi reggeva la cosa pubblica. Nessun lavoro quindi di lunga lena poteva darsi, che vestisse le impronte d'un interesse generale; e se quasi tutte le varie parti dello Stato vantano scrittori che hanno dedicato studî ed ingegno a quest'importante ramo delle scienze sociali, nessun lavoro la Nazione possiede che discorra delle sue Opere Pie con quella larghezza di vedute e copia di notizie storiche

Digitized by Google

e statistiche da renderla utile e sicura guida a chi oggi s'attenti discorrere delle Istituzioni di Beneficenza italiane.

A togliere siffatta lacuna pensava, appena costituito il nuovo Regno, il Governo nazionale. Esso ordinò nel 1861 la compilazione d'una statistica delle Opere Pie d'Italia; ma se il pensiero fu ottimo, felici non furono del pari i risultati, sia per le difficoltà del lavoro, sia per il disordine in cui trovavansi molte amministrazioni d'Istituti Pii, sia per le lentezze che caratterizzarono la raccolta delle notizie. Le tabelle statistiche vennero pubblicate a lunghissimi intervalli l'una dopo l'altra, occupandosi in ciò un intero decennio. I brevi cenni storici sulle Opere Pie della regione cui riferivansi le cifre esposte in ciascheduno dei vari volumi di cui consta l'intera opera, non recano una parola sulle vicende economiche dei vari Istituti. Non v'è riga dedicata alle grandi innovazioni seguite nel patrimonio dei Luoghi Pii di Toscana per le leggi Leopoldine, di cui abbiamo parlato a suo luogo. Nulla è detto del decreto 16 febbraio 1852 di Ferdinando Borbone, che ordinava la conversione dei beni immobili delle Opere Pie in Sicilia; nulla delle leggi veneziane che fecero alienare a quegli Istituti i loro stabili e più tardi impiegarne il prezzo ottenuto a modico interesse nella Zecca della Repubblica; nulla delle disastrose vicende economiche subite dagli Istituti napoletani sul principio di questo secolo. A questi peccati d'origine se n'aggiunsero quindi molti per via, chè dal 1861 al 1872, mutata la legislazione sulle Opere Pie, trasformatisi dietro la pressione del nuovo ordine di cose molti Istituti, variata per quasi tutti la consistenza del patrimonio, quelle notizie ormai non serbarono che un valore storico di dubbia fede. Cionnullameno ad esse, ogni qualvolta si parli della Beneficenza in Italia, conviene far capo: se ne valse ora pei suoi scopi la Commissione parlamentare ch'ebbe a relatore l'onorevole Mezzanotte; esse sole servirono di base alla compilazione di quell'interessante memoria sulle Opere Pie del Regno, or non

è molto pubblicata nell'*Italia Economica* (1); ad esse faremo capo noi pure, completando il nostro lavoro, col porre in rilievo l'importanza del patrimonio dai nostri maggiori dato a sollievo delle miserie sociali, per esporre poscia quelle considerazioni, che la stessa ripartizione della proprietà immobiliare degli Istituti Pii verrà a suggerirci contro la conversione.

Le Opere Pie nel Regno erano nel 1861, esclusa quindi la provincia di Roma, 20,123, rappresentanti un valore complessivo di L. 1,190,932,603. I prospetti che seguono, redatti secondo il sistema ideato dal compianto comm. Maestri, raggruppando le varie provincie in tanti compartimenti che corrispondono in gran parte alle divisioni degli antichi Stati d'Italia, offrono un'idea *approssimativa* dei vari coefficienti che entrano a formarli, e se non basterebbero ad uno studio statistico propriamente detto sugli Istituti di Beneficenza in Italia, rispondono però sufficientemente allo scopo per il quale li presentiamo ai lettori, quello cioè di porre loro sott'occhi uno specchio dell'ammontare del patrimonio dei poveri nelle varie provincie della Penisola, suddiviso a seconda della natura dei valori che lo costituiscono.

(1) V. la bella relazione del dott. Pietro Castiglioni inserita a pag. 417 dell'*Italia Economica nel* 1873, pubblicazione ufficiale. Roma, tip. Barbera, 1873.

Digitized by Google

COMPARTIMENTI	PROVINCIE	Comuni	Popolazione	Opere pie	Fondi urbani
		Numero	Numero	Numero	Lire
Piemonte	Alessandria	344	645,607	320	3,454,594
	Cuneo	263	597,279	428	4,214,859
	Novara	444	579,385	496	5,129,442
	Torino	447	941.992	581	15,944,455
		1,498	2,764.263	1,825	28,743,350
Liguria	Genova	217	650,143	218	11,546.377
	Porto Maurizio	107	121.330	98	356,016
		324	771,316	316	11,902,393
Sardegna	Cagliari	261	372,097	118	769,997
	Sassari	101	191,203	40	226,435
		362	563,300	158	996.432
Lombardia	Bergamo	307	347,235	373	1.959,609
	Brescia	310	486,383	549	2,813,896
	Como	525	457,434	744	1,621,891
	Cremona	240	339,641	193	2,047,598
	Mantova (¹)	33	154,800	36	457,871
	Milano	496	948.320	849	15,339,998
	Pavia	282	419,785	134	3,492,077
	Sondrio	80	106,040	60	266,750
		2,273	3,259,638	2,938	27,999,690
Veneto	Belluno	66	167,229	40	156,107
	Padova	104	304,760	93	1,282,689
	Rovigo	63	180,647	35	420,964
	Treviso	97	308,483	83	484,137
	Udine	182	440,542	51	967,161
	Venezia	51	294,450	104	2,510,336
	Verona	114	317,855	138	1,799,144
	Vicenza	124	327,674	135	744,787
		801	2,341.631	679	8,365,327
Emilia	Bologna	59	407.452	131	3,260,858
	Ferrara	16	199,158	65	1,028,825
	Forlì	40	224,463	158	1,250,969
	Modena	46	260,591	120	1,657,716
	Parma	65	256,029	47	1,736,460
	Piacenza	47	218,569	41	712,534
	Ravenna	21	209,518	119	1,730,775
	Reggio	46	230,054	99	1,093,107
		340	2,005,834	780	12,471,239
Umbria e Marche	Perugia	176	513,019	589	2,928,947
	Ancona	51	254,849	180	3,327,697
	Ascoli Piceno	92	196,030	120	347,499
	Macerata	54	229,626	233	719,807
	Pesaro ed Urbino	88	202,568	166	1,035,209
		461	1,396,092	1,288	8,359,153

(¹) Le cifre esposte per la provincia di Mantova si riferiscono soltanto a quella parte di essa che s' ar compenetrate nei dati relativi alle provincie di Brescia e Cremona, alle quali furono allora aggregati.

Fondi rurali	Titoli di rendita al valor nominale	Capitali, censi, ecc	Attività diverse	Mobili	Stato patrimoniale generale
Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
9,996,272	4,509,610	6,933,283	1,000,570	428,081	26,322,410
15,510,705	5,029,338	7,346,166	1,116,478	480,297	33,697,843
20,514,645	5,851,734	8,209,973	1,136,176	664,860	41,506,830
12,955,604	10,491,173	10,416,498	2,254,908	1,193,620	53,256,258
58,977,226	25,881,855	32,905,920	5,508,132	2,766,858	154,783,341
2,390,102	9,673,067	14,447,601	13,759,069	751,058	52,567,274
694,962	300,300	916,087	106,227	48,602	2,422,194
3,085,064	9,973,367	15,363,688	13,865,296	799,660	54,989,468
438,284	350,370	1,181,073	286,627	44,220	3,070,571
193,475	86,223	388,363	52,084	14,952	961,532
631,759	436,593	1,569,436	338,711	59,172	4,032,103
14,655,020	1,101,274	8,165,640	2,812,539	610,724	29,304,806
11,904,711	1,727,757	14,509,978	2,180,027	293,669	33,430,038
5,097,661	1,785,891	4,265,668	1,303,234	181,778	14,256,123
25,893,340	924,435	4,216,431	3,702,819	391,170	37,175,793
2,954,055	637,215	2,210,646	580,785	137,543	6,978,115
66,377,615	9,923,646	23,078,054	12,812,142	2,236,135	129,747,590
18,467,362	1,681,950	5,140,080	1,163,936	653,724	30,599,189
318,163	81,908	642,602	24,279	17,841	1,350,936
145,667,930	17,864,076	62,208,499	24,579,811	4,522,584	282,842,500
431,029	406,651	779,891	132,393	46,331	1,952,402
3,742,282	1,017,643	4,239,508	763,316	260,462	11,305,900
497,045	80,430	1,175,460	339,251	82,216	2,595,366
3,068,613	171,442	1,326,723	1,198,184	204,582	6,453,681
2,005,539	184,745	2,708,786	1,471,462	235,549	7,572,895
3,309,592	9,792,735	5,992,311	9,451,254	675,289	31,731,777
3,377,125	772,550	4,872,642	1,602,413	388,582	12,812,163
2,822,886	650,717	6,985,605	462,929	183,385	11,850,309
19,254,111	13,076,913	22,080,926	15,421,202	2,076,396	86,274,873
10,017,066	3,255,514	6,559,184	3,753,132	344,513	27,190,267
1,440,270	643,881	2,720,271	4,154,555	331,296	10,319,101
6,296,126	114,070	1,723,499	846,677	217,858	10,449,199
3,513,579	663,272	5,575,712	2,773,989	270,370	14,454,638
9,014,588	205,864	1,637,762	523,172	279,363	13,397,149
9,505,611	233,100	1,166,500	562,839	155,967	12,336,581
10,218,025	221,915	2,824,509	680,226	301,055	15,979,512
6,458,727	226,369	2,200,970	2,316,908	253,703	12,549,782
56,464,022	5,566,928	24,408,407	15,611,498	2,154,135	116,676,229
13,719,836	929,051	3,987,738	2,051,276	391,145	24,007,991
3,848,486	108,509	2,697,024	668,478	259,232	10,909,424
1,752,706	297,948	916,353	173,687	66,865	3,555,058
3,340,221	475,851	1,231,399	544,540	73,152	6,384,968
4,617,854	65,906	1,583,931	341,527	116,285	7,760,712
27,279,103	1,877,265	10,416,445	3,779,508	906,679	52,618,153

nel 1866 al Regno. Quelle riferibili ai Comuni liberati sino dal 1859 dalla dominazione straniera trovansi

COMPARTIMENTI	PROVINCIE	Comuni	Popolazione	Opere Pie	Fondi urbani
		Numero	Numero	Numero	Lire
Toscana	Arezzo	42	219,559	98	584,029
	Firenze	82	696,214	219	3,390,627
	Grosseto	20	100,626	19	252,576
	Livorno	5	116,811	71	3,673,214
	Lucca	21	256,161	42	617,897
	Massa-Carrara	37	140,733	31	159,879
	Pisa	38	243,028	32	835,022
	Siena	38	193,935	60	389,113
		283	1,967,067	572	9,902,357
Abruzzi e Molise	Abruzzo Citeriore	121	327,316	474	788,814
	Abruzzo Ulter. I	75	230,061	647	368,380
	Abruzzo Ulter. II	127	309,451	983	742,747
	Molise	134	346,007	404	272,739
		457	1,212,835	2,508	1,972,680
Campania	Benevento	81	220,506	334	336,391
	Napoli	68	867,983	832	40,651,693
	Principato Citer.	159	528,256	716	1,691,510
	Principato Ulter.	130	355,621	725	618,892
	Terra di Lavoro	187	653,464	1,053	2,058,473
		625	2,625,830	3,660	45,356,959
Basilicata	Potenza	124	493,959	456	548,123
Calabrie	Calabria Citeriore	151	431,691	341	322,528
	Calabria Ulter. I	107	324,546	74	317,948
	Calabria Ultor. II	153	384,159	132	367,012
		411	1,140,396	547	1,007,488
Puglie	Capitanata	53	312,885	315	1,487,227
	Terra di Bari	53	554,402	447	3,226,926
	Terra d'Otranto	130	447,982	485	677,802
		236	1,315,269	1,247	5,391,955
Sicilia	Caltanissotta	29	323,178	351	336,550
	Catania	64	450,460	401	2,160,689
	Girgenti	41	263,880	324	352,155
	Messina	98	395,139	295	879,135
	Palermo	75	584,929	828	5,236,202
	Siracusa	31	259,613	384	400,529
	Trapani	21	214,981	566	844,276
		359	2,392,180	3,149	10,209,536

Digitized by Google

Fondi rurali	Titoli di rendita al valor nominale	Capitali, censi, ecc.	Attività diverse	Mobili	Stato patrimoniale generale
Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
998,174	1,135,611	3,729,290	2.403,064	206,149	9,056,317
7,336,817	9,130.348	25,462,018	15,819,983	1,874.195	63,013,988
—	52,842	1,026.620	439,582	50,813	1,822.433
2,500	1,090,986	2,051,070	4,205,588	332,587	11,355,945
3,806,253	351,770	1.230,702	1,553,698	105,963	7,666,283
84,083	148.487	896,787	165,843	20,570	1,475,649
3,029,082	1.417,327	3.313.011	2,316,179	274,852	11.185,473
128,652	2.536,432	29,929,112	3,546.839	337,886	36,868,034
15,385,561	15,863,803	67,638,610	30,450,776	3,203,015	142,444,122
1,317,016	266,405	709,644	877,362	62,077	3,821,318
2,383,541	453,652	411.371	510,555	75,395	4,202,894
4,215,213	438,364	1,326,279	488,254	276,421	7,487,278
1,103,902	193,638	1,188,793	888,756	30,944	3,678,772
9,019,672	1,352,059	3,636,087	2,764,927	444,837	19,190,262
1,642,428	296.602	1,654,006	663,491	48,583	4.641.501
11,174.346	17,627.439	23,221,121	9,690	1,022,677	93,706.966
8,108,579	1,620.591	3,003,263	592,962	129,499	10.146.404
2,955,770	427,271	2,887,817	359,412	115.867	7,365,029
13,000,247	2,764.889	5,385,276	470,829	443,575	24.123,289
36,881.370	22,736,792	36.151.483	2,096,384	1,760,201	144,983,189
1,807,180	503,587	1,850,877	1,410,572	30,824	6,157,163
961,272	729.647	447,975	413,851	32,144	2,907,417
623.599	702,058	483.489	202,224	13,998	2.343.316
253.621	486,428	354.105	648,721	18,343	2,128,230
1,838,492	1,918,133	1,285,569	1,264.795	64,485	7,378,963
1.259,977	150,152	1,063,768	674.298	67,435	4.702,857
6,824,830	1,422,964	3,608,102	349,723	234,144	15,666,689
4.725,559	620,210	1,397,020	299,724	140,996	7,861,311
12,810,366	2,193,326	6,068,890	1,323,745	442,575	28,230,857
385.709	352,767	1.820,558	310,867	26,912	3,233.363
1,266,525	3,426,596	3,740,140	1,094,787	102,849	11,791,586
521,229	311,204	1.820,525	414.663	16,486	3,436,262
595,292	2,521,934	2,793,695	1,809,591	42,311	8,641,958
9,562,175	6,856,318	18.044,724	12,404.689	254,497	52,358,605
1,608.722	1.891,770	2,480.310	381,798	21,665	6,784,794
484,803	2,009,301	4,411,936	1,232,249	102,537	9,085,102
14,424,455	17,369,890	35,111,888	17,648,644	567,257	95,331,670

Dalle cifre che abbiamo ora esposte risulta un fatto notevole, quello cioè che, quali più quali meno, le Opere Pie nelle provincie tutte della Penisola sono proprietarie di beni immobili. La Toscana e la Sicilia, nelle quali, come abbiamo narrato nella parte storica del nostro lavoro, da moltissimi anni vigono disposizioni legislative destinate a distruggere pei Luoghi Pii la possidenza immobiliare, vantano Istituti che posseggono somme vistose tuttora impiegate in beni stabili, ascendendo a L. 9,902,357 il valore dei fondi urbani degli Istituti di Beneficenza ed a L. 15,963,803 quello dei fondi rurali nella prima, a L. 10,209,536 l'ammontare dei fondi urbani ed a L. 14,424,455 quello dei rurali nella seconda. Vero è che sarebbe a dedursi il valore degli edifici inservienti alle varie forme della Beneficenza, quali Ospizi, Ricoveri, ecc.: rimarrebbero tuttavia le cifre relative ai possessi di fondi rurali, ascendenti in totale a L. 30,388,258, le quali, ben può dirsi, dimostrano come lenta vada operandosi la trasformazione di quel patrimonio immobiliare.

Un altro fatto, degno d'esser raccomandato all'attenzione degli avversari della cosidetta manomorta laicale, si è l'importanza relativa del valore degli stabili delle Opere Pie, di fronte a quello degli altri enti che costituiscono con essi la proprietà degli Istituti di Beneficenza. Ed invero delle L. 1,190,932,603, a cui ascende il loro stato patrimoniale generale, esclusa, come si è detto, la provincia di Roma, soltanto L. 571,752,991 trovansi impiegate in immobili; il residuo è costituito da Rendita pubblica, capitali, censi, attività diverse e mobili.

Il prospetto che segue riassume con maggior chiarezza le cifre già esposte, riferendole per compartimento in ordine all'importanza del loro ammontare:

Digitized by Google

RIASSUNTO

COMPARTIMENTI	Comuni	Popolazione	Opere Pie	Fondi urbani	Fondi rurali	Titoli di rendita al valor nominale	Capitali, censi, ecc.	Attività diverse	Mobili	Stato patrimoniale generale
	Num.°	Numero	Num.°	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Lombardia	2,273	3,259,638	2,938	27,999,690	145,667,930	17,864,076	62,208,499	24,579,811	4,522,584	282,842,590
Piemonte	1,498	2,764,263	1,825	28,743,350	58,977,226	25,881,855	32,905,920	5,508,132	2,760,858	154,783,341
Toscana	283	1,967,067	572	9,902,357	15,385,561	15,863,803	67,638,610	30,450,776	3,203,015	142,444,122
Campania	625	2,625,830	3,660	45,356,959	31,881,370	22,736,792	36,151,483	2,096,384	1,760,201	139,983,189
Emilia	340	2,005,834	780	12,471,239	56,464,022	5,566,928	24,408,407	15,611,498	2,154,135	116,676,229
Sicilia	359	2,392,180	3,149	10,209,536	14,424,455	17,369,890	35,111,888	17,648,644	567,257	95,331,670
Veneto	801	2,341,631	679	8,365,325	19,254,111	13,076,913	28,080,926	15,421,202	2,076,016	86,274,493
Liguria	324	771,316	316	11,902,393	3,085,064	9,073,367	15,363,688	13,865,296	799,660	54,989,468
Umbria e Marche	461	1,396,092	1,288	8,359,153	27,279,103	1,877,265	10,416,445	3,779,508	906,679	52,618,153
Puglie	236	1,315,269	1,247	5,391,955	12,810,366	2,193,326	6,068,890	1,323,745	442,575	28,230,857
Abruzzi e Molise	457	1,212,835	2,508	1,972,680	9,019,672	1,352,059	3,636,087	2,764,927	444,837	19,190,262
Calabrie	411	1,140,396	547	1,007,488	1,838,492	1,918,133	1,285,569	1,264,796	64,485	7,378,963
Basilicata	124	492,959	456	548,123	1,807,180	503,587	1,850,877	1,410,572	36,824	6,157,163
Sardegna	362	563,300	158	996,432	631,759	436,593	1,569,436	358,711	59,172	4,032,103
TOTALE	8,554	24,248,776	20,123	173,226,680	398,526,311	136,614,587	326,696,725	136,064,002	19,804,298	1,190,932,603

Questi dati mostrano abbastanza evidentemente quanta differenza esista fra il valore del patrimonio generale delle Opere Pie nei vari compartimenti. Pongono altresì in rilievo l'ammontare del valore degli immobili di cui è questione, a seconda che appartengono alla categoria dei fondi urbani od a quella dei fondi rurali. Questa distinzione non è senza importanza per lo scopo cui tende la pubblicazione delle cifre che presentiamo ai lettori. Da essa raccogliesi che delle L. 571,752,991, a cui si fa ascendere il patrimonio immobiliare degli Istituti di Beneficenza italiani, esclusi sempre quelli della provincia di Roma, soltanto L. 398,526,311 rappresentano l'ammontare del valore dei fondi rurali, mentre il residuo nella rilevante somma di L. 173,226,680 è costituito da fondi urbani, da quella massa di beni, cioè, che in gran parte è indispensabile alle Opere Pie quale mezzo necessario al raggiungimento del loro scopo, come i fabbricati per gli Spedali, i Ricoveri, gli Orfanotrofi, ecc.

Affinchè poi maggiormente risulti la sproporzione che esiste, nelle varie provincie d'Italia, circa il valore della proprietà immobiliare degli Istituti di Beneficenza, fatto questo che può dar luogo ad osservazioni di qualche momento nella questione che si dibatte, offriamo in un breve specchio le provincie stesse disposte in ragione dell'importanza con le cifre rappresentanti il valore dei beni stabili di cui trattasi, e divise secondo gli Stati che già costituivano prima del 1859 la Penisola, eccezione fatta per la Sicilia, attesa la speciale legislazione che in essa governava la capacità di possedere immobili nelle Opere Pie.

Digitized by Google

STATI ANTICHI	Fondi urbani	Fondi rurali	Totale	Totale generale
1. Lombardia - Venezia				
Lombardia	27,999,690	145,667,930	173,667,620	201,287,056
Veneto	8,365,325	19,254,111	27,619,436	
2. Ex reame di Napoli				
Campania	45,356,959	31,881,370	77,238,329	
Puglie	5,391,955	12,810,366	18,202,321	
Abruzzi e Molise. . .	1,972,680	9,019,672	10,992,352	136,268,276
Calabrie	1,007,488	1,838,492	2,845,980	
Basilicata	548,123	1,807,180	2,355,303	
Sicilia	10,209,536	14,424,455	24,633,991	
3. Ex Stato Sardo				
Piemonte	28,743,350	58,977,226	87,720,576	
Liguria	11,902,393	3,085,064	14,987,457	104,336,224
Sardegna	996,432	631,759	1,628,191	
4. Ex Stato Pontificio *(meno la pr. di Roma)*				
Emilia	7,271,424	27,971,487	35,242,911	
Marche	5,430,208	13,559,267	18,989,475	70,881,167
Umbria	2,928,945	13,719,836	16,648,781	
5. Toscana	9,742,478	15,301,478	25,043,956	25,043,956
6. Ex ducato di Parma				
Parma	1,736,460	9,014,588	10,751,048	20,969,223
Piacenza	712,534	9,505,641	10,218,175	
7. Ex ducato di Modena				
Modena	1,657,716	3,513,579	5,171,295	
Reggio d'Emilia . . .	1,093,105	6,458,727	7,551,832	12,967,089
Massa Carrara	159,879	84,083	243,962	
				571,752,991

A queste cifre poi la Commissione parlamentare incaricata di riferire sul progetto di legge sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso ne aggiunse una di L. 38,247,009 per gli immobili urbani e rustici delle Opere Pie nella provincia di Roma, facendo così salire la somma complessiva del valore della proprietà immobiliare dei Luoghi Pii per tutto il Regno a L. 610,000,000.

Ravvisiamo ora opportuno disporre le cifre medesime secondo le varie provincie dello Stato, esclusa però quella di Roma, per la quale mancano gli elementi di divisione della somma anzimentovata tra i fondi urbani ed i rurali.

Digitized by Google

Numero	PROVINCIE	Fondi urbani	Fondi rurali	Totale
1	Milano	15,339,998	66,377,615	81,717,613
2	Napoli	40,651,693	11,174,346	51,826,039
3	Torino	15,944,455	12,955,604	28,900,059
4	Cremona	2,047,598	25,893,340	27,940,938
5	Novara	5,129,442	20,514,645	25,644,087
6	Pavia	3,492,077	18,467,362	21,959,439
7	Cuneo	4,214,859	15,510,705	19,725,564
8	Perugia	2,928,945	13,719,836	16,648,781
9	Bergamo	1,959,609	14,655,020	16,614,629
10	Caserta	2,058,473	13,000,247	15,058,720
11	Palermo	5,236,202	9,562,175	14,798,377
12	Brescia	2,813,896	11,904,711	14,718,607
13	Genova	11,546,377	2,390,102	13,936,479
14	Alessandria	3,454,594	9,996,272	13,450,866
15	Bologna	3,260,858	10,017,066	13,277,924
16	Ravenna	1,730,772	10,218,025	11,948,797
17	Parma	1,736,460	9,014,588	10,751,048
18	Firenze	3,390,627	7,336,817	10,727,444
19	Piacenza	712,534	9,505,641	10,218,175
20	Bari	3,226,926	6,824,830	10,051,756
21	Reggio d'Emilia . . .	1,093,105	6,458,727	7,551,832
22	Forlì	1,250,969	6,296,126	7,547,095
23	Ancona	3,327,695	3,848,486	7,176,181
24	Como	1,621,891	5,097,661	6,719,552
25	Venezia	2,510,336	3,309,592	5,819,928
26	Pesaro e Urbino . . .	1,035,209	4,617,854	5,653,063
27	Lecce	667,802	4,725,559	5,393,361
28	Verona	1,799,144	3,377,125	5,176,269
29	Modena	1,657,716	3,513,579	5,171,295
30	Padova	1,282,689	3,742,282	5,024,971
31	Aquila	742,747	4,215,213	4,957,960
32	Salerno	1,691,510	3,108,579	4,800,089
33	Lucca	617,897	3,806,253	4,424,150
34	Macerata	719,805	3,340,221	4,060,026
35	Pisa	835,022	3,029,082	3,864,104
36	Livorno	3,673,214	2,500	3,675,714

Digitized by Google

Numero	PROVINCIE	Fondi urbani	Fondi rurali	Totale
37	Avellino	618,892	2,955,770	3,574,662
38	Vicenza	744,787	2,822,886	3,567,673
39	Treviso	484,137	3,068,613	3,552,750
40	Catania	2,160,689	1,266,525	3,427,214
41	Mantova	457,871	2,954,055	3,411,926
42	Udine	967,161	2,005,539	2,972,700
43	Teramo	368,380	2,383,541	2,751,921
44	Foggia	1,487,227	1,259,977	2,747,204
45	Ferrara	1,028,825	1,440,270	2,469,095
46	Potenza	548,123	1,807,180	2,355,303
47	Ascoli Piceno	347,499	1,752,706	2,100,205
48	Siracusa	400,529	1,608,722	2,009,251
49	Benevento	336,391	1,642,428	1,978,819
50	Chieti	588,814	1,317,016	1,905,830
51	Arezzo	584,029	998,174	1,582,203
52	Messina	879,135	595,292	1,474,427
53	Campobasso	272,739	1,103,962	1,376,641
54	Trapani	844,276	484,803	1,329,079
55	Cosenza	322,528	961,272	1,283,800
56	Cagliari	769,997	438,284	1,208,281
57	Porto Maurizio . . .	356,016	694,962	1,050,978
58	Reggio di Calabria .	317,948	623,599	941,547
59	Rovigo	420,964	497,045	918,009
60	Girgenti	352,155	521,229	873,384
61	Caltanisetta	336,550	385,709	722,259
62	Catanzaro	367,012	253,621	620,633
63	Belluno	156,107	431,029	587,136
64	Sondrio	226,750	318,166	544,916
65	Siena	389,113	128,652	517,765
66	Sassari	226,435	193,475	419,910
67	Grosseto	252,576	—	252,576
68	Massa Carrara	159,879	84,083	243,962

Perchè poi più evidente risulti la differenza a cui abbiamo accennato, qui ne piace riprodurre separatamente coll'istesso

Digitized by Google

ordine, a seconda dell'importanza del valore, le cifre relative agli immobili rurali in ogni provincia, siccome quelle che rappresentano più esattamente gli enti sui quali, ove un progetto di conversione avesse ad attecchire, cadrebbe il provvedimento:

1	Milano	L. 66,377,615	35	Pisa	L. 3,029,082
2	Cremona	» 25,893,340	36	Avellino	» 2,955,770
3	Novara	» 20,514,645	37	Mantova	» 2,954,055
4	Pavia	» 18,467,362	38	Vicenza	» 2,822,886
5	Cuneo	» 15,510,705	39	Genova	» 2,390,102
6	Bergamo	» 14,655,020	40	Teramo	» 2,383,541
7	Perugia	» 13,719,836	41	Udine	» 2,005,539
8	Caserta	» 13,000,247	42	Potenza	» 1,807,180
9	Torino	» 12,955,604	43	Ascoli-Piceno	» 1,752,706
10	Brescia	» 11,904,711	44	Benevento	» 1,642,428
11	Napoli	» 11,174,346	45	Siracusa	» 1,608,722
12	Ravenna	» 10,218,025	46	Ferrara	» 1,440,270
13	Bologna	» 10,017,066	47	Chieti	» 1,317,016
14	Alessandria	» 9,906,272	48	Catania	» 1,266,525
15	Palermo	» 9,562,175	49	Foggia	» 1,259,977
16	Piacenza	» 9,505,641	50	Campobasso	» 1,103,902
17	Parma	» 9,014,588	51	Arezzo	» 998,174
18	Firenze	» 7,336,817	52	Cosenza	» 961,272
19	Bari	» 6,824,830	53	Porto Maurizio	» 694,962
20	Reggio d'Emilia	» 6,458,727	54	Reggio Calabria	» 623,590
21	Forlì	» 6,296,126	55	Messina	» 595,292
22	Como	» 5,097,661	56	Girgenti	» 521,220
23	Lecce	» 4,725,550	57	Rovigo	» 497,045
24	Pesaro e Urbino	» 4,617,854	58	Trapani	» 484,803
25	Aquila	» 4,215,213	59	Cagliari	» 438,284
26	Ancona	» 3,848,486	60	Belluno	» 431,029
27	Lucca	» 3,806,253	61	Caltanisetta	» 385,709
28	Padova	» 3,742,282	62	Sondrio	» 318,166
29	Modena	» 3,513,579	63	Catanzaro	» 253,621
30	Verona	» 3,371,257	64	Sassari	» 193,475
31	Macerata	» 3,340,221	65	Siena	» 128,652
32	Venezia	» 3,309,592	66	Massa Carrara	» 84,083
33	Salerno	» 3,108,579	67	Livorno	» 2,500
34	Treviso	» 3,068,613	68	Grosseto	» —

Qualunque commento a questi dati statistici ci sembrerebbe ozioso davvero. Essi, colla muta, ma non meno potente elo-

quenza delle cifre, dimostrano la disparità esistente fra le varie provincie italiane per rispetto all'importanza dei possedimenti immobiliari rurali delle rispettive Opere Pie.

Ora ne piace, colla scorta delle statistiche ufficiali e specialmente di quelle testè pubblicate nella citata *Italia Economica*, chiudere questi cenni sull'entità del patrimonio degli Istituti di Beneficenza, e specialmente di quella parte di esso ch'è costituita da beni immobili, col riferire, in un ultimo quadro, divise per classi e categorie le varie Opere Pie del Regno, sempre, ben inteso, esclusa la provincia di Roma, per la quale nessun particolareggiato lavoro statistico venne sin qui compilato dal Governo italiano, e coll'indicare il patrimonio rispettivo suddiviso nei vari enti che vengono a costituirlo. Per non moltiplicare soverchiamente il numero dei prospetti, riferiamo tutti assieme gli elementi che formano lo stato patrimoniale delle varie classi e categorie; additiamo però in ispecial modo all'attenzione dei lettori quelli che si riferiscono alla proprietà in fondi urbani e rustici, e che ne mettono in rilievo l'ammontare. Da essi raccoglieranno come quasi tre quarti della proprietà immobiliare delle Opere Pie appartenga agli Ospedali, agli Ospizi di maternità, ai Manicomi, agli Ospizi degli esposti, agli Orfanotrofi, agli Asili Infantili, ai Conservatori, Convitti, Ritiri, ecc., possedendo tutti questi Istituti beni rurali per un valore di L. 260,933,016, beni urbani per lire 119,646,810. Nel seguente capitolo esporremo poi le considerazioni che queste notizie di fatto suggeriscono contro qualsiasi progetto di conversione.

Digitized by Google

Stato patrimoniale delle Opere Pie del R

CLASSI	CATEGORIE	Numero delle Opere Pie
Opere Pie ospitaliere	Ospedali per gl'infermi	897
	Ospizî di maternità	23
	Manicomî	35
		955
Asili e Ricoveri	per la prima età: Ospizî degli esposti	112
	Orfanotrofi	341
	Asili infantili	146
	per la gioventù: Istituti per sordo-muti	13
	id. per ciechi	3
	id. per giovani discoli, o usciti dal carcere	8
	Conservatorî, Convitti o Ritiri	386
	per l'età avanzata: Ospizî e Ricoveri di mendicità	256
		1,265
Opere Pie di prestito	Monti frumentari	1,678
	Monti di pegni e pecuniari	547
	Monte dei Paschi	1
		2,226
Opere Pie di sussidi	Educativi: Scuole, posti di studio e sussidî scolastici	416
	Curativi: Sussidî agli infermi	1,047
	di Baliatico: Baliatici e soccorsi per l'allattamento	10
	elemosinieri: Monti di elemosine	666
	Soccorsi in denaro	1,579
	Soccorsi in derrate	569
	Dotali: Monti di maritaggio e soccorsi dotali	2,146
	Diversi: Beneficenze diverse	500
		6,933
Opere di culto e miste	Opere di culto	3,866
	Opere di culto e beneficenza	4,878
		8,744
	Totale, Opere Pie del Regno	20,123

Digitized by Google

Regno, esclusa la provincia di Roma.

Fondi urbani	Fondi rurali	Titoli di rendita sul Gran Libro (Valore nom.)	Capitali, censi, ecc.	Attività diverse	Valore dei mobili	TOTALE
53,238,726	171,596,597	31,287,588	69,690,984	36,889,728	9,489,358	372,192,981
205,653	279,429	203,197	237,445	162,500	42,941	1,131,165
4,271,799	1,090,396	1,358,756	1,134,150	1,745,542	664,094	10,264,737
57,716,178	172,966,422	32,849,541	71,062,579	38,797,770	10,196,393	383,588,883
3,690,738	10,401,612	5,204,105	16,393,437	4,112,672	964,678	40,767,242
14,787,658	32,907,917	9,664,519	20,487,658	9,141,921	1,678,814	88,758,487
1,360,731	529,991	1,438,829	1,497,837	372,230	152,145	5,391,763
283,866	462,401	425,296	310,455	124,336	53,961	1,660,315
105,113	—	143,910	262,269	205,824	32,535	749,651
650,581	210,720	268,696	379,923	78,338	59,020	1,647,288
26,531,669	19,825,080	13,324,001	21,057,651	7,294,383	1,290,182	89,322,966
14,520,276	23,538,863	13,802,687	25,451,999	13,980,942	2,169,028	93,463,795
61,930,632	87,966,594	44,272,043	85,841,229	35,301,646	6,400,363	321,721,507
165,051	74,459	34,826	251,931	7,068,714	51,070	7,646,051
4,775,139	5,553,933	3,801,240	16,902,683	26,010,974	435,789	57,479,758
9,747	—	—	22,471,139	1,030,168	2,348	23,513,402
4,949,937	5,628,392	3,836,066	39,625,753	34,109,856	489,207	88,639,211
5,218,982	5,489,047	2,212,264	7,839,015	1,601,848	300,648	22,651,804
1,283,059	8,410,445	3,507,908	10,951,841	888,661	31,925	25,072,839
2,000	16,800	4,160	119,784	12,985	615	156,344
894,876	4,428,873	1,627,894	4,224,902	422,249	11,064	11,609,858
2,201,429	17,094,574	5,873,069	15,655,642	2,631,940	66,456	43,523,110
289,944	1,044,515	847,016	2,362,419	613,229	6,885	5,164,038
1,870,686	6,889,941	7,688,591	13,744,376	2,166,884	19,398	32,379,876
11,059,731	37,410,118	15,136,042	21,946,205	9,374,678	301,175	95,227,957
22,810,715	80,784,343	36,896,944	76,843,184	17,712,474	738,166	235,785,826
3,446,398	6,104,390	2,709,102	11,794,045	1,275,077	326,278	25,655,290
22,372,820	45,076,170	16,050,891	41,529,935	8,858,179	1,653,891	135,541,886
25,819,218	51,180,560	18,759,993	53,323,980	10,133,256	1,980,169	161,197,176
173,226,680	398,526,311	136,614,587	326,696,725	136,064,002	19,804,298	1,190,932,603

Digitized by Google

XII.

Due fatti appaiono manifesti dall'esame delle cifre raggruppate nel breve saggio statistico sul patrimonio immobiliare delle Opere Pie che abbiamo presentato ai lettori: la disparità esistente fra provincia e provincia nell'ammontare del valore della proprietà degli Istituti di Beneficenza, e l'appartenere i beni immobili per quasi tre quarti della loro totalità alle Opere Pie aventi per oggetto la cura degli infermi e il ricovero di altri sventurati.

Il primo balza tosto agli occhi di chi si faccia a leggere il prospetto da noi riferito (1); il secondo non riesce meno palese quando si ponga mente alle somme totali delle varie classi d'Opere Pie recate dalle ultime nostre tabelle (2), che dimostrano come le Opere Pie Ospitaliere posseggano una proprietà immobiliare del valore di L. 57,716,178 in fondi urbani, di

(1) Vedi pag. 96 e seg.

(2) Vedi pag. 100 e seg.

L. 172,966,422 in fondi rurali, e gli Asili e Ricoveri complessivamente vantino una proprietà in fondi urbani del valore di L. 61,930,632 e di L. 87,966,594 in beni rustici, in guisa da aversi, come vedemmo, fra le due classi, esclusa la possidenza degli Istituti Pii della provincia di Roma, un totale di Lire 380,579,826, che sottratto dalla somma generale di Lire 571,752,991, a cui le statistiche ufficiali fanno ascendere il valore della proprietà stabile di tutte le Opere Pie, lascia la cifra di sole L. 191,752,991 a rappresentare il valore attribuito agli immobili di proprietà di tutte le altre classi di Luoghi Pii, quali le Opere Pie di prestito, di sussidio e di culto misto alla beneficenza.

In tale condizione di cose, non v'ha chi non comprenda quale ingiustizia in sè racchiuderebbe qualsiasi progetto di conversione, di cui lo scopo principale, il movente fosse l'utile dell'Erario pubblico. Un provvedimento destinato a giovare alla generalità dei cittadini, quale sarebbe la cessazione del corso forzoso, verrebbe, ove le idee dei proponenti di cui parla la relazione della Commissione parlamentare avessero a trionfare, ad ottenersi a carico d'una provincia piuttosto che di un'altra, cioè, contrariamente al principio fondamentale d'ogni libero e ben ordinato Stato, quello dell'equa ripartizione delle pubbliche gravezze fra i cittadini tutti a seconda dei loro averi.

È indubitato che i beni delle Opere Pie, appartenendo alla generalità degli individui di una data località, costituiscono in certo qual modo una proprietà del Comune, com'ebbe altresì a dichiarare nel 1862 al Senato il Ministro dell'interno d'allora, on. Rattazzi. La dotazione quindi delle Istituzioni di Beneficenza, al pari del modo dell'erogazione delle loro rendite, veste forme interamente locali, frutto di molteplici circostanze, che contribuirono a dare questo spiccato carattere di diversità alle Opere Pie fra provincia e provincia. Ciò posto, è impossibile il negare che una conversione, attuata per gli

Digitized by Google

scopi accennati nel citato documento parlamentare, assumerebbe l'apparenza non solo, ma sarebbe nella realtà la più odiosa delle spogliazioni che si possano commettere dai poteri costituiti d'una Nazione. Felici coloro che credono conciliare una cosa coll'altra, l'utile dello Stato con quello degli Istituti di Beneficenza! Anzichè cullarci in rosee illusioni, anzichè subire il fascino che nell'animo d'ogni cittadino di leggieri si insinua a favore d'un'operazione che proclamasi destinata a togliere di dosso alla patria il più grave fardello che le necessità dell'esistenza le imposero; noi siamo convinti dell'opportunità di tener lo sguardo fisso al rovescio della medaglia, di porre in avvertenza contro una proposta che si appalesa cotanto improvvida sotto ogni rapporto.

Fidenti nella rettitudine dei legislatori italiani, crediamo che una simile considerazione sarà per essi uno dei più forti argomenti per rifiutare il voto alla conversione il giorno ch'essa venisse formulata in un progetto di legge. La moralità è la base più salda d'ogni buona amministrazione: trepideremmo pei destini della patria il giorno in cui, prima d'aver esaurita ogni altra risorsa, e senza una di quelle supreme necessità che fanno perdonare, se non giustificano, atti così gravi, venisse consecrata da legge e consumata una sì enorme violenza al sacro diritto sancito dall'art. 25 dello Statuto fondamentale del Regno, per il quale ai carichi dello Stato devono tutti i cittadini provvedere in proporzione delle loro forze. Consentaneo a tali principî ci parve il contegno di molti Comuni e di qualche Rappresentanza provinciale, allorchè la tesi venne sullo scorcio del passato mese di febbraio messa in discussione. Le loro deliberazioni, tendenti a porre sull'avviso il Governo circa la gravità del passo che sembrava propenso ad arrischiare, non uscivano dalla stretta cerchia di quelle attribuzioni amministrative, fra le quali prima è la tutela e la conservazione dei patrimonî comunali e provinciali. Ed infatti nessun veto venne opposto a quelle loro manifestazioni, le quali, checchè ne possan dire coloro cui poco garbavano, perchè con-

Digitized by Google

trarie ai loro scopi, riescirono una lodevole prova di quella partecipazione alla vita pubblica, che ben sarebbe a desiderare si estendesse maggiormente fra'cittadini, rendendoli vigili custodi dei loro diritti, scrupolosi osservatori dei loro doveri.

L'altro fatto dell'appartenere in gran parte agli Istituti Ospitalieri e di Ricovero la proprietà immobiliare delle Opere Pie torna pure a conforto del nostro assunto. La ragione di esso la troviamo riconosciuta dallo stesso Governo, il quale, nel rapporto che precede alla pubblicazione della statistica ufficiale degli Istituti di Beneficenza di Lombardia (1), accennava alla tendenza di quelle Opere Pie di affidare a beni immobili il loro patrimonio, comechè meno soggetti alle alterazioni nei valori ed alle diminuzioni nei redditi. L'osservazione fatta per gli Ospedali, i Ricoveri e gli Orfanotrofi di Lombardia ben potrebbe applicarsi a tutte le altre provincie italiane, che qual più qual meno, vedono la maggioranza dei beni stabili delle loro Opere Pie posseduta appunto da simili Istituti. Ora, la spiegazione di tale condizione di cose non istà in altro che nel motivo esposto dal citato rapporto, ed è naturale che coloro a cui è affidato il governo di tali stabilimenti cerchino con siffatto sistema di assicurarne i redditi contro qualsiasi eventuale diminuzione o sospensione.

Ed invero, se grave presenterebbesi la condizione degli Istituti Elemosinieri voltachè la conversione seguisse, gravissima, come abbiamo già osservato, sarebbe per gli stabilimenti che direttamente nella loro azione subiscono l'influenza degli aumenti nei prezzi delle varie derrate, e che, senza mancare al loro scopo, o cessare di esercitare l'umanitaria loro missione,

(1) Vedi *Statistica del Regno d'Italia — Le Opere Pie nel* 1861 — *Compar imento della Lombardia*, pag. IX. — Firenze, tip. successori Le Monnier, 1868.

non possono sospendere l'erogazione della beneficenza speciale, che è la loro ragion d'essere. La proporzione fra i redditi delle proprietà immobiliari ed il valore mercantile dei generi di prima necessità permette ora a quelle Opere Pie di superare le crisi economiche a cui ad intervalli ogni popolo trovasi soggetto, senza venir meno al loro fine. Immobilizzato il loro reddito, non tarderebbe a sorgere il giorno in cui si vedrebbero costretti a chiudere le porte in viso agli infelici che ad esse si rivolgessero, e persino ad abbandonare a sè stessi molti degli sventurati a cui offrono cura ed asilo. Non parliamo della ipotesi di sospensioni di pagamenti degli interessi del Debito pubblico, dell'eventuale loro riduzione, della poco probabile, ma non impossibile distruzione del Libro del Debito pubblico.

I poveri infermi, i vecchi, i ciechi, gli orfanelli si troverebbero privi di quei soccorsi che la pietà dei nostri maggiori, non ismentita dalla presente generazione, avea a loro assegnati, ed i Comuni, le Provincie si vedrebbero allora costretti ad intervenire colle proprie risorse, per non permettere il doloroso e triste spettacolo della miseria incolpevole abbandonata a sè stessa, causa di rossore ed anco di pericoli alla società che la circonda.

Digitized by Google

XIII.

Senza tema d'andar errati, ben si può affermare che, per le note inesattezze dei primi lavori statistici sulle Opere Pie italiane, per gli aumenti patrimoniali seguiti per eredità nell'ultimo dodicennio, e per l'incremento ottenuto nel valore della proprietà fondiaria in questi ultimi anni, la cifra di L. 610,000,000, che abbiamo nelle precedenti pagine esposta per indicare l'asserito valore della proprietà immobiliare degli Istituti di Beneficenza, è inferiore al vero. La differenza però, venendo probabilmente in gran parte compensata dal deprezzamento che, per le ragioni addotte, subiranno i valori degli stabili stessi, e dalla deduzione che convien fare dell'importante massa di beni urbani, de' quali non sarà possibile la conversione, perchè necessari alla maggioranza delle Opere Pie per raggiungere lo scopo loro, quali i fabbricati degli Ospedali e Ricoveri, non permetterà di ritenere la somma vera, che potrebbe ricavarsi, al di là d'un seicento cinquanta milioni. Ciò posto, a meno che lo Stato intenda emettere nuova Rendita pubblica, o creare speciali obbligazioni, aggravando così il

proprio bilancio passivo di maggiori somme per annui interessi, il massimo vantaggio ch'esso potrebbe aspettarsi non raggiungerà i duecento milioni di lire, calcolata del trenta per cento circa la differenza fra il valo e reale ed il valore nominale della Rendita che consegnerebbe alle Opere Pie. Ed ancora questi dugento milioni non potranno entrare d'un tratto nei forzieri del Demanio, chè l'alienazione di così ingente massa di beni non è cosa che possa effettuarsi molto speditamente, tanto che con questo solo aiuto ben esiguo verrebbe a costituirsi il deliberato fondo per la abolizione del corso forzoso. Se poi si ricorrerà a nuove emissioni di Rendita, lo squilibrio, che già si lamenta fra l'entrata e l'uscita dei bilanci dello Stato, aumenterà maggiormente, giacchè l'intera somma che si otterrà dalle vendite non basterà certamente a dare uno stabile e definitivo assetto all'Amministrazione governativa. E se per il bisogno urgente di danaro si studieranno invece combinazioni con private Società, il già esiguo vantaggio dello Stato subirà nuove diminuzioni.

Per giungere a risultamenti così meschini ci sembra che davvero non valga la pena di spostare tanti interessi, offendere tanti diritti, atteutare all'esistenza materiale di Istituti che soddisfano ad una delle principali necessità sociali!

Esaminata insomma la questione sotto qualunque aspetto, rimane evidente il fatto che la proposta conversione, presa come spediente finanziario, non arrecherebbe che vantaggi affatto insignificanti rispetto ai radicali rimedî richiesti dal dissesto finanziario che opprime la patria nostra; nè, siamo d'avviso, potrebbe chiamarsi atto di Governo savio, illuminato, previdente, il distruggere per sempre l'ultima ricchezza che ancor ci rimane, accumulata nel volgere dei secoli, vanto della Nazione, lieta d'aver dettate tante splendide pagine alla storia del cuore umano, per abbandonarsi a lusinghiere illusioni, che con linguaggio più appropriato, ben potrebbero addirittura chiamarsi chimere. Nè a caso ci scendono dalla penna sì

duri apprezzamenti; che so la fede nostra, nel risultato finale dell'operazione finanziaria che vagheggiasi, trovasi scossa, non è già perchè l'amore vivissimo che nutriamo per le Istituzioni destinate a sollievo degli sventurati ci faccia velo alla ragione, e ci renda proclivi a giudicar male d'un provvedimento, che disapproviamo e combatteremo con tutte le nostre forze. È la storia di questi ultimi anni che ci infonde tali dubbiezze: ricordiamo le speranze destate colle alienazioni dei beni demaniali ed ecclesiastici, speranze che la stessa odierna proposta viene in certo modo a mostrare come imperfettamente siansi avverate, non essendo riuscite quelle operazioni che ad offrire temporarie risorse, e come le condizioni del credito dello Stato non se ne sieno menomamente in modo stabile avvantaggiate.

Non conviene altresì dimenticare una circostanza che può avere una seria influenza sul risultato vantaggioso per l'Erario pubblico della conversione, in qualunque modo, sotto qualunque forma venisse tentata. Alludiamo alle condizioni d'inalienabilità, o d'inconvertibilità in valori dello Stato che gravano parecchi degli immobili di molte Opere Pie, dello quali ora l'amministrazione governativa non può formarsi un concetto, perchè ignorate, e sepolte negli archivî dei varî Istituti di Beneficenza. Non è rado il caso che i generosi testatori, allo scopo di viemaggiormente assicurare l'adempimento della loro volontà, abbiano imposte condizioni siffatte, sotto pena di caducità a vantaggio di private famiglie o di altri Corpi morali. Ora, resa obbligatoria per legge la conversione, gli è certo che una rilevante porzione dei beni immobili attualmente posseduta dalle Opere Pie, o vedrebbesi, per tale motivo, dal legislatore stesso esclusa dagli effetti della nuova legge, oppure chi la rappresenta si accingerebbe a combattere l'efficacia di questa. Non risolveremo qui la quistione di diritto che sorgerebbe da tale situazione: certo però che l'amministrazione pubblica nella migliore delle ipotesi

si troverebbe avviluppata in una sequela interminabile di litigi che, come di leggeri comprendesi, non renderebbero di pronta e facile applicazione e proficuo il deliberato provvedimento.

Alle considerazioni brevemente svolte in questo capitolo, sull'entità del vantaggio che lo Stato potrebbe trarre dall'accoglimento della proposta conversione, molte altre ancora potremmo aggiungere, sullo speciale argomento, ove non fossimo trattenuti dalla vivissima repugnanza che ci ispira lo spaziare nel campo delle supposizioni, che spesso riescono ad offendere la realtà. Prima che un concreto progetto sia formulato, uno studio completo della questione, considerata sotto l'aspetto dell'utile dello Stato, riesce sommamente difficile per non dire addirittura impossibile. Ci siamo limitati quindi alle poche osservazioni esposte, che, per il campo vastissimo che abbracciano, possono tuttavia racchiudere opportuni avvertimenti atti a tener in guardia contro le lusinghe, con cui accompagnarono la proposta loro, alcuni dei fautori della conversione, per renderle più facile il pubblico suffragio.

Digitized by Google

XIV.

Abbiamo nei precedenti capitoli principalmente discorso dei danni che verrebbero alle Opere Pie dalla minacciata conversione Ci sia ora lecito soffermarci alquanto sulle conseguenze, già da noi fuggevolmente accennate, che la stessa, ove fosse compiuta, potrebbe in avvenire arrecare alle Provincie ed ai Comuni. Benchè tassativamente per legge sia definita la competenza passiva della maggior parte delle spese di beneficenza tanto delle prime che dei secondi, le une e gli altri non potrebbero rifiutarsi di concorrere all'alleviamento delle miserie sociali, qualora le ordinarie risorse degli Istituti Pii più non bastassero allo scopo. Lasciamo ora le tristi ipotesi, che repugnanti abbiamo precedentemente esposte, quelle dell' eventuale distruzione del Libro del Debito Pubblico, d'una riduzione della Rendita, d'una sospensione del pagamento degli interessi semestrali. In questi disgraziatissimi casi, che verrebbero a colpire tre quarti circa delle rendite delle Opere Pie (1), non è chi non

(1) Dalle Statistiche ufficiali, di cui abbiamo a pag. 101 offerto un riassunto ai lettori, risulta, che nel 1861 le Opere Pie già possedevano in

veda come il grave fardello di provvedere all' esistenza degli Stabilimenti Pii cadrebbe, oltrechè sullo Stato, in gran parte a carico delle Provincie e dei Comuni. È inutile il volerlo dissimulare: gli Istituti di Beneficenza, dotati di sole rendite sul Debito pubblico, sono destinati col tempo a scomparire od a cadere a carico dei Comuni, mentre a questi soli invece, ben può asserirsi, spettano le rendite delle Opere Pie, siccome quelle che appartengono alla generalità dei loro abitanti, come, lo ripetiamo, ebbe a dichiarare il già ministro dell' interno on. Rattazzi nella seduta del Senato del giorno 20 giugno 1862. Ammettiamo invece, e lo facciamo di buon grado, che il Debito pubblico rimanga sacro ed intangibile nelle venture generazioni: inaridita la spinta principale a nuovi aumenti di reddito per vistose eredità; tolta ogni possibilità d'aumento di

---

certificati del Debito Pubblico L. 136,614,587, valore nominale, somma che ora sarà più che raddoppiata per numerose affrancazioni effettuate dal 1861 in avanti, in seguito alla legge 24 gennaio 1864. Sulle conseguenze di questa legge i nostri calcoli, per mancanza di notizie ufficiali, non possono essere che di mera induzione. Ne piace però far notare come nella relazione che la precedeva, presentata addì 17 giugno 1862 al Senato dal ministro di Grazia e Giustizia Conforti, venga riferito che il capitale allora rappresentato da censi, livelli, ed altre prestazioni garantite da ipoteca a favore di Corpi morali si riteneva potere ascendere in tutto il Regno a circa 900 milioni di lire, cioè 110 nelle antiche provincie, 80 nella Lombardia, 24 nella Toscana, 60 nell'Emilia, 72 e mezzo nelle Marche e nell' Umbria, 244 nelle provincie Napoletane e 311 nella Sicilia. Aggiungendo quindi alla somma surriferita di L. 136,614,587, aumentata d'un duecento milioni per il fatto delle affrancazioni che si saranno dal 1864 in poi verificate, la cifra presuntiva del valore degli immobili da convertirsi, avremmo un totale di L. 946,614,587 in certificati del Debito pubblico valore nominale, vale a dire più di tre quarti dell' intero patrimonio degli Istituti di Beneficenza, valutato circa un miliardo e duecento milioni di lire, i quali poi nella residua quarta parte dovrebbero tener conto del valore dei mobili, reputato circa venti milioni, certamente infruttiferi.

rendita per la natura stessa del cespite maggiore da cui essa scenderebbe, diminuito per legge economica il valore del denaro, non correrebbero molti lustri che le Opere Pie diverrebbero insufficienti al loro mandato, e che la spesa della Beneficenza nei bilanci comunali e provinciali sarebbe, per la necessità ineluttabile delle cose, destinata ad andar grado grado ogni anno aumentando.

Il Governo stesso non avrebbe dal canto suo a disconoscere la gravità di tale ipotesi, che, ove s'avesse a verificare, potrebbe, oltre alle spese che direttamente dovrebbe sostenere, costringerlo con danno delle proprie finanze a far concessioni a Provincie e Comuni, che, gravati da tanti oneri, non si troverebbero allora in grado di soddisfarli, e dovrebbero rivolgersi ad esso per aiuti. Venga poi a spettare al Governo, alle Provincie od ai Comuni il soddisfacimento indiretto di tali nuove spese, il contribuente si troverà in ogni caso in condizioni peggiori di prima, giacchè, ci provveda l'uno o l'altro di quei Corpi morali, chi dovrà in ultima analisi sostenerle sarà sempre il privato cittadino, sottoposto così ad oneri nuovi, quando già gravissimi proclama essere i preesistenti.

Ad ogni modo, non vi sarà chi non comprenda quali disastrose conseguenze potranno derivare in un tempo non molto lontano a questi Corpi morali dall'ingiusta teoria che, approvandosi la conversione a danno delle Opere Pie, verrebbe a consacrarsi per legge. Se lo Stato crede oggi di poter disporre delle proprietà private delle Opere Pie, per l'ugual ragione dovrà fra breve patrocinare un'identica misura pei beni immobili dei Comuni e delle Provincie, soventi volte peggio amministrati di quelli degli Istituti di Beneficenza. Sul qual proposito ne piace riferire le savie osservazioni che un autorevole periodico parigino scriveva appena pubblicata in Francia la circolare Espinasse, della quale abbiamo già, a suo luogo, fatto cenno.

Digitized by Google

Se lo Stato, diceva il *Journal des Economistes* (1), si attribuisce il diritto di disporre delle proprietà delle Opere Pie e dei Comuni e Provincie in forza di un preteso diritto di sorveglianza sui pubblici averi, non saranno forse spaventati i proprietari tutti di questi principî che rispondono a meraviglia al concetto dei socialisti? In forza delle stesse teorie il socialismo sostiene che gli averi d'ogni privato devono appartenere allo Stato nell'interesse della Nazione intera. A suo dire, la potenza dell'associazione diretta dallo Stato aumenterà in modo straordinario la produzione per mezzo d'una trasformazione della proprietà, e spargerà su tutti i cittadini un benessere senza pari. Tale è l'utopia socialista, e vale quanto farle buon viso l'ammettere che lo Stato possa spossessare un'Opera Pia, un Comune della sua proprietà, per trasformarla a piacimento, col pretesto d'un maggior vantaggio per i poveri e per i singoli abitanti del Comune stesso. La Commissione parlamentare, di cui fu relatore il deputato Mezzanotte, afferma che le amministrazioni degli Istituti di Beneficenza amministrano male i loro immobili, e vuole colla forza trasformare queste loro proprietà; il socialismo afferma invece che lo Stato governa male conservando la proprietà privata, e sogna una rivoluzione. Il principio è lo stesso: per fortuna ben diversa è l'intenzione; ma questa non basta a fare scomparire le ingiustizie ed i pericoli per le Opere Pie, le Provincie, i Comuni, i cittadini tutti infine, che trovansi compresi nel vagheggiato progetto.

Il diritto di sorveglianza sull'andamento economico e morale degli Istituti di Beneficenza, che nessuno nega allo Stato, certo non potrebbesi spingere sino al punto di tramutarlo nel diritto di disporre della cosa affidata alla vigile sua protezione, per convertirla in parte a soddisfacimento de' suoi bisogni. Fra i molti scrittori, che s'occuparono in questi ultimi mesi della controversia sorta dietro le proposte della nota Commissione

(1) Vedi fascicolo di maggio 1858.

parlamentare, nessuno, anche dei più ardenti fautori delle proposte stesse, osò giungere a tanto, e se la conversione ebbe qualche raro propugnatore, questi s'informò al concetto, che essa si sarebbe dovuta eseguire, lasciando alle Opere Pie tutto il vantaggio materiale che ne sarebbe derivato. La questione non è però attualmente posta su questo terreno; nè conviene quindi dimenticare che ad ogni modo fra questi voti degli scrittori e le uniche dichiarazioni ufficiali del Ministero corre grave divario. Sino a che l'impressione dolorosa da queste prodotta non verrà in modo palese distrutta, non sarà possibile scordare lo scopo cui mirano e l'opportunità di oppugnarle vivamente

Digitized by Google

XV.

Quanto siamo venuti esponendo sin qui sulle disastrose conseguenze, che una conversione coattiva dei beni immobili delle Opere Pie apporterebbe anzitutto alle stesse, alle Provincie ed ai Comuni poi, all' intera Nazione infine, non vorremmo valesse a farci passare per sostenitori ad ogni costo ed in ogni caso della possidenza immobiliare dei Corpi morali. La santità del principio che con altri insigni scrittori ci siamo fatti a patrocinare, l' intangibilità per iscopi finanziari del patrimonio delle Opere Pie non esclude l'essere noi più che altri mai convinti degli inconvenienti che in molti casi arrecarono agli Istituti di Beneficenza alcune proprietà stabili, di reddito meschino e spesso assorbito da rilevanti spese di riparazioni e migliorie, non sempre appieno giustificate. E se ci muove a sdegno la leggerezza con cui da taluni, confondendosi senza criterio gli abusi nelle erogazioni cogli errori nella gestione del patrimonio, oggidì si parla delle amministrazioni dei Luoghi Pii quasichè in generale il disordine e lo sciuplo ne

Digitized by Google

fossero i caratteri dominanti, non disconosciamo che per alcune molto sarebbe a dire e più ancora a fare. Il peccato capitale che, a nostro avviso, rende difficilissima nella grande maggioranza dei piccoli Comuni della Penisola una buona amministrazione degli interessi municipali, s'estende altresì alle Opere Pie, e le trascina negli stessi guai. Il pretendere che lo stesso ordinamento, che regola le grandi amministrazioni delle città, possa far buona prova nei piccoli centri, ove non di rado riesce di serio imbarazzo la scelta d'una sola persona, il Sindaco, sa d'utopia. Così in molti Comuni, mentre la legge dispone che in ognuno di essi debba esistere una Congregazione di Carità, quest'istituzione è ignota all'universale; in altri, e non sono rari quelli dotati di ricche Opere Pie, l'amministrazione di queste è in molti casi affidata a persone inadatte, nelle quali la buona volontà e lo zelo di riuscire nell'ufficio assunto non impediscono che i concetti del savio governo del patrimonio e dell'illuminata erogazione della Beneficenza trovinsi barbaramente bistrattati. La sorveglianza del Comune riesce poi non di rado veramente illusoria, giacchè quasi sempre le stesse persone siedono nei Consigli dell'uno e delle altre; la tutela della Deputazione provinciale, che mal può collo scarso numero dei suoi funzionari convenientemente esercitarla, fiacca; il Governo, distratto da altre gravi cure, non si vale sempre delle larghe facoltà ad esso attribuite dalla vigente legge per esercitare quella costante vigilanza, che potrebbe efficacemente influire sul buon andamento di sì importanti amministrazioni, incoraggiandole a convergere ad un unico e nobile intento. Il male quindi è complesso, e nel delinearne i confini ci sembra d'aver detto abbastanza in queste pagine, di cui lo scopo è chiaramente determinato: non sappiamo però astenerci dallo spendere qualche parola sui rimedi, che a nostro avviso si manifesterebbero i più necessarî ed i meno difficili ad attuarsi.

Da alcuno, in questi giorni, venne posto innanzi il progetto d'una inchiesta sulle condizioni degli Istituti di Beneficenza, ed una parte della stampa della Penisola vi fece buon viso. Ove

Digitized by Google

tale proposta riescisse a trionfare, per logica conseguenza essa dovrebbe però estendersi non alle sole Opere Pie, ma a tutti i Corpi morali che per la loro natura stessa, secondo gli avversari della così detta manomorta, posseggono, ma non dovrebbero amministrare, enti tutti che, per quanto riguarda la gestione patrimoniale, trovansi nelle identiche condizioni degli Istituti di Beneficenza. Abbiamo prima d'ora accennato al nesso che lega fra loro tutte queste istituzioni: il dividere la sorte d'una da quella delle altre suonerebbe ingiustizia, costituirebbe un atto di immeritata diffidenza verso amministrazioni affidate, non meno di quelle delle Provincie e dei Comuni, a cittadini chiamati dalla pubblica fiducia all'ufficio di cui si trovano rivestiti. Se un siffatto provvedimento, con esempio nuovo fra noi, venisse seriamente attuato, noi abbiam fede negli ottimi risultati che arrecherebbe. Ma pur troppo una specie di scoraggiamento accompagna sin dalla sua origine l'applicazione di un sì potente mezzo per conoscere il vero nelle questioni più arruffate. D'inchieste se ne fecero di già parecchie, e certamente i loro risultati non riescono ora ad incoraggiare il tentarne di nuove. In Inghilterra l'inchiesta è utile congegno di governo: in Italia fu quasi sempre innocente soddisfazione a giusti reclami, che aggravò di una spesa il bilancio dello Stato, e finì col lasciare le cose nelle condizioni di prima, popolando di verbali qualche scaffale degli Archivii, ove polverosi e dimenticati se ne giacciono e rimarranno. L'inviare una Commissione, spesso eletta con criteri politici, a peregrinare per la Penisola, raccogliendo qua e là i voti dei cittadini, e di quelli principalmente il più delle volte per abitudini od interessi o passione meno atti ad un giudizio scevro da prevenzioni sugli argomenti che formano oggetto delle domande che loro vengono rivolte, ci sembrerebbe opera vana ed incapace di utili risultamenti. La varietà delle condizioni della proprietà stabile nelle diverse Provincie del Regno, e la stessa speciale fisionomia, frutto di molteplici circostanze, che in ogni città rivestono le Opere Pie e le loro amministrazioni, dovrebbero sconsigliare un lavoro eseguito dalle medesime

persone in tutto lo Stato. Al Governo spetterebbe lo studiare ed il proporre una serie di quesiti semplici, ed appropriati allo scopo, per cui verrebbero iniziate le investigazioni; ad esso quindi il raccoglierne i varî risultamenti, il raggrupparli, il trarne le norme per la condotta più opportuna da seguirsi dopo. Ma il cómpito della raccolta delle informazioni e della redazione delle conclusioni, eccezione fatta per quelle relative alla proprietà delle Provincie, sarebbe da lasciarsi alla sola Autorità che nelle varie parti dello Stato, e per la posizione fattale dalla legge, è specialmente indicata per tale delicatissimo lavoro; intendiamo le Deputazioni provinciali. Nessuno meglio di queste Rappresentanze conosce il vero stato dei patrimoni delle varie Opere Pie esistenti nella rispettiva loro giurisdizione: affidata ad esse la direzione delle inchieste parziali, sarà facile e senza grave dispendio l'ottenere sollecitamente un risultato che avrà le più serie garanzie che si possano desiderare in simili ricerche. Il Governo potrà coadjuvarle, incoraggiarle nell'esecuzione di tale mandato; potrà chiedere ed ottenere dalle Camere le facoltà che per avventura avesse a reputare convenienti; dovrà direttamente assumersi nel modo che crederà più opportuno delle indagini sui beni provinciali, poca cosa del resto: ma se un'inchiesta si deve eseguire, e noi ardentemente la desideriamo, questo solo, a nostro avviso, è il sistema, che presenta minori difficoltà d'esecuzione, e maggior serietà d'esito felice.

Digitized by Google

XVI.

Accennata l'opportunità d'un'inchiesta, ovvio sorge il quesito sullo scopo ch'essa deve aver di mira, sui limiti ne' quali essa deve contenersi. Abbiamo già detto, che le tesi da proporsi avrebbero ad esser semplici: per raggiungere tale intento ne sembra che le investigazioni dovrebbero unicamente ed esclusivamente aver di mira il conoscere le vere condizioni della proprietà immobiliare dei Corpi morali, i metodi seguiti per trarne i redditi, la misura delle spese d'amministrazione e delle opere di riparazione, lasciata ora in disparte qualsiasi altra considerazione; e specialmente per quanto riguarda le Opere Pie, ogni ricerca sul modo col quale esse adempiono al fine per cui vennero istituite. Non è già che disconosciamo l'importanza di questa seconda indagine, che non meno dell'altra affrettiamo coi voti: ma ci sembra miglior consiglio il limitare ora l'inchiesta al solo esame delle condizioni della proprietà immobiliare, per riuscire ad un lavoro più sollecito,

Digitized by Google

più esatto; meno si divaga dalla tesi principale, più facilmente se ne raggiunge lo scioglimento.

L'inchiesta stessa non dovrebbe poi, in ogni caso, avere neppure l'apparenza di contenere i germi di un attentato alla proprietà dei Corpi morali sui quali cadrebbe, nè la sembianza di voler a tale diritto recar la menoma offesa. Essa avrebbe ad eseguirsi circondata d'ogni riguardo verso i Corpi medesimi, che, ogni volta, prima di deliberare sull'opportunità della vendita d'un determinato podere, dovrebbero venir consultati. Abbiamo poi suggerito d'incaricarne le Deputazioni provinciali, perchè, quali tutrici, per legge, di quei Corpi morali, desiderose unicamente del loro utile, coll'amore, la diligenza e la cura disinteressata che non devono iscompagnare quel nobile ufficio, potrebbero fare scomparir molte diffidenze, e, più di qualsiasi altra persona, risolvere, dal solo punto di vista dell'utile dell'Opera Pia, le incertezze, i dubbi che le si parerebbero innanzi nell'adempimento dell'importante incarico. Per chiarire meglio il nostro concetto, aggiungeremo che le Deputazioni, in questa disamina a cui sarebbero chiamate, dovrebbero ispirarsi soltanto a quei savî intendimenti che moverebbero un padre di famiglia, ove dalle condizioni del suo patrimonio fosse spinto ad esaminare quali proprietà gli converrebbe alienare, quali conservare. In una parola, e per la forma e per la sostanza, il lavoro da intraprendersi dovrebbe manifestarsi esclusivamente ispirato al desiderio di migliorare le condizioni economiche dei Corpi morali sulla cui proprietà immobiliare si aggirerebbe. Per questa via soltanto sarà possibile distruggere le prevenzioni e le diffidenze, che altrimenti accompagnerebbero sin dal suo primo annuncio l'inchiesta stessa: riuscirà meno difficile raggiungere lo scopo, e con esso arrecare un vero vantaggio, iniziare un'èra novella di prosperità a quelle Istituzioni, che attualmente per la forza delle cose, frutto di abitudini inveterate, più che per colpa degli uomini, non presentano in qualche caso nell'amministrazione dei loro patrimoni quei risultati che tanto sarebbero desiderabili nell'interesse delle classi bisognose, alle cui necessità devono provvedere.

Digitized by Google

Non sappiamo, ove la proposta di conversione venga dal Governo decisamente rifiutata, se esso intenda o meno far tesoro dei voti espressi in vario modo durante l'insorta discussione sull'argomento, per viemmeglio assicurare la buona amministrazione del patrimonio del povero. Ci auguriamo che esso non li ponga in non cale, e che, abbandonata l'idea di speculare sui beni delle Opere Pie, ricordi i bisogni di questi Corpi morali e le vigili cure ch'essi richiedono.

Il concetto dell'inchiesta, che trovò favorevole la pubblica opinione, quanto essa erasi mostrata avversa all'idea d'una conversione coattiva, che risolvevasi in un parziale, mascherato incameramento, non meriterebbe di cadere senza aver seguito. Nessun provvedimento, che avesse a suo principale obbiettivo l'amministrazione dei beni degli Istituti di Beneficenza, potrebbe, con speranza di favorevole esito, escogitarsi e venir applicato senza l'esatta cognizione del loro stato economico. Le pubblicate statistiche, l'abbiamo detto e lo ripetiamo, non hanno ormai che un valore storico; nessuna base sicura possono offrire oggidì a studio alcuno sul patrimonio dei Luoghi Pii specialmente, nè aiuto alcuno, di certo, potrà il Governo trarre da quei prospetti, che ogni anno a mezzo delle Prefetture loro richiede. Gli studiosi tutti di questo ramo importantissimo delle scienze economiche trovansi in ciò generalmente d'accordo, e persino un ministro dell'Interno, il compianto Gualterio, nella relazione a Sua Maestà, colla quale accompagnava, addì 31 dicembre 1867, le tabelle statistiche delle Opere Pie del Piemonte [1], e ravvisava opportuno dichiarare che, senza un accertamento nella sua totalità ed in ogni singola parte dell'asse patrimoniale delle Opere Pie, non era possibile l'attuare provvedimenti generali e definitivi.

Compiuta l'inchiesta coi criteri che abbiamo accennati, e conosciute le vere condizioni dell'asse patrimoniale immobiliare dei Corpi morali, sotto i vari aspetti della produttività dei

[1] *Le Opere Pie del Piemonte nel* 1861, pag. 7.

beni, dei sistemi d'amministrazione dei medesimi e delle spese che vi sono inerenti, la via da seguirsi verrebbe tracciata dagli stessi risultati delle seguíte investigazioni. Allora una parziale conversione in capitali od in Rendita pubblica, regolata saviamente, potrà essere ordinata ed applaudita: lo Stato nulla o ben poco verrà a lucrare direttamente, ma avrà l'onore d'aver dato impulso vigoroso all'assetto completo d'un ramo della pubblica amministrazione, che va ogni giorno acquistando influenza maggiore nelle condizioni dell' intera società. La legge attuale sulle Opere Pie provvede sufficientemente al successivo buon governo di que' patrimoni, e quando gli articoli di essa, che abbiamo già riferiti, avranno dalle Autorità la più rigorosa delle applicazioni, possiamo andar sicuri che anco i pochi inconvenienti che si lamentano, indegni davvero del rumore che da alcuni oggi vien fatto, scompariranno, per far luogo a quell'ordinata gestione, che indubbiamente varrà ad assicurare, ai Corpi morali proprietarî, quei vantaggi economici che la proprietà trae seco.

Digitized by Google

XVII.

Eccoci ormai giunti alla fine del nostro lavoro. Discorrendo della grave questione, che già agitò nei tempi decorsi molte parti d'Europa e che ora per la prima volta in un documento ufficiale veniva presentata all'esame dell'Italia intera, valendoci degli ammaestramenti della storia e delle dottrine economiche generalmente accolte, ci siamo studiati di svolgerla anzitutto sotto i più importanti aspetti, presa in sè stessa, quale tesi di economia pubblica e di diritto civile. Le peculiari circostanze poi che determinarono la pubblicazione del nostro lavoro fecero sì che dal campo delle astrazioni della scienza scendessimo a poco a poco all'esame delle conseguenze che fra noi trarrebbe seco l'accoglimento della suggerita conversione. Accennammo alle attuali condizioni della possidenza immobiliare delle Opere Pie in Italia, alle misure che più facilmente potrebbero condurre a togliere i pochi inconvenienti che forse oggidì si verificano in alcune di quelle amministrazioni, studiandoci di esporre facili e concrete proposte che

Digitized by Google

potessero assicurare al patrimonio del povero quel savio ed illuminato sistema d'amministrazione, atto ad offrire le più serie garanzie contro qualsiasi dubbio di sciupii, di negligenze, di dannose immobilizzazioni di vasti poderi per loro natura improduttivi, o cagione di soverchio dispendio ai Corpi morali proprietari, dannosi in amendue i casi ai sacri interessi dell'umanità sofferente, non meno che al benessere generale economico della nazione. Combattendo per la libera capacità dei Corpi morali in genere ed in ispecial modo degli Istituti di Beneficenza di possedere beni immobili, due erano gli obbiettivi nostri. Addimostrare l'illegalità e l'ingiustizia di qualsiasi operazione sui beni delle Opere Pie, eseguita allo scopo di offrire un facile lucro alle finanze dello Stato, ed i danni gravissimi che indubbiamente in un avvenire più o meno lontano avrebbero accompagnato un simile provvedimento. Rivendicare alla proprietà immobiliare dei Luoghi Pii quei diritti, che la legge loro riconosce, limitando l'azione moderatrice dello Stato a quei soli casi nei quali speciali circostanze potrebbero consigliare l'intervento dell'Autorità governativa per impedire il consumarsi di atti dannosi a' privati od alla società in generale.

Il primo assunto non era difficile: nessuno degli odierni fautori d'una conversione in Rendita pubblica della così detta manomorta laicale osò apertamente patrocinare la tesi opposta; la voce della Commissione parlamentare, ch'ebbe il coraggio di suggerirla al Governo italiano, rimase soffocata dalla universale disapprovazione.

Ben diversa invece presentavasi la seconda tesi, patrocinata calorosamente da egregi scrittori, avvalorata dal voto di autorità rispettate. Quanto ad essa, ci siamo permessi anzitutto di far una distinzione d'importanza vitale nello studio a cui ci accingevamo. Abbiamo notata la differenza vivissima esistente fra l'antica possidenza dei Corpi morali e l'attuale; ci siamo studiati, e non crediamo senza risultato, di porre in sodo come alla odierna loro proprietà stabile, a quella delle Opere Pie in

Digitized by Google

ispecial modo, governate da una legge ispirata ai più nobili sensi di libertà e giustizia, temperata dalle savie disposizioni dell'altra legge del 5 giugno 1850 sulla capacità loro d'acquistare, sia una inesattezza l'apporre l'appellativo di manomorta nel senso odioso di questa parola, quando essa suonava guerra ad ogni legge di progresso economico. Abbiamo chiarito come le proporzioni della proprietà stabile degli Istituti di Beneficenza dei nostri giorni non giustifichino invero alcuno dei timori che un tempo nutrivansi per la sconfinata estensione di tale possidenza; come i sistemi d'amministrazione attualmente adottati non la escludano dal campo delle contrattazioni al pari di quella appartenente a qualsiasi privato cittadino: come la pubblicità richiesta per ogni atto di chi ne regge le sorti, la sorveglianza del Governo e del Comune, la tutela delle Rappresentanze provinciali, rendano difficili, e potrem dire impossibili, le scandalose malversazioni che un tempo non di rado avevansi a lamentare. Nè crediamo dir cosa avventata manifestando qui l'avviso che molti fra gli scrittori, contrari alla facoltà di cui godono i Corpi morali di possedere beni stabili, avrebbero modificate le loro opinioni, ove la manomorta esistente nel loro paese si fosse trovata nelle condizioni di quella che oggi in Italia appartiene alle Opere Pie. Il furore infatti col quale essa venne combattuta, e con ragione, sulla fine dello scorso secolo in Francia andò calmandosi mano mano che venne ristretta agli Istituti di Beneficenza, e tanto che, non son molti anni, abbiam visto verificarsi colà il fenomeno, che quell'istessa pubblica opinione, che sessantacinque anni prima avea sì potentemente contribuito alla crociata contro di essa, obbligò il Governo a sconfessare qualsiasi progetto di coattiva conversione. Nel Belgio invece la lotta fra le due opposte opinioni continuò e continua. Ma colà la manomorta altro non è che uno dei vari campi scelti da liberali e da clericali per combattere a favore delle proprie idee. Fortunatamente in Italia tale bisogno non esiste, chè su questo terreno la potenza del partito clericale non è

soverchiamente grande, nè minaccia le istituzioni e l'avvenire della patria. La vivace polemica, che l'illustre Frère Orban, sotto lo pseudonimo di J. Van Damme, sostenne nell'opera sua — *La Main-Morte et la Charité* — per combattere il diritto di creare nuove fondazioni pie, e la capacità di queste di possedere beni stabili, era una splendida difesa della libertà contro l'oscurantismo, che mascheravasi colle forme della Beneficenza per far rivivere istituzioni abolite, distraendo poi dal vero scopo le rendite che con troppa fidanza venivano largite da persone caritatevoli. E mentre con fina ironia e colla satira arguta e pungente sferzava gli avversari, potentissimi in quel paese, e s'opponeva alla manomorta da essi posseduta o che potevano riescire a possedere, non per questo ricusava le sue simpatie per le utili fondazioni, quali gli Spedali, i Ricoveri pei vecchi, per gli incurabili, pei ciechi, ecc., istituzioni destinate ad attenuare i mali che non si possono nè prevedere, nè prevenire, e verso i quali è dovere l'indirizzare i pensieri dei filantropi (1).

Distrutte per quanto era in noi le prevenzioni contro la proprietà immobiliare delle Opere Pie, abbiamo accennato com'essa costituisca uno dei loro più intangibili diritti consacrati dalle leggi, e sia una delle condizioni indispensabili alla loro vita, alla capacità loro di soddisfare la missione ad esse affidata nella società. Abbiamo esposte le ingiustizie che una conversione coattiva, per la ineguale ripartizione fra le varie provincie del patrimonio che sarebbe colpito, in sè racchiuderebbe: i pericoli più gravi che l'accompagnerebbero; i danni che verrebbero a risentirne gli Istituti di Beneficenza non solo, ma altresì lo Stato, i Comuni, le Provincie, i cittadini tutti. Ravvisando poi opportuno che pur qualche cosa si possa fare per un miglior assetto della sostanza di alcuni Istituti di Beneficenza, abbiamo posto, come base di qualsiasi misura che si volesse adottare, un'inchiesta eseguita dalle Deputazioni

(1) Vedi opera citata, pag. 455.

Digitized by Google

provinciali sulle condizioni della possidenza immobiliare delle Opere Pie, inchiesta che abbiamo patrocinata anche pei beni dei Comuni e delle Provincie, spesso in peggiori condizioni di quelli degli Istituti di Beneficenza. Condotta a termine tale investigazione, ed ottenuti con essa sicuri criteri, abbiamo proposto che da questi si dovesse prender norma per giudicare quali immobili per avventura fosse opportuno, nell'interesse esclusivo del Corpo morale e a cura del medesimo, alienare, per convertirne il prezzo in capitali od in Rendita pubblica; abbiamo espresso il desiderio che il reddito che dal secondo di quest'impieghi verrebbe ad ottenersi fosse in piccola parte capitalizzato per neutralizzare gli effetti dell'ammortizzazione del tempo; abbiamo infine fatto voti per la rigorosa applicazione dell'attuale legge sulle Opere Pie, sufficiente ad assicurare una buona amministrazione al patrimonio del povero.

Se l'opera nostra riuscirà a risvegliare l'attenzione pubblica sull'importanza degli studî che si connettono al buon governo degli Istituti di Beneficenza, andremo superbi del risultato ottenuto. Abbandonata la speranza di ritrarre risorse finanziarie da un patrimonio che dev' essere da chi regge le sorti del paese invigilato e difeso con paterna sollecitudine, ci auguriamo venga data opera esclusivamente all'intento di ordinarlo nel modo più proficuo alle classi più bisognose della società.

Digitized by Google

DOCUMENTI

Editto, 14 gennaio 1780, di re Luigi XVI sulla conversione dei beni immobili degli Istituti di Beneficenza in capitali da versarsi nella cassa generale dello Stato.

Nous étant fait rendre compte de la situation des finances des divers hôpitaux de notre royaume, nous avons vu avec peine que le plus grande nombre n'avoit pas des revenus proportionnés à ses besoins, ce qui mettoit ces maisons dans la nécessité, ou de restreindre leurs œuvres de bienfaisance, ou de sollicitor fréquemment les secours du gouvernement. En même temps nous avons remarqué qu'une partie de leurs capitaux consistoit en immeubles, sorte de biens qui, surtout entre les mains d'une administration collective et changeante, dont les soins ne pouvent jamais égaler l'activité de l'intérêt personnel, ne procuroient qu'un très-modique revenu, et assujettissoient à des frais considérables d'entretien et de réparations; qu'il étoit même des hôpitaux qui jouissoient de droits purement honorifiques, possession absolument vaine et indifférente pour eux, et que l'avantage des pauvres invitoit à convertir en un revenu réel; qu'enfin on ne pouvoit se dissimuler que, si le foible produit des immeubles peut être préféré par des particuliers, en raison de la plus grande solidité qu'ils croient apercevoir dans ce genre d'emploi, il n'étoit pas raisonnable de soumettre à un pareil sacrifice le revenu des maisons hospitalières, puisque, par les titres privilégiés qu'elles réunissent, leur fortune ne pourroit être exposée à aucun événement, toutes les fois qu'elle seroit liée à celle de l'État.

Nous avons donc pensé que, si nous pouvions augmenter les ressour-

Digitized by Google

ces applicables au soulagement des pauvres, sans donner aucune atteinte à la sûreté de leurs capitaux, nous remplirions un des objets les plus dignes de notre bienfaisance; et nous avons cru qu'un des moyens efficaces d'atteindre ce but seroit que les diverses administrations d'hôpitaux procédassent, à mesure d'occasions convenables, à la vente des immeubles dont elles sont en possession; et en même temps que nous avons jugé à propos de les y autoriser sans distinction, nous avons cherché à leur présenter un emploi du produit de ces ventes qui fût à la fois solide, avantageux, susceptible d'accroissement, et conforme aux lois établies pour les deniers des communautés. En conséquence, nous avons ordonné qu'à mesure que ces ventes auroient lieu, d'après les délibérations des diverses administrations d'hôpitaux, le produit en fût appliqué, par préférence, à l'acquittement de leurs dettes, aux constructions des lieux claustraux que nous aurions autorisées; et, quant au surplus, nous autorisons ces administrations à en faire verser le montant dans la caisse générale de nos domaines, pour le fonds en être employé à rentrer avec équité dans la partie de nos domaines aliénés à trop vil prix, ou pour nous aider à faire de nouveaux traités avec les engagistes.

L'utilité essentielle et permanente que l'État et nos finances retireront ainsi de l'emploi de ces capitaux, prêtera une nouvelle force aux engagements que nous prendrons envers les maisons hospitalières; et, quoique des engagements de cette nature fussent déjà suffisamment garantis par la religion, la politique et l'ordre public, nous avons résolu d'y joindre encore toute la sanction que les lois et les formes les plus respectables de notre royaume peuvent nous présenter.

C'est pour remplir ce but que nous voulons qu'à l'égard des fonds qui seront versés dans la caisse de nos domaines il soit passé un contrat particulier en faveur de chaque maison de charité, lequel contrat, revêtu de lettres patentes, déclarera que les deniers fournis sont le bien des pauvres, et la dette la plus sacrée de notre État.

Il y sera, de plus, stipulé que les intérêts seront payés tous les trois mois, exempts à jamais de toute retenue, avec affectation spéciale et privilégiée sur les revenus de nos domaines, en autorisant même, dans tous les temps, nos Cours de Parlement à décerner des exécutoires sur ces mêmes revenus, dans le cas du moindre retard de paiement, de manière que la tutelle du bien des pauvres continue à leur être particulièrement commise.

Au moyen de ces diverses précautions, nous avons pensé que toute

Digitized by Google

espèce d'inquiétude seroit d'autant moins fondée, qu'une grande partie des biens des hôpitaux, consistant en octrois, exemptions et franchises, repose uniquement sur la simple continuation de notre protection et de notre libéralité.

Et quoique, parmi les immeubles des hôpitaux, il y ait un grand nombre de maisons, et dont, par conséquent, une partie du capital dépérit par le temps, cependant, dans la vue de prévenir toute espèce d'objections relatives aux effets généraux de l'augmentation progressive du numéraire, et désirant que les hôpitaux de notre royaume conservent en entier, et dans tous les temps, le fruit de nos dispositions bienfaisantes, nous leur avons encore assuré le dédommagement de l'augmentation progressive que l'on peut attendre dans la valeur des immeubles; et, à cet effet, nous voulons que, tous les vingt-cinq ans, l'engagement que nous aurons pris envers les maisons hospitalières soit augmenté d'un dixième en capital et arrérages, et qu'à chacune des révolutions susdites il soit passé un nouveau contrat conforme à cette promesse, et pareillement revêtu de lettres patentes, à moins toutefois que quelques-unes de ces maisons, renonçant à l'augmentation dont nous venons de faire mention, ne désirassent, par préférence, que les arrérages des contrats constitués à leur profit fussent stipulés en mesures de grains, dont la quotité seroit déterminée d'une manière invariable, soit de gré à gré, soit en raison du prix moyen de cette denrée depuis les dix années antérieures à la passation du contrat.

Nous pouvons d'autant plus aisément laisser l'alternative de ces conditions, qu'au moyen du genre d'emploi que nous nous proposons de faire des deniers versés dans la caisse de nos domaines nous profiterons nous-même de l'augmentation qui pourroit survenir au prix des denrées; et nous procurerons encore à nos finances un avantage progressif, en faisant rentrer dans la circulation générale cette somme considérable d'immeubles, qui, dans la main des hôpitaux, ne contribuent aux besoins de l'État ni par les lods et ventes, ni par les vingtièmes, ni par aucune autre espèce d'imposition....

Nous avons vu d'ailleurs avec plaisir que l'administration de l'Hôpital général de notre bonne ville de Paris, à qui nous avons bien voulu communiquer ce projet de loi, en avoit adopté toutes les principales dispositions; et nous aimons à nous persuader que les autres maisons hospitalières se porteront successivement à suivre cet exemple, surtout si elles considèrent qu'elles ne pourroient avec justice demander des prolongations

Digitized by Google

et des augmentations d'impôts à charge à nos peuples, tandis qu'elles négligeroient d'accroître leurs revenus par des moyens simples et raisonnables, qui s'accordent avec le bien de l'État, et que nos vues générales d'administration leur présentent.

Enfin nous avons remarqué avec satisfaction que les mêmes dispositions, qui augmenteroient le revenu des hôpitaux, déchargeroient en même temps les administrateurs de ces maisons des soins journaliers nécessaires pour la manutention et la conservation d'immeubles aussi multipliés; au moyen de quoi toute leur attention pourroit être désormais dirigée vers les détails de bienfaisance et de charité, qui influent si essentiellement sur le sort des pauvres et le soulagement des malades. A ces causes, etc.

Digitized by Google

Circolare, 15 maggio 1858, del Ministro dell'Interno dell'Impero francese, generale Espinasse, indirizzata ai prefetti, sui vantaggi della conversione in Rendita pubblica dei beni degli Istituti di Beneficenza.

Monsieur le Préfet. — Les biens immobiliers appartenant aux établissements de bienfaisance sont loin, vous ne l'ignorez pas, de donner un revenu proportionné à leur valeur vénale. D'après les dernières statistiques, ce revenu ne dépasse pas, en moyenne, 2 ½ pour 100, et il est même probable que, si l'on en avait toujours dégagé les charges inhérentes à la propriété, il se fût trouvé réduit à moins de 2 pour 100. C'est là un résultat d'autant plus déplorable que, d'une part, la valeur capitale de ces immeubles est d'au moins 500 millions, et que, d'autre part, malgré l'importance de cette dotation, les établissements charitables sont généralement dans l'impuissance d'assister tous les nécessiteux qui ont besoin de leur secours.

Il importe, monsieur le préfet, de remédier à une pareille situation. La sollicitude de l'Empereur pour les classes souffrantes fait un devoir à l'administration de rechercher constamment les moyens de leur venir en aide, et le plus efficace serait évidemment celui qui élargirait pour elles l'accès des hôpitaux aux malades, des hospices aux vieillards ou aux infirmes, et qui augmenterait la quantité des secours distribués à domicile par les bureaux de bienfaisance.

Il en est un fort simple, souvent recommandé aux commissions administratives des établissements charitables, mais auquel elles recourent peu,

Digitized by Google

soit par incurie, soit par suite de certains préjugés contre les biens mobiliers. Je veux parler de la vente des propriétés foncières pour les transformer en rentes sur l'État. Cette opération doublerait au moins les revenus de l'assistance publique, qui pourrait ainsi soulager un bien plus grand nombre de pauvres, et cet avantage ne serait pas le seul; on sait combien la gestion des immeubles entraîne de soins et de préoccupations; combien elle est sujette aux non-valeurs, exposée aux usurpations, troublée par des procès. Les administrateurs les plus zélés ne suffisent qu'imparfaitement à une pareille tâche. Si les commissions pouvaient en être affranchies par la substitution d'un revenu net et facile à percevoir au revenu incertain de la propriété foncière, elles porteraient alors toute leur attention sur le régime intérieur des établissements, trop souvent imparfait, et réaliseraient des améliorations vainement espérées jusqu'à ce jour.

Ces résultats de la conversion sont tellement évidents que personne n'a songé à les contester. Seulement quelques esprits timorés, sans les nier, objectent que la valeur monétaire, et, par conséquent, celle des rentes sur l'État, decroît sans cesse, tandis que la même cause produit un effet contraire sur la valeur des immeubles, laquelle suit une progression constante. Ils font observer, en outre, qu'une certaine quantité de propriétés immobilières ont été données pour servir à des fondations charitables, dans un esprit de perpétuité qui ne paraitrait plus avoir un gage aussi certain, si ces immeubles étaient convertis en rentes, et qu'en blessant ainsi les sentiments des fondateurs et de leur familles, on s'exposerait à voir diminuer la source des libéralités qui alimentent le patrimoine des pauvres.

Ces objections, spécieuses peut-être, ont depuis longtemps été appréciées à leur juste valeur par l'administration.

Sans doute, il serait imprudent de transformer en rentes sur l'État tous les biens de l'assistance publique, sans se mettre en garde contre l'amoindrissement possible, dans l'avenir, de sa dotation ainsi constituée. Mais la précaution à prendre, dans ce cas, est bien connue, et d'ailleurs mise en pratique tous les jours. Elle consiste à capitaliser une partie des arrérages de la rente: la proportion jugée suffisante n'est que de 10 pour 100. Cette mesure, tout en garantissant l'avenir, procure de grands avantages actuels. Ainsi, par exemple, un immeuble donnant, à raison de 2 pour 100, un revenu de 2,000 francs est aliéné pour la somme de 100,000 francs, et le prix de vente est employé à l'acquisition d'une in-

Digitized by Google

scription de 4,284 francs de rente 3 pour 100, au cours de 70 francs. En capitalisant chaque année le dixième des arrérages, soit 428 francs, on obvie à l'amoindrissement futur de la rente, et l'on obtient immédiatement une augmentation de 1,856 francs de revenu, c'est-à-dire presque le double de celui que rapporterait l'immeuble. La première objection ne soutient donc pas un sérieux examen.

Quant à l'objection tirée du danger de refroidir la charité privée si l'on vendait les immeubles affectés à certaines fondations, elle n'aurait quelque poids que dans l'hypothèse où l'administration entreprendrait systématiquement et d'une manière absolue l'aliénation de toutes les propriétés foncières des hospices et des bureaux de bienfaisance. Mais telle n'est point la pensée du gouvernement. La plupart de ces propriétés ont été données sans autre condition que celle de les faire servir le plus utilement possible au soulagement des pauvres; par conséquent, rien n'empêche de les convertir en rentes, pour en tirer un meilleur revenu; c'est même se conformer aux intentions tacites des bienfaiteurs. Que si, parmi les nombreux legs et donations charitables, il s'en trouve qui soient soumis à des conditions spéciales dont on ne pourrait s'écarter sans froisser de justes susceptibilités, l'administration ne commettra pas cette faute; elle est trop intéressée à ménager des sentiments louables en eux-mêmes et qui entretiennent l'esprit de charité. Mais ce seront là des exceptions trop rares pour diminuer sensiblement les résultats généraux de la conversion.

Je vous invite donc, monsieur le préfet, à user de toute votre influence et, au besoin, de votre autorité, pour amener les commissions administratives des établissements de bienfaisance à voter l'aliénation des biens-fonds dont le revenu net serait notablement inférieur aux neuf dixièmes des arrérages de la rente sur l'État qui pourrait être achetée avec les prix de vente de ces biens. Vous leur adresserez immédiatement des instructions où, après avoir reproduit les considérations générales qui précèdent, vous signalerez à chaque commission, suivant la situation de l'établissement qu'elle administre, les motifs particuliers qu'elle aurait de s'en inspirer, à raison de la nature des biens possédés par l'établissement, ou de la modicité du revenu qu'ils procurent, ou de sa situation financière, ou enfin du défaut de proportion entre les besoins de la localité et les ressources qui peuvent y être actuellement affectées.

J'aime à croire, monsieur le préfet, que ces instructions seront écoutées. Les membres des commissions administratives généralement sont trop

Digitized by Google

éclairés et trop animés de l'amour du bien public pour ne pas s'empresser de répondre aux vues philanthropiques du gouvernement. Si quelques commissions y résistaient, sans justifier leur opposition, vous aviseriez aux moyens de vaincre leur refus de concours. Le règlement définitif de leurs budgets vous appartient, et cette attribution essentielle vous donne une action réelle, quoique indirecte, sur la gestion des biens. Je n'ai pas besoin de dire qu'à l'avenir vous ne devrez, sous aucun prétexte, autoriser l'aliénation de rentes sur l'État, lorsque l'établissement charitable aura des immeubles susceptibles d'être vendus; vous n'autoriserez jamais non plus des acquisitions foncières, comme emploi spéculatif de sommes disponibles, à moins que ne soit la condition expresse d'une donation ou d'un legs fait en argent. Enfin, si une commission, par ses préjugés ou son inertie, vous plaçait dans l'alternative de provoquer sa dissolution, ou de laisser se prolonger indéfiniment une mauvaise administration des biens, vous ne devriez pas balancer à prendre le premier parti, en m'adressant des propositions formelles.

Je dois ajouter, et je vous invite à faire connaître aux commissions administratives, que j'ai résolu, dès à présent, de ne point accorder de subventions ou secours aux établissements de bienfaisance qui, possédant des propriétés foncières, négligeraient le moyen, si naturel, d'augmenter leurs revenus ordinaires en aliénant ces propriétés. Je fais reviser en ce sens le travail de répartition du premier semestre de 1858, et beaucoup de demandes de secours seront probablement rejetées par suite de cet examen, ou du moins ajournées jusqu'à ce que j'aie reçu des explications satisfaisantes.

Le gouvernement attachant une très-grande importance à la transformation qui fait l'objet de la présente circulaire, je suivrai attentivement, monsieur le préfet, le résultat de vos efforts dans votre département. A cet effet, vous m'adresserez, tous les trois mois, un état conforme au modèle ci-joint indiquant: 1° le nom des établissements charitables qui auront voté la vente d'immeubles pour en employer le produit en achat de rentes sur l'État; 2° la nature, la contenance, l'évaluation et le prix de vente de ces immeubles; 3° le montant de la rente acquise et le taux du cours de la Bourse auquel elle aura été achetée; 4° enfin, dans une colonne spéciale, l'étendue et la valeur des biens-fonds restant à l'établissement et susceptibles d'être aliénés. Votre premier envoi devra me parvenir le 8 octobre prochain, au plus tard. Vous veillerez avec soin à ce que les états subséquents me soient adressés régulièrement dans les

Digitized by Google

premiers huit jours de chaque trimestre, quand bien même vous n'auriez à constater aucune aliénation nouvelle; mais alors vous expliqueriez, dans la colonne d'observations, les causes de ce résultat négatif.

Je n'ai pas à craindre qu'aucune précipitation regrettable soit apportée dans l'exécution de la mesure dont il s'agit; votre prudence et celle des commissions administratives me rassurent à cet égard. Mais je crois devoir vous recommander d'y apporter l'esprit de persévérance, sans lequel les projets les plus utiles risquent d'avorter. Je compte donc, monsieur le préfet, sur vos efforts soutenus pour accomplir cette œuvre de transformation de la dotation immobilière de l'assistance publique. La part que vous y prendrez sera mise sous les yeux de l'Empereur, et je sais d'avance que Sa Majesté remarquera avec satisfaction ceux de MM. les préfets qui auront le plus contribué au succès d'une mesure dont le but est de soulager plus efficacement les malheureux.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente dès qu'elle vous sera parvenue.

Recevez, etc.

Digitized by Google

Circolare, 14 agosto 1858, del Ministro dell'Interno dell'Impero francese, Delangle, sulla conversione in Rendita pubblica dei beni immobili delle Opere Pie.

Monsieur le Préfet. — La controverse soulevée par la circulaire du 15 mai, relative aux biens immeubles appartenant aux hôpitaux, hospices et bureaux de bienfaisance, n'est pas épuisée. On se demande quelle est la pensée de l'administration nouvelle, et mon silence est interprété par les uns comme une approbation, par les autres comme une désertion des mesures dont l'opinion publique s'est préoccupée. Il importe de mettre un terme à cette incertitude, et en rassurant des intérêts, à tort alarmés, de tracer aux agents de l'administration la voie qu'ils devront suivre.

Le Gouvernement n'a jamais eu, et ses ennemis seuls pourraient lui prêter la pensée de porter atteinte au droit sacré de la propriété. Il en est le gardien et le défenseur. Mieux que personne, il comprend que si, en pareille matière, des distinctions etaient permises, la propriété des établissements de bienfaisance, patrimoine de la charité destiné à consoler et à adoucir les misères humaines, commanderait le respect à un plus haut degré que tout autre. Ce que le Gouvernement ne veut pas faire directement, il ne doit pas davantage le tenter par des voies obliques; il entend respecter, au même titre que la propriété elle même, l'indépendance des commissions auxquelles est confiée l'administration des établissements charitables. Mais il abdiquerait son droit, il manqueroit à ses devoirs de haute tutelle, s'il ne signalait à leur attention des réformes nécessaires, et s'il n'usait auprès d'elles, pour les y déterminer, de l'influence et de l'autorité légitime qui lui appartiennent.

Digitized by Google

Qnand on songe au but en vue duquel la charité privée a créé le patrimoine immobilier des pauvres, il est difficile de comprendre la vivacité des critiques adressées à la mesure qui tend à le transformer en rentes sur l'Etat. Est-ce qu'en effet le problème à résoudre n'est pas de faire participer le plus grand nombre possible d'infortunés au bienfait de l'assistance? N'est-ce pas là ce que voulaient avant tout ceux dont la généreuse pitié a constitué la liste civile de la bienfaisauce? Et comment y parvenir plus sûrement qu'en administrant les biens qu'ils ont donnés de façon à obtenir, sans compromettre le capital, la plus grande somme de revenns? Or, ce résultat, la rente sur l'Etat le donne avec certitude; accroissement d'interêts, exonération à peu près complète des frais de gestion, sécurité, tous les avantages s'y rencontrent, et avec eux et par eux, le premier de tous, le moyen de soulager un plus grand nombre de misères. N'est-ce donc pas méconnaître l'intention des bienfaiteurs du pauvre, n'est ce pas manquer à l'humanité elle même que de laisser, en face de richesses si faciles à féconder, des malhenreux sans consolation et sans secours?

On oppose la stabilité de la propriété foncière comparée à la mobilité des valeurs destinées à la remplacer. Mais, sans examiner si la propriété foncière ne subit pas, au même degré que la rente, l'influence des crises ou des événements politiques, en quoi ces oscillations peuvent elles atteindre ces établissements publics, dont le capital, même sons cette forme, est pour ainsi dire immobilisé? Ce qui leur importe, c'est le taux de l'intérêt, c'est le revenu de leur capital; or, il est invariable et à l'abri des monvements de la Bourse. Quant au capital, où lui tronver une assiette meilleure, une garantie plus large que le credit même de l'Etat, et, pour tout dire, comment un mode de placement recherché ardemment par les particuliers, jugé suffisant pour les incapables et les femmes mariées, serait-il, au nom de leur sécurité, repoussé par des établissements placés sous la tutelle de l'État, et dont, à certains égards, la vie se méle a celle de l'État lui-même?

N'est-il pas d'ailleurs contraire à la raison que certains de ces établissements puissent solliciter le Gouvernement de leur venir en aide, lorsque l'insuffisance de leurs ressources aurait pour cause une immobilisation systématique de leur fortune, lorsque leurs revenus, assis sur une base différente, devraient subvenir, et au delà, à leurs besoins? Au lien de grever les finances de l'État par des subventions, qu'ils se confient à son crédit et à sa fortune; que leur patrimoine se rattache, sans s'y confondre, à

cette base puissante de la sécurité de tous; les malheureux, loin de souffrir de cette solidarité, n'en peuvent que tirer avantage.

Telles sont, monsieur le préfet, les considérations que recommandent la mesure en elle-même. En faut-il conclure que tous les immeubles des établissements charitables doivent être aliénés et transformés en rentes sur l'Etat? Telle n'a jamais été la pensée de l'Administration.

Deux raisons, entre autres, s'opposent à ce qu'il en soit ainsi:

La première, c'est que des propriétés foncières ont été données à charge d'inaliénabilité. Sans rechercher, si cette condition était ou non légale, obligatoire, là où elle a été acceptée, elle doit être scrupuleusement accomplie.

La seconde, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que des etablissements, dont la durée n'a pas de limites, aliènent sans nécessité des immeubles gérés avec sollicitude et intelligence, cultivés avec zèle et dont le revenu, sans atteindre celui de la rente, ne diffère pas sensiblement du loyer de la propriété purement privée.

Mais il est des propriétés dont l'état matériel et le revenu accusent hautement soit l'incurie des administrations, soit l'ignorance et l'apathie des fermiers. Quis. ne sait que, parmi les immeubles appartenant aux établissements de bienfaisance et dont la valeur vénale dépasse 500 millions, plusieurs ne dannent qu'un revenu de 1 et demi et même 1 0/0? Une propriété affermée 600 n'a-t-elle pas été vendue récemment moyennant le prix principal de 60,000 fr.?

Ici, des biens ruraux, faute de surveillance et de soins, s'épuisent entre les mains d'un fermier inintelligent et cupide; les pauvres y perdent un revenu sacré, l'Etat y perd des produits utiles, une richesse que la terre mieux cultivée ne refuserait pas.

Là, des maisons tombent en ruines par l'incurie calculée d'un locataire qui détruit ainsi le capital et le revenu.

L'utilité publique se confond trop avec l'utilité des établissements charitables pour que des propriétés placées dans ces conditions ne soient pas conservées. Les aliéner, c'est les arracher à une immobilité stérile; c'est, en les faisant rentrer dans le mouvement qui donne la vie à tous les intérêts, accroître la richesse publique. C'est, en un mot, accomplir la plus salutaire et la plus désirable réforme.

Telle est donc, monsieur le Préfet, la règle que vous aurez à suivre; je la résume en deux mots:

S'agit-il de propriétés utilement exploitées, entretenues avec soin, pré-

Digitized by Google

sentant pour l'avenir des chances d'accroissement, ou que les donateurs ont grevées d'une cause d'inaliénabilité; les commissions administratives auront le droit d'en subordonner la conservation ou la vente à l'intérêt actuel des établissements dont la gestion leur est confiée.

S'agit-il, au contraire, de biens mal exploités, mal entretenus, et dont l'amélioration imposerait des sacrifices considérables, ou encore d'immeubles dont le revenu ne suffit point aux besoins des établissements qui les possèdent, tandis que le prix, s'il était converti en rente, donnerait les ressources nécessaires; c'est votre devoir, parce qu'ainsi l'exige l'intérêt de ces établissements, d'en réclamer la transformation.

J'espère que ces observations, communiquées aux commissions administratives et aux Conseils généraux, calmeront les susceptibilités qui se sont manifestées et qu'elles écarteront sans retour la fausse idée que, infidèle à son origine et à ses traditions, le Gouvernement ne respecterait pas la propriété des établissements charitables.

Recevez, etc.

Digitized by Google

Decreto, 16 febbraio 1852, che dichiara alienabili in Sicilia i beni del Demanio pubblico, del Luoghi Pii laicali, degli Stabilimenti e delle Corporazioni tutte, esclusi quelli di natura ecclesiastica o appartenenti al patrimonio regolare, non che quelli dei Comuni.

Ferdinando II, per la grazia di Dio, Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme, ecc., Duca di Parma, Piacenza e Castro, ecc., ecc. Gran Principe Ereditario di Toscana, ecc.

(*Omissis*)

Art. 1.° Tutti i beni di ogni natura del Demanio pubblico, dei pubblici stabilimenti, e quelli dei Luoghi Pii laicali e di ogni altro stabilimento dipendente dal real Governo, esclusi i beni di natura ecclesiastica o appartenenti al patrimonio regolare, non che dei Comuni, sono alienabili ai pubblici incanti, salvo, per le affrancazioni, il disposto dell'art. 8, permutandone la rendita attuale in equivalente rendita inscritta sul gran Libro del Debito pubblico di Sicilia.

Art. 2.° Per rendita attuale dei beni esposti alla vendita o all'affrancazione, trattandosi di canoni, censi, rendite, soggiogazioni ed altre prestazioni in danaro, s'intende quella di cui sono in attuale percezione i corpi anzidetti, dedotta la ritenzione legale; per le prestazioni in derrate l'annuo reddito, netto della ritenuta legale, risultante dal termine medio del coacervo del prezzo delle derrate dell'ultimo decennio; e pei fondi rustici ed urbani, l'annuo reddito risultante dai seguenti tre dati: l'im-

Digitized by Google

ponibile fondiario, il penultimo affitto ed il corrente, dovendosi prendere il dato più forte. Sarà dedotta la fondiaria, e pei fondi urbani si farà una seconda deduzione del 6 % per la manutenzione.

In difetto di alcuno dei superiori tre dati, o per altro grave motivo, potrà il prezzo stabilirsi a giudizio dei periti, a solo fine di aumentarlo.

Art. 3.° Il prezzo dei beni esposti alla vendita o all'affrancazione avendo per base la rendita attuale, i fondi saranno venduti nello stato in cui si trovano, e con tutte le servitù prediali a cui possono andar soggetti.

Per gli altri diritti dei terzi sui beni anzidetti, sarà aperto un termine ai reclami.

I diritti certi liquidi, o in qualunque modo prontamento valutabili, si convertiranno sul prezzo, ed il loro importare sarà pagato in contanti, nel modo che sarà prescritto nell'art. 7.

Pei diritti non liquidabili prontamente, o indeterminati, o eventuali, o in qualunque modo litigiosi, si sospenderanno le vendite e le affrancazioni finchè non potrà effettuarsi la loro conversione sul prezzo.

Sul merito dei diritti litigiosi pronuncieranno i magistrati competenti.

Art. 4.° Le operazioni preliminari della vendita e dell'affrancazione sono affidate agli Intendenti delle rispettive provincie ove esistono i beni.

L'Intendente, o direttamente, o invitando altro Intendente se il corpo proprietario i di cui beni sono situati nella sua provincia non dipende da lui, richiamerà dagli amministratori del corpo anzidetto gli stati dei beni esposti alla vendita o alla affrancazione con tutti gli elementi del loro valore. Quindi fisserà il prezzo venale, ossia la rendita attuale da permutarsi in rendita iscritta sul gran Libro, e ne farà le pubblicazioni nei giornali.

Art. 5.° Il componimento delle affrancazioni e delle vendite è in ogni provincia affidato ad una Commissione composta dall'Intendente che farà da Presidente, dal Direttore Provinciale dei Rami e dritti diversi, dal Procuratore Regio presso il Tribunale Civile, dal Vicario diocesano, ed in sua mancanza da un Consigliere del Consiglio degli Ospizi, e finalmente da un Consigliere d'Intendenza, il più anziano in ordine di nomina.

Un capo d'uffizio dell'Intendenza funzionerà da cancelliere.

La competenza della Commissione sarà sempre regolata dal luogo ove esistono i beni.

La Commissione presiederà alle subaste, redigerà per mezzo del Cancelliere i verbali di aggiudicazione o di affrancazione, e pronunzierà inappellabilmente sulle controversie che potranno insorgere.

Digitized by Google

La Commissione sarà pure competente a giudicare inappellabilmente dei reclami di dritti non litigiosi, nel senso cioè di convertirli sul prezzo, se siano liquidi o prontamente liquidabili, o di sospendere la vendita o l'affrancazione fino alla loro liquidazione.

La Commissione sarà legalmente costituita coll'intervento di tre dei suoi componenti. Essa potrà essere assistita dall'Amministratore di quel corpo i di cui beni sono esposti alla vendita o all'affrancazione, il quale, quando interverrà, avrà voto consultivo e non deliberativo.

Ad evitare che tra i beni appartenenti alle Opere Pie laicali esposti in vendita possano frammischiarsi di quelli che sono di natura ecclesiastica, o appartenenti al patrimonio regolare, le Commissioni richiederanno alla Commissione consultiva di giustizia lo stato dei beni in Sicilia che sono di proprietà ecclesiastica o del patrimonio regolare, e si asterranno dalla vendita dei sopradetti beni, ancorchè sia dubbia o litigiosa la loro natura.

Art. 6.° Dopo le pubblicazioni stabilite nell'art. 4, sarà libero a chiunque di presentare nella cancelleria della Commissione le offerte di compra o di affrancazione.

Le offerte di compra saranno accompagnate, a garenzia della solidità degli offerenti, dal deposito dell'estratto originale di una rendita iscritta sul gran Libro di Sicilia, equivalente alla vigesima parte dell'ammontare di esse offerte.

Le vendite si faranno previe le pubblicazioni nei modi e nelle forme stabilite nel regolamento che farà seguito al presente decreto.

Sarà ammesso a licitare chiunque sarà riconosciuto solvibile dalla Commissione, o che della sua solvibilità dia una guarentia ad essa ben vista.

Fra tre giorni dall'aggiudicazione si potranno sperimentare i diritti di prelazione dalle persone a cui competono per legge.

Vi saranno gli additamenti di decima e di sesta, anche contro il preferito, previo il deposito della somma sovraimposta.

Art. 7.° L'ultimo aggiudicatario dovrà, nel termine di rigore che sarà stabilito nel regolamento, adempire colla coazione personale al deposito dell'estratto originale della rendita iscritta sul gran Libro del Debito pubblico di Sicilia, uguale alla rendita per cui fu consumata l'ultima licitazione, accompagnato dall'atto autentico del suo consenso pel trasferimento di detta rendita inscritta in favore del corpo proprietario della cosa venduta dopo la nostra sovrana approvazione del verbale di aggiudicazione.

Digitized by Google

Nei casi preveduti dagli art. 3 e 5, laddove la Commissione avrà convertito sul prezzo i diritti reclamati dai terzi, resterà a peso dell'aggiudicatario di adempire al pagamento in contanti della somma liquidata a favore del reclamante.

L'aggiudicatario avrà in questo caso il diritto di dedurre, dall'ammontare della rendita iscritta di cui sopra è parola, tanta porzione di essa, quanta, vendendosi al corso di borsa del giorno dell'ultima licitazione, corrisponda alla somma dovuta al reclamante.

Art. 8.° Non vi sarà luogo a subaste se i debitori stessi dei canoni, censi, rendite, soggiogazioni ed altre prestazioni di qualunque natura vorranno affrancare le loro proprietà dai pesi anzidetti. I debitori per godere di questo benefizio dovranno presentare le loro offerte nel termine di quattro mesi dal dì delle pubblicazioni stabilite nell'art. 4, unendovi il deposito dell'estratto originale di una rendita iscritta sul gran Libro del Debito pubblico di Sicilia equivalente alla vigesima parte della rendita netta d'affrancarsi.

Dopo il verbale di affrancazione redatto dalla Commissione, sarà l'affrancatore tenuto alle stesse obbligazioni enunciate nell'art. 7.

Scorso il termine di quattro mesi, si darà luogo alle subaste sopra le offerte di chiunque, e resterà salvo solamente il diritto della prelazione legale ai termini dell'art. 6.

Il beneficio dell'affrancazione a norma del presente articolo sarà comune a quelli tra i pubblici stabilimenti o altri corpi anzidetti, che sopra i loro beni paghino dei pesi annui ad altri corpi.

Art. 9.° I verbali di affrancazione o di aggiudicazione saranno sottoposti alla nostra sovrana approvazione.

Immediatamente dopo la nostra approvazione, sarà intestata al corpo proprietario del fondo, canone o altra prestazione venduta o affrancata, la rendita iscritta sul gran Libro, che resterà immobilizzata ed alienabile come per legge, col godimento del semestre che corre.

Dal principio di detto semestre spetteranno al nuovo acquirente i frutti, gli estagli e le rendite comprate o affrancate.

Saranno mantenuti gli affitti legalmente convenuti.

Se vi saranno arretrati o rata di tempo precedente dovuta al corpo proprietario, dovrà l'acquirente pagargliela in contanti, restando di diritto surrogato alle di lui ragioni contro i debitori.

Viceversa, dovrà l'acquirente essere rimborsato dal corpo anzidetto, se vi sarà rata di tempo da questo esatta che spetterebbe allo acquirente.

Digitized by Google

Contemporaneamente si farà passaggio della fondiaria col rimborso rispettivo dei decorsi o della rata di tempo, se vi sarà luogo.

Dovrà l'acquirente pagare tutte le spese alle quali hanno dato luogo le subaste o l'affrancazione, i trasferimenti, le registrature e qualunque altra che occorrer potesse, senza che il corpo anzidetto fosse a nulla tenuto.

Non potrà ottenere il possesso del fondo o la percezione della rendita, se non giustificherà di avere adempito a tutte le obbligazioni contenute nel presente decreto.

Art. 10.° Dopo la nostra sovrana approvazione, ed il pieno adempimento delle obbligazioni sopra indicate, i beni-fondi, i canoni e tutte le altre prestazioni vendute o affrancate resteranno scevre da qualunque diritto d'ipoteca o di dominio o di altra qualsiasi affezione, e con perpetua sicurezza in favore degli acquirenti, salvo il disposto dell'art. 3.

Art. 11.° La permuta dei beni e delle rendite attuati appartenenti ai Luoghi Pii laicali in rendite iscritte sul gran Libro, intendendo soprattutto a convertire le loro entrate in rendita certa ed invariabile, i più usi, ai quali i detti beni sono obbligati, saranno religiosamente adempiti nel modo stesso di prima, e gli amministratori saranno tenuti a dare stretto conto dell'adempimento alle Autorità competenti.

Art. 12.° Un apposito regolamento da noi approvato stabilirà i termini e le forme delle pubblicazioni, le pene per gli amministratori morosi agli ordini degl'Intendenti, e le formalità e i termini da osservarsi innanzi la Commissione pei reclami pel compimento delle aggiudicazioni e delle affrancazioni e tutt'altro che potrà mirare allo esatto adempimento del presente decreto.

Art. 13.° Il nostro Ministro segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il Tenente Generale Duca di Taormina, Comandante in capo il primo corpo d'esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale di quella parte dei nostri reali dominî, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Il Min. Segret. di Stato Presid. dei Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

Digitized by Google

Progetto di legge presentato dal deputato Liborio Romano e preso in considerazione dalla Camera dei Deputati del Regno d'Italia nella seduta del 1° febbraio 1862 per l'alienazione dei beni, ecc, dello Stato e degli Stabilimenti di Beneficenza.

Una delle più serie difficoltà che in questo momento travagliano lo Stato, si è certo quella della quistione finanziaria, indistintamento grave per tutte le provincie italiane. Perciocchè, se talune di esse si trovano più di talune altre gravate di Debito pubblico, sono in maggior copia di opere pubbliche dotate, per modo che, se le prime hanno minori debiti, mancano pure di quei mezzi di produzione e d'industria di cui godono le seconde, e che fanno più agiata la vita e meno gravose le tasse.

D'altra parte il *deficit* che presenta l'ultimo bilancio è per sè stesso assai grave per dover richiamare tutta la nostra attenzione.

E se a quel disavanzo si aggiungano le somme ch'è necessario spendere in opere pubbliche, e per provvedere ai bisogni della nostra posizione politica, sarà manifesto come per noi vitalissima è la quistione finanziaria, che tutte le altre in sè riassume e signoreggia.

So ben io che le risorse del nostro bel paese, e soprattutto delle provincie cui ho l'onore di appartenere, son tali che in pochi anni, e senza grandi sforzi, possono collocarsi in quello stato di prosperità al quale la Provvidenza ci ha destinati. Ma sì per gli urgenti nostri bisogni del momento, e sì per l'avvenire nostro, la quistione finanziaria pare a me che meritar debba ogni nostra sollecitudine.

Digitized by Google

Laonde ho creduto util cosa il proporre un disegno di leggo che autorizzi l'alienazione dei beni rustici ed urbani, *dei domini enfiteutici* e delle *prestazioni prediali di ogni specie,* che allo Stato ed agli *Stabilimenti di Beneficenza* appartengono.

E, cominciando dal ricercare se convenga, oppur no, tale alienazione, parmi non potersene dubitare, ove si consideri:

1.° Che uno Stato, vendendo quei beni, libera la pubblica amministrazione di una infinità di cure e di distrazioni, che ne ritardano l'andamento, sottrae ad innumerevoli fraudi le amministrazioni stesse, che, per principio generale, *deggiono possedere e non amministrare;* e, da ultimo, grandemente minora le spese di amministrazione, che spesso rendono uguale l'entrata all'uscita;

2.° Che la vendita dei beni di cui si tratta, li sottrae al progressivo deterioramento cui van soggette tutte le proprietà delle manimorte, deprezzamento che, diminuendone il valor capitale, ne diminuisce altresì la rendita;

3.° Che per lo contrario ritornando i beni, mercè la vendita, alla libera circolazione e al commercio, saranno ben tosto sollevati a valore ed a rendita molto maggiore dalle cure e dall'industria dei privati che ne fanno acquisto;

4.° Che il miglioramento di quei beni eserciterà un benefico influsso sul progresso dell'agricoltura, principale sorgente della nostra ricchezza, aumenterà il lavoro e con esso la produzione, sarà ferace di tutte le conseguenze economico-morali che dalle due indicate condizioni scaturiscono;

5.° Che l'affrancamento dei canoni e delle prestazioni prediali libera coloro che lo servono da una soggezione sempre intollerabile per essi, come libera lo Stato di un semidominio, che gli cagiona grandi cure per piccoli proventi;

6.° Che infine la Rendita, di cui è parola, crea negli acquirenti un più vivo interesse alla consolidazione e alla prosperità del novello regime, considerazione questa che non può andar trasandata da nessun Governo, per quanto potente e popolare esso sia.

Passo dalla convenienza della vendita a dire sotto quali condizioni di utilità dovrebb'essa effettuarsi.

Ed in prima non fa mestieri ragionar di quella che stabilisce la solennità dell'*asta pubblica*, perciocchè non altrimenti possono per legge distrarsi i beni *dello Stato*. I pubblici incanti producono il vantaggio

Digitized by Google

della concorrenza, e rendono il diritto di offerta comune a tutti i cittadini.

Di evidente utilità e giustizia mi sembra parimenti la condizione relativa al modo di eseguirsi la vendita. Imperciocchè io ritengo a principio informatore di questo disegno di legge, che l'alienazione di sì gran massa di beni debba essere *successiva e non simultanea*, sì per non invilirne il prezzo a danno dello Stato, e sì per non recare consimile pregiudizio alle proprietà dei privati. E a ciò la necessità di distribuirsi gl'immobili che si vogliono alienare in più categorie, alienando da prima quelli il cui possesso è meno profittevole all'amministrazione, e successivamente gli altri.

Nè, a mio credere, è di minore convenevolezza ed espedienza quell'altra condizione riguardante talune eccezioni alla progettata alienazione dei beni, ritenuta per via di regola. Il pubblico interesse e la dignità nazionale altamente reclamano (dopo tanti secoli di barbarie, che ha distrutto specialmente nelle provincie meridionali, non pochi edifizi e monumenti, che si dichiarino inalienabili, e si conservino allo Stato quelli che ricordano antiche nostre tradizioni, o giovano alla nostra gloriosa storia. Nelle quali eccezioni bene deggiono noverarsi i boschi che i padri nostri dissero sacri, per raccomandarne ad un sentimento religioso la tanto utile *conservazione*, e che dal cominciamento di questo secolo abbiamo visto sparire, per effetto di un sistema assolutamente cieco e vandalico.

Parmi altresì che non possano offrire difficoltà le condizioni relative al non potersi aprire gl'incanti sopra offerte di prezzo inferiori alla valutazione legale, *ed al modo* di affrancamento di canoni e delle prestazioni prediali. Codeste eccezioni sono guarentite da testuali disposizioni del diritto.

La condizione che il prezzo si paghi in *tre rate uguali*, coll'interesse del 5 %, è incontestabilmente utile alla pubblica amministrazione. In effetti la facilità dei pagamenti in più rate aumenta il numero dei compratori, ed opera una concorrenza che nella specie produce l'aumento del prezzo dei beni.

Nè può dubitarsi che, giusta e conducente allo scopo della vendita, per cui si propone questo disegno di legge, sia la rivendita a danno degli aggiudicatari inadempienti, essendo questa la sanzione scritta nelle leggi di civil procedura.

Più importante e più meritevole di discussione io credo la condizione per cui si obbligano i compratori a pagare il prezzo degl'immobili e

delle affrancazioni con certificati di Rendita inscritta sul Gran Libro del Debito pubblico consolidato, da *calcolarsi alla pari*. Questa condizione, o, per dir meglio, queste due condizioni sono utili all'amministrazione dello Stato e giuste ad un tempo.

E nel vero, la prima di esse offre a tutti i possessori di Rendita inscritta l'opportunità d'investirla in acquisto di stabili, e così accresce il concorso dei compratori. È altresì ordinata a rialzare in doppio modo il credito pubblico, tra perchè la ricerca della Rendita ne aumenta il valore, e perchè, ammortizzando una considerevole porzione del Debito pubblico, aumenta di altrettanto il nostro credito e materialmente e più moralmente ancora.

Della quale verità vien pure confermatrice l'esperienza, che mostra come, per essersi così venduti in Sicilia taluni beni dello Stato, se non erro, nel 1848 e nel 1850, la Rendita siciliana aumentò grandemente di valore.

La seconda condizione, di valutarsi cioè alla pari il valore della Rendita, comunque, atteso il corso attuale, sembri offrire una perdita a danno del compratore, pure nel fatto tale perdita non si verificherà, sia perchè egli nel licitare terrà conto di codesto elemento, sia perchè la concorrenza all'asta pubblica farà risalire il prezzo al vero valore delle cose da vendersi.

Il che è così vero che l'esperienza tuttodì ci dimostra come nelle vendite giudiziarie i beni, che dal favor dell'asta ottengono prezzo maggiore, sono quelli che si offrono pel valore legale il più basso. E nel vero è ben naturale che la bassa offerta richiami maggior numero di concorrenti, i quali, venuti una volta alla gara degl'incanti, non mancano mai di portare il prezzo al suo giusto livello, e spesso al di là.

Onde parmi evidente, che la discorsa condizione non rechi alcun pregiudizio al valore reale dei beni da vendersi, e che, per l'opposto, potrebbe pure aumentarlo.

Necessaria del pari mi è sembrata la condizione che faculta i compratori di pagare in contanti, ove per avventura il corso della Rendita inscritta superasse la pari.

Ciò forse non avverrà, ma bisogna dare ai compratori questa sicurezza, per isciogliere d'ogni timore che uno straordinario aumento nel corso della Rendita potrebbe esporli a delle perdite. Nè tale timore sarebbe improbabile per gli abitanti delle provincie meridionali, già abituati a vedere quasi sempre il corso della Rendita al dissopra della pari.

La legge proposta, oltre le utilità di cui ho fatto sin qui parola, ne ha un'altra di non minore rilievo, quella cioè di facilitare per una necessaria conseguenza il prestito dei cinquecento milioni di lire domandato dal Governo. Imperciocchè, sia che quel prestito si faccia per via di sottoscrizione nazionale, come io credo non difficile ed ardentemente desidero, sia che si esegua altrimenti, certa cosa è che i capitalisti, conoscendo la esistenza di una legge che necessariamente farà crescere il prezzo dei fondi pubblici, saranno da una banda animati a concorrere, e dall'altra a farlo a meno onerose condizioni.

E se così ottenuto il prestito, se ne addirà, come spero, una parte a facilitare le vie di comunicazione, ed accrescere la sicurezza dei porti al nostro commercio, la floridezza di questo permetterà fra pochi anni quell'aumento di tasse che ora sarebbe impossibile, soprattutto per le provincie meridionali, e porrà la nostra finanza in quel prospero stato che debb'essere il costante scopo nostro e del Governo.

Per le quali considerazioni, io mi auguro che la legge in esame potrà meritare il suffragio della Camera e del Governo, e, attesa l'indole delle sue disposizioni, io chiedo che si dichiari di urgenza.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1.

I beni rustici ed urbani, i canoni e le prestazioni prediali che appartengono, e che a *qualunque titolo* potranno appartenere allo Stato e agli *Stabilimenti di Beneficenza*, saranno venduti nel modo qui appresso indicato.

Art. 2.

Si procederà alla vendita dei fondi rustici ai *pubblici incanti*, ed a cura dell'Amministrazione del Demanio, *dopo* che quella dei *predi-urbani e l'affrancamento* sì dei canoni come delle prestazioni prediali, si troveranno in tutto od almeno nella massima parte eseguiti.

Art. 3.

Non saranno alienati senza una *speciale autorizzazione* del Governo gl'immobili che possono addirsi a pubblico uso; o riguardarsi come mo-

numenti della storia nazionale, i *boschi* e le terre che erano boscose al tempo cui fecesi l'attual catasto.

L'Amministrazione del Demanio, dentro il termine di mesi tre dalla data di questa legge, pubblicherà l'elenco dei beni che *non si possono alienare* senza speciale autorizzazione del Governo.

Art. 4.

I pubblici incanti non saranno aperti sopra offerte di prezzo inferiori alla valutazione legale, secondo la legge sulla espropriazione forzata.

Art. 5.

I debitori di canoni e di prestazioni prediali, di qualunque natura essi siano, potranno ottenerne l'affranco pagandone il prezzo risultante dal moltiplicare venti volte la prestazione in danaro, e prendendo il termine medio di un decennio per le prestazioni in derrate, moltiplicate altresì venti volte.

Art. 6.

Il prezzo degl'immobili rustici ed urbani sarà *parimente* pagato in Rendita inscritta alla pari, ed in tre rate annuali, coll'interesse a scalare in ragione del 5 %.

Gli edifizi situati in campagna saranno riputati fondi rustici.

Art. 7.

Il *capitale dell'affrancamento* calcolato nel modo espresso nell'Art. 5 sarà pagato in Rendita inscritta *alla pari od in contanti*, ove il corso della Rendita stessa *sia al dissopra della pari*.

Art. 8.

In mancanza dei pagamenti indicati nei due articoli precedenti, si procederà alla rivendita in danno dei debitori del prezzo della vendita o dell'affrancamento.

Digitized by Google

Art. 9.

Le partite di Rendita o le somme ottenute dalle alienazioni dei beni o dall'affrancamento dei canoni e delle prestazioni prediali appartenenti agli stabilimenti di Pubblica Beneficenza saranno trasferite o impiegate in acquisto di Rendita inscritta in favore degli Stabilimenti medesimi, per servire agli usi cui erano destinati i beni venduti, e i canoni e le prestazioni affrancate.

Art. 10.

Le alienazioni e gli affrancamenti di cui si tratta nella presente legge saranno eseguiti le prime presso le Amministrazioni del Demanio delle provincie in cui trovansi gl'immobili esposti venali, e le seconde presso l'*Amministrazione generale* da cui dipende l'*Amministrazione locale*.

Digitized by Google

Circolare, 28 novembre 1862, N. 145, del Ministero dell'Interno nel Regno d'Italia, sulla convenienza d'investire in Rendita sul Gran Libro i capitali delle Opere Pie.

Dopochè dal Ministero delle Finanze, di concerto con lo scrivente, furono segnate più facili norme per abilitare i Pii Istituti a convertire i loro capitali in rendita sul Gran Libro, fu lieto il sottoscritto di constatare una maggiore frequenza d'impieghi siffatti da parte delle pie Amministrazioni.

Ed invero, oltre il maggiore profitto che se ne ricava al confronto di ogni altro impiego ordinario, egli è ovvio che il più essenziale vantaggio per le Pie Istituzioni consiste nella sicurezza dell'investimento, nella puntualità dei pagamenti alle scadenze, e nella semplicità della gestione, che diminuisce gli atti amministrativi con risparmio notevole di spese, e rende ciò che importa sopratutto, più solerte, perchè meno distratta da altre occupazioni, l'opera degli Amministratori nell'esercizio degli atti di beneficenza, che sono lo scopo vero delle mire umanitarie dei fondatori.

Non era dunque a meravigliare che molte delle Amministrazioni di beneficenza, penetrandosi del vero interesse degli Istituti alle loro cure affidati e facendo ad un tempo omaggio ai principii della scienza economica, preferissero gli acquisti di Rendita sul Gran Libro alle proprietà stabili, ai mutui, ai censi ed altri simili impieghi, sempre incerti nella solidità e nel profitto, e le tante volte fonti di litigi dispendiosissimi.

Ma questo lodevole sistema non si è generalizzato abbastanza. Occorre al sottoscritto pur troppo di frequente con suo grave rammarico di os-

Digitized by Google

servare che molti Amministratori di Opere pie sono ancora ritrosi ad abbracciare questo saggio e comodo metodo di rendere fruttifero il denaro. E intanto si riproducono frequentemente gli inconvenienti le tante volte lamentati nelle pubbliche Amministrazioni, e non è raro il caso che i rendiconti delle Opere Pie presentino uno sciupo enorme di spese non ad altro che a raccogliere le rendite, e queste ancora scemate da emergenze fortuite, deteriorato il patrimonio per insolvibilità dei debitori, aumentato il danno dalle contestazioni giudiziali, e la minor parte attribuita all'attuazione dei beneficii dovuti alle umane miserie.

A richiamare pertanto le cose ad un sistema meno pericoloso e più cousono al vero interesse della beneficenza, e togliere ogni ragione ai lagni del povero, che lamenta facilmente lo sperpero del suo patrimonio, sarà utile cosa che le Autorità cui spetta la tutela e sorveglianza delle Opere Pie s'impegnino, nei modi che troveranno più efficaci, a far prevalere i principî di una sana economia, illuminando le Amministrazioni sui vantaggi certi ed immediati dell'impiego in rendita sul Gran Libro, e persuadendole a convertire in simili acquisti non solamente i fondi che di quando in quando possono avere disponibili, ma gradatamente ancora, e in determinate circostanze, lo stesso asse patrimoniale. Quando p. e. il patrimonio sia composto di proprietà stabili, che per natura, per ubicazione, per costo e difficoltà di lavorazione, o per altre accidentalità, non assicurino all'Istituto un profitto adeguato ed una rendita corrispondente al loro valore, quando si trovi peggiorata la condizione di antichi debitori, e alla difficoltà di riscuotere gl'interessi si aggiunga la poca sicurezza del capitale, o la quantità dei piccoli crediti renda per sè sola intricata, laboriosa ed incerta la gestione, non vi sarà Amministratore che non possa facilmente persuadersi della necessità di venire a radicali trasformazioni ed all'abbandono di sistemi che non sono più in armonia coi progressi della scienza, e sono tanto più ripugnanti all'indole di aziende affidate alla filantropia dei cittadini, la miglior energia dei quali deve applicarsi a scoprire ed a sollevare i bisogni della classe povera, e non logorarsi pel conseguimento dei mezzi, che riescono perciò il più delle volte insufficienti allo scopo.

Dal complesso di questi suggerimenti i signori Prefetti avranno già rilevato che il sottoscritto non intende punto si eserciti una pressione lesiva della libertà dei Corpi incaricati di amministrare le sostanze delle Opere Pie. Questo principio rigeneratore non deve mai essere offeso, se si vuole fecondo dei miglioramenti che non si possono più sperare da una

tutela paterna. Ma quella suprema vigilanza che la legge ha riservata al Ministero, gl'impone l'obbligo di richiamare l'attenzione di chiunque ha parte nel governo delle pie Amministrazioni, su tutto ciò che stima veramente utile alla loro prosperità ed incremento. Ed ogni sua mira è qui appunto solamente diretta a convincerle che l'impiego in Rendita sul Gran Libro deve semplificare il maneggio della sostanza ad esse affidata, diminuirne lo spendio, garantirne ed accrescerne le risorse.

I signori Prefetti e Sottoprefetti, le Deputazioni provinciali, i Consigli generali degli Ospizi per le provincie meridionali, e le stesse pie Amministrazioni, ciascuno per la parte che lo riguarda, rivolgano adunque ogni loro studio a quest'Importante bisogna.

Ed il sottoscritto ha piena fiducia che questi consigli troveranno spontaneo eco nel senno e nel cuore delle pie persone che con tanto disinteresse dedicano l'opera loro al bene dell'umanità; e ben presto si farà generale un sistema economico che è per riuscire utilissimo alle Istituzioni di Beneficenza, le quali per loro natura non hanno a temere delle oscillazioni del corso commerciale dei fondi. E per parte propria non mancherà il sottoscritto di riconoscere in modo speciale benemeriti della cosa pubblica coloro che se ne faranno iniziatori, giacchè per opera loro specialmente il patrimonio del povero sarà proseperato, accrescinto e preservato dal pericolo di malversazioni future.

Gradirà lo scrivente di ricevere dai signori Prefetti e Sottoprefetti un cenno di riscontro alla presente, ed una circostanziata informazione sui risultati che le loro sollecitudini saranno per ottenere.

Pel Ministro
G. Boschi.

Digitized by Google

Circolare, 26 gennaio 1864, N. 15,180, del Ministero dell'Interno del Regno d'Italia, per ottenere notizie che possano avvalorare la massima della sconvenienza per i Corpi morali di possedere beni stabili.

Ella è cosa universalmente riconosciuta ed ammessa, che non torna a conto dei Corpi morali di possedere beni stabili, ancorchè questi non siano ritenuti in amministrazione diretta, o, se vuolsi, ad economia, ma siano dati in affitto con regolari appalti.

Importerebbe però al Governo di poter avvalorare questa proposizione con argomenti non solo teorici, ma desunti da casi pratici. Epperciò il sottoscritto si fa a pregare codesto ufficio (il quale, posto come è dappresso alle singole amministrazioni dei Comuni e delle Opere Pie, meglio può conoscerne l'andamento), di volergli riferire alcuni di cosiffatti casi pratici da esso notati in codesto Circondario, non importando che non siano in gran numero, purchè calzanti ed acconciamente esposti.

Il sottoscritto sarà grato a codesto Uffizio, se vorrà fargli tenere un tale rapporto colla maggiore possibile prontezza.

Digitized by Google

Discorso pronunziato da S. E. il comm. Vigliani nella seduta del 14 luglio 1862 del Senato del Regno d'Italia, discutendosi il progetto di legge per l'affrancazione dei canoni e livelli posseduti dai Corpi morali.

Signori, leggendo la relazione dell'Ufficio Centrale non vi è certamente sfuggito come tra i vostri commissari non siavi stato pieno consenso; voi avrete notato che vi fu una maggioranza e vi fu una minoranza; avete intesi due membri della maggioranza che con grande dottrina e molta eloquenza vi hanno esposto i motivi i quali servirono di base alle loro opinioni; ora non vi spiaccia, o signori, di dare breve ascolto alla minoranza, alla quale io appartengo.

Parmi che sia, non che diritto, dovere della minoranza, la quale è pure uscita dai vostri Uffici, di far conoscere qual è stato il risultato dell'esame coscienzioso ch'ella ha dovuto fare di questo importante progetto di legge.

Non vi dissimulo che, dopo le molte cose le quali ho inteso esporre dall'una e dall'altra parte, riconosco di molto scemata l'utilità della mia parola, qualunque siasi, poichè tanti sono gli argomenti, così ingegnosi, così savi che da entrambe le parti vennero esposti, che chi entri ora nell'arringo può facilmente incorrere nel rimprovero di chi porta nottole ad Atene e vasi a Samo.

Io mi restringerò quindi a dire poche cose, e quelle principalmente le quali sono relative alla questione, che molto acconciamente l'onorevole relatore dell'Ufficio ha qualificata di giuridica: questione che egli ha

Digitized by Google

principalmente trattata; lasciando ad altri versatissimi nella parte economica e finanziaria la discussione di quella che riguarda precisamente gli interessi della finanza o dell'economia.

Vi debbo però confessare che mi spiace non poco di vedermi ridotto alla condizione di opponente ad una legge la quale è presentata sotto agli auspicii di principii ai quali io dò piena adesione; tali sono i principii di libertà della proprietà fondiaria, e tali sono pure quelli che riguardano le finanze; giacchè dal momento che mi dedicai allo studio del diritto, vi confesso che ho sempre diviso pienamente il desiderio, proprio del resto della nostra scuola, che la proprietà fondiaria ottenga quella libertà che hanno ottenuto le persone; libertà nelle persone e libertà nelle cose sono la base del progresso civile, come ben osservava il Ministro delle finanze.

Mi pare egualmente che le condizioni delle finanze sono tali da esigere sicuramente l'accordo d'ogni buon cittadino, come poc'anzi avete inteso dal fecondo labbro dell'onorevole De Monte.

Nè io sorgerò certamente ad impugnare una legge, la quale ha per oggetto di migliorare la finanza, ancorchè io non creda molto ad un sensibile miglioramento di essa in virtù di questa legge, quando non mi vi spingesse un motivo veramente potente, il quale, o signori, è per me il più grave che si possa addurre in una discussione legislativa, il motivo della giustizia; ond'io non posso assolutamente dare il mio suffragio ad alcuna disposizione, la quale mi si presenti opposta a questo sacro principio.

Invano noi invocheremmo qualunque altro principio, ogni riguardo, qualunque considerazione d'ogni ordine, quando andremmo ad urtare contro il principio della giustizia, la quale deve essere la norma prima, la norma fondamentale di ogni ben regolata società.

O io mi inganno grandemente, o signori, o la giustizia con questa legge non può in verun modo essere conciliata.

Mi duole certamente il vedere che dissensi molto gravi fra persone gravissime siano sorti sopra un punto, il quale riguarda la giustizia.

Voi mi insegnate, o signori, che avvi una cosa, che è insita all'uomo, e che è da lui profondamente e generalmente sentita, il sentimento, cioè, ed il principio della giustizia; quindi io mi meraviglio non poco, e debbo dubitare di me medesimo nell'imprendere a ragionare, quando veggo che ciò che a me assolutamente non par giusto, pure da altri onorevoli membri di questa assemblea è stato propugnato non solo giusto, ma vantaggioso a quelle stesse cose, che io crederei vengano da questa legge pregiudicate gravemente.

Digitized by Google

Permettetemi adunque che io entri ad esporvi i motivi, per i quali a me pare che questa legge non si possa conciliare coi principii della giustizia nella parte che riguarda il compenso, ossia il prezzo dell'affrancamento, giacchè questo è l'oggetto il quale si può dire ha formato il solo oggetto della discussione che abbiamo finora intesa.

L'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, salendo alle alte regioni della filosofia del diritto e del diritto comune, vi ha esposto l'origine della proprietà: non è possibile l'andare più in là, ma credo che era pur necessità il farlo, ed in questo mi sento il dovere di seguitare la via tracciata da lui.

È verissimo che le due proprietà, la collettiva e l'individuale, si differenziano fra di loro quanto all'origine: l'una è figlia della natura, l'altra è fattura dell'uomo e nasce dalla legge.

La proprietà esistette prima che gli uomini fossero riuniti in società: riuniti in società la consacrarono, la garantirono, e composero corpi, composero ciò che noi chiamiamo presentemente Enti morali, ai quali le società umane diedero qualità, diedero una specie di cittadinanza, una personalità, come si suol dire, civile, e li investirono di tutti i diritti civili come gli individui.

Ecco ciò che fa la legge quanto ai Corpi morali; crea le persone e le investe dei diritti civili.

Passando ora dal diritto generale all'applicazione, come fece l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, della nostra legislazione, noi troviamo precisamente le disposizioni del Codice Civile che riconoscono queste creazioni della legge, e ne determinano i diritti, le facoltà ed i doveri.

L'onorevole relatore dell'Ufficio vi accennava diversi articoli del Codice Civile, i quali trattano e del modo con cui si costituiscono i Corpi morali, e del modo con cui essi amministrano le loro sostanze; ma, a mio parere, egli ometteva di toccare una parte essenziale, ed è quella che precisamente riguarda la materia di cui noi ci occupiamo.

Che cosa si fa, o signori, colla legge che stiamo ora discutendo?

Null'altro che un'espropriazione forzata.

Si espropria per un motivo di pubblica utilità il proprietario che diciamo direttario, o proprietario diretto, e lo si obbliga a ricevere il prezzo del suo dominio diretto.

Ora in materia di espropriazione forzata il nostro Codice Civile e tutti gli altri moderni dichiarano precisamente quali siano i diritti del proprietario.

Il Codice Civile Albertino (parlerò di questo, perchè vige in gran parte

della Penisola), il codice civile albertino statuisce, che sono proprietarii, oltre lo Stato, i Comuni, gli stabilimenti pubblici, le chiese, e definisce i loro diritti. Statuisce, quanto agli stabilimenti, Comuni, Opere Pie, che debbono osservare, nel loro esercizio del diritto di proprietà, quelle leggi che particolarmente li riguardano.

Quanto ai particolari, i quali sono la parte precipua dei proprietarii, statuisce ugualmente che esercitino il loro diritto di proprietà sotto le modificazioni che sono stabilite dalla legge. Quindi, passando a determinare il diritto che ad ogni proprietario spetta, sancisce che ognuno può disporre, secondo la legge, delle cose sue, sicchè nessuno può esserne espropriato salvo per un caso di interesse pubblico, nel quale caso non potrà egualmente essere privato delle cose sue, salvo mediante una giusta o previa indennità.

Ciò che noi abbiamo stabilito nel diritto privato, nel diritto civile, lo troviamo più solennemente consecrato e sollevato a dignità di principio costituzionale nello Statuto che regge tutto il Regno; ove si riproduce a un di presso la disposizione del codice civile, prescrivendo, proclamando inviolabile ogni proprietà come sono inviolabili le persone, e soggiungendo che tutte le proprietà senza eccezione non potranno essere cedute se non mediante una giusta indennità.

Io vi prego, o signori, di far attenzione a quelle parole *senza eccezione*, che voi non troverete negli Statuti e Costituzioni politiche, donde il nostro Statuto è stato in gran parte desunto. Ed è ovvio investigare le cause per cui si fece in esso una tale aggiunta. Ebbene, per chi conosce la storia del nostro Statuto è incontestabile che tali parole furono inserite precisamente nel divisamento di coprire dell'inviolabilità tutte le proprietà senza alcuna distinzione, tutti i proprietarii, qualunque sia la qualità loro, o individuo o Corpo morale.

Seggono in quest'assemblea parecchi personaggi distintissimi, i quali presero parte alla grand'opera del nostro Statuto, e dai quali credo che la mia asserzione non verrà sicuramente contestata.

Posto questo, o signori, voi vedete che anche i Corpi morali sono incontestabilmente investiti dal nostro diritto civile e dal nostro diritto politico della inviolabilità quanto alle loro proprietà.

Ciò mi potrebbe dispensare dall'entrare nell'investigazione del diritto pubblico in generale. Ma tuttavia mi permetterete, per non lasciare incompiuta la trattazione della questione nel senso mio, che m'inoltri anche un pochino nel campo del diritto pubblico generale.

Digitized by Google

L'onorevole relatore dell'Ufficio vi ha detto che, stando ai principii medesimi, ai principii, dirò, del diritto pubblico in generale, come i Corpi morali sono creati dalla legge, come la legge li può far scomparire, così la loro proprietà, dipendendo in tutto dalla legge, è mutabile, come la legge può essere modificata da altra legge.

Io credo che da principii giusti l'onorevole relatore abbia tratto conseguenze alquanto esagerate. Se è vero che i Corpi morali sono creati dalla legge civile, è pur vero che è stabilito il modo con cui essi possono essere tolti dal novero delle personalità civili, e quindi privati dei loro diritti di proprietà come di ogni altro diritto. Finchè il Corpo morale esiste, egli ha un titolo in mano, che è quello della legge che gli assicura il godimento di tutti i diritti inerenti alla sua personalità, e fra questi diritti quello di acquistare, di possedere, di non potere essere espropriato delle cose sue, salvo mediante una indennità.

È verissimo che la legge ha un certo impero sopra le proprietà dei Corpi morali, dei pubblici stabilimenti; ma questo impero non è in arbitrio di disporre del loro patrimonio, ma è una tutela, è una protezione, è una assistenza, è una vigilanza, perchè i loro beni siano amministrati secondo le sane regole di amministrazione, perchè i loro frutti siano rivolti fedelmente a quella destinazione per la quale il legislatore ha dato la vita ai Corpi morali. Che se un Corpo morale si avvisasse di uscire dalla cerchia della sua vita civile, volendo rivolgere le sue sostanze a fini che sono estranei alla sua istituzione, allora interviene la legge, interviene l'autorità tutoria, e lo richiama alla sua origine, all'adempimento dei suoi doveri.

Ma da questa facoltà che compete al Governo, e che si esercita col mezzo della legge, alla facoltà di togliere o menomare le proprietà, il passo è immenso. È pur vero che la legge per gravi motivi può limitare la facoltà di possedere e di acquistare; può andar più in là, può imporre a Corpi morali di troppo impinguati, oppure che per determinate circostanze non siano in condizioni di valersi convenevolmente di certe specie di beni, può imporre, dico, a questi Corpi morali l'obbligo di alienarli, ma non con danno, non con pregiudizio, bensì con le condizioni proprie della giustizia, nei modi che sono stabiliti dalle leggi: si opera una trasformazione: e ve ne darò un esempio.

Un legislatore non ravvisa più conveniente che certi Corpi morali posseggano beni stabili, o perchè non siano bene amministrati, o perchè di troppo questi beni siano accumulati: può quindi imporre ai medesimi

l'obbligo di vendere i beni stabili. E questo esempio nella pratica si è avverato. Tutti i Corpi morali, che posseggono questi stabili entro un termine stabilito dalla legge, sono obbligati a venderli a quelle condizioni che credono migliori, ma non sono tenuti a sottostare ad alcuna perdita: vendono per una ragione d'interesse pubblico, e vendono in quel modo in cui venderebbero tutti i privati.

Egli è adunque secondo i principii generali dal diritto pubblico stabiliti che un Corpo morale non può esser privato nè in tutto, nè in parte di quelle sostanze le quali ha acquistate sotto l'egida dell'autorizzazione che ha ottenuto. Questi beni non li perde che quando li perde l'individuo. Ora quand'è che li perde l'individuo? Quando cessa di esistere. Ebbene, il Corpo morale, il quale non è che una figura, che una immagine dell'individuo, in forza della legge, perde precisamente i suoi beni allorchè per un'alta ragione di interesse pubblico gli vien tolta l'esistenza civile.

Ma qui soggiunge il relatore dell'Ufficio Centrale: è cosa strana che mi permettete il più, e mi vietate il meno; è cosa strana che non si possa togliere un bricciolo, un filo della proprietà ad un Corpo al quale si può togliere l'esistenza.

Egli, valendosi di un epigramma noto in discussioni di questo genere, richiamava il detto dell'abate Maury: *volete l'assassinio e lo spoglio, non vi contentate del solo spoglio;* epigramma, argomentazione certo spiritosa e vivace, ma che non ha nulla di solido per chi seriamente la esamini. Ed invero non si tratta nè di assassinio, nè di omicidio, nè di spoglio.

Vediamo come procede il savio legislatore allorquando toglie l'esistenza ad un Corpo morale. Non si fa questa cosa, sempre gravissima, se non per gravissime cause, in seguito a serie discussioni, mediante una legge la quale nel sistema nostro riceverrebbe quella solenne discussione che è propria di tutti gli atti legislativi.

Or dunque un Corpo morale non vorrebbe privato mai della sua esistenza, se non quando fosse provato che l'esistenza sua è divenuta inutile alla società; che lo scopo che si era proposto in origine è cessato, oppure (il che sarebbe più grave) quando si venisse a dimostrare che è divenuto dannoso a quella società, per la cui utilità è stato stabilito.

Non ignorate, o signori, che i Corpi morali non sono altro che lo esercizio di quel diritto di associazione che è innato all'uomo; se voi togliete questo diritto dalla società, se voi lo riducete alla società sola, generale,

quella dello Stato, voi togliete la massima parte dei mezzi di sviluppo della società stessa, delle forze fisiche, delle facoltà morali, intellettuali dell'uomo.

Io credo che si ingannava a partito l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale quando diceva: si troverà facilmente una società la quale non ha Corpi morali; credo che ha detto una cosa che può essere vera in astratto, ma non in pratica.

Voi non troverete una società che non abbia dei sodalizi, non abbia associazioni per un interesse politico, non società industriali od altre simili.

Queste sono cose talmente dipendenti dalla natura dell'uomo che non si possono da lui separare, salvo a volere menomare la sua esistenza naturale, e quindi i benefizi della sua esistenza sociale.

Ebbene, gli enti morali sono una necessità di una società ben costituita, quando essi rispondono al loro scopo, ed io vi dico che nessun legislatore oserebbe portarvi la mano per distruggerli.

Ma quando si verifica il caso che ho accennato, cioè che i Corpi morali cessano di vivere, siccome essi non hanno eredi, così i loro beni diventano beni vacanti, e si devolvono allo Stato.

Questo è ciò che è accaduto allorchè si è fatta la legge sopra i conventi ed i monastori.

E qui mi duole di dover grandemente dissentire da ciò che disse l'onorevole signor senatore Di Revel nelle discussioni delle tornate passate, che cioè la proprietà sia già stata con precedenti leggi *manomessa*, dicendo la qual cosa, egli certamente alludeva alla legge sopra i conventi ed i monasteri.

Or bene, io lo inviterei ad esaminare quella legge; egli col suo acume, colla sua perspicacia si persuaderà come la base della medesima legge fosse un omaggio reso al diritto di proprietà, poichè si esaminò allora quali fossero i Corpi religiosi che, nello stato attuale della nostra civiltà, adempissero ancora una missione vantaggiosa, ed a quelli si mantenne l'esistenza civile.

Si ricercò quali erano divenuti inutili ed anche perniciosi, in quanto che questi Corpi, quando non fanno più bene allo Stato, questi Corpi, lo dico francamente, fanno male e debbono essere aboliti. Ma lo Stato, il quale avrebbe potuto limitarsi alla sola abolizione e fare così che tutti i beni fossero devoluti alle finanze, ha fatto invece un atto di delicatezza, ha proceduto con uno scrupolo religioso, che non fu da tutti approvato,

Digitized by Google

ma che certamente nessuno contrasterà che fosse un omaggio reso al rispetto verso il diritto di proprietà.

La legge di abolizione dei conventi ha stabilito che i beni delle Corporazioni soppresse non si devolvano alle finanze, ma ad un altro ente morale, che è stato intitolato, Cassa ecclesiastica, la quale raccoglieva questa eredità e la rivolgeva ad un uso conforme in tutto a quello a cui nella loro origine quei beni erano destinati.

Questo modo di procedere fu molto savio e riguardoso, ancorchè io riconosca che, quando uno Stato versa nelle condizioni finanziarie nelle quali versa il nostro, non sia sempre tenuto ad osservare tutti questi riguardi, e che i beni potevano anche, senza offesa dei principii del diritto, essere incamerati, essere devoluti alle finanze.

Dunque la legge sull'abolizione dei conventi e dei monasteri non può essere invocata in appoggio di questa, poichè le basi sono diverse. Qui si tratta di menomare il diritto di proprietà a Corpi morali che non solo non si vogliono togliere, ma che non potrebbero essere tolti.

Difatti, o signori, io dimando: chi vi verrebbe a proporre la soppressione dei Comuni, di questa base angolare della società? Chi vi verrebbe a proporre di spogliare la società di tutte le Opere Pie? Nessuno certo oserebbe pronunciare simili parole, nessuno fare simili proposte.

Dirò pure qualche parola di altra legge affine a quella dell'abolizione dei conventi, e la dirò poichè, avendo preso recentemente parte alla discussione della medesima, non vorrei essere tacciato di contraddizione.

Vi ricorderete, che, non ha guari, fu presentata al Parlamento una legge per l'occupazione temporaria delle case religiose le quali non servissero all'uso delle Corporazioni a cui appartenevano. Ebbene, non mancarono in quella occasione onorevoli senatori, e fra gli altri il senatore Di Revel, di combattere questa legge in nome dell'inviolabilità della proprietà.

Ma io sono d'avviso che anche in quel caso il principio del rispetto alla proprietà non veniva violato. Non si trattava di togliere cosa utile alle Corporazioni religiose, ma unicamente di profittare del superfluo in un momento in cui la carità patria chiedeva questo sacrificio. E oso dire che si faceva atto conforme alle intenzioni di quelle Corporazioni, quando esse come individui avessero dovuto pensare civicamente. Esse non avrebbero potuto giustamente negare allo Stato, alla società di valersi di ciò che per loro era superfluo. Seguendo questo concetto, in quella legge si faceva eccezione per i casi in cui qualche utilità per pigioni od altro ri-

Digitized by Google

tirasse la Corporazione religiosa proprietaria dei locali. Essa stabiliva per questo caso che dovesse essere data una competente iodennità alla Corporazione religiosa medesima. Vedete adunque come il nostro diritto patrio in tale materia si sia finora mantenuto, non che puro ed esatto, ma scrupoloso.

Queste mie osservazioni rispondono all'esempio dell'ammortizzazione che veniva non ha guari invocato dall'onorevole senatore De Monte.

Esso vi parlava precisamente di casi in cui fu pronunciata l'abolizione dei Corpi religiosi, di enti morali; era quindi una conseguenza naturale che ne venisse l'ammortizzazione, l'incameramento dei loro beni.

Ma quei casi non hanno nulla da fare con quello che esaminiamo.

Si potrebbe obbiettare che, poichè la società ha diritto di togliere l'esistenza a questi Corpi, non le si possa egualmente togliere la facoltà di menomare tale esistenza.

Ma questo argomento non può in simile materia essere accettato, perchè il Corpo morale, quanto alla proprietà, non può esserne privato nè anche in parte, perchè la proprietà è cosa tale che non può essere scissa.

Comprendo un Corpo morale che non abbia tutti i diritti civili, o ne abbia solamente alcuni; comprendo alcuno che non possa acquistare una specie di beni; ma quanto a quei beni che il Corpo morale ha la facoltà di acquistare e fondare, non comprendo che questo diritto ad un tempo l'abbia e non l'abbia; non capisco che l'abbia soggetto al capriccio della legge; perchè nessun Corpo morale accetterebbe un'esistenza di questa natura, una esistenza che lo esponesse ogni momento ad essere mutilato dalla società.

La società non agirebbe delicatamente, ed il Corpo morale non accetterebbe, ripeto, mai un'esistenza di tal natura.

Voi vedete quindi come sarebbe poco conveniente l'applicare questo ai Corpi morali, che hanno ottenuto la loro esistenza senza questa limitazione, hanno ottenuto il diritto di possedere e di acquistare in natura come gl'individui colle modificazioni soltanto stabilite dalla legge civile circa il modo di disporre dei loro beni e circa la loro amministrazione.

Havvi poi un'altra ragione, che esclude le obbiezioni già accennate.

Bisogna badare alla base della devoluzione dei beni che ha luogo per abolizione.

La base, come ho detto, è la morte dell'individuo.

Ora, questo non lo potete applicare ad una parte soltanto, come ac-

cennava; quindi il dire se posso il più, posso il meno, non istà, perchè la cosa che applicate al più non la potete applicare al meno.

Mi sembra dunque provato, che e secondo i principii del nostro diritto pubblico constatato dal diritto civile, e secondo i principii generali del diritto pubblico, non è ammessibile che si possa dalla società, dal Governo ad un Corpo morale menomare quei diritti che anche nella sua costituzione gli sono stati concessi.

Passo ora ad un altro ordine d'idee, cioè ad esaminare quegli argomenti con cui l'ingegnosissimo relatore dell'Uffizio Centrale ha tentato di mostrarvi che in ogni caso non vi è danno pel compenso che si vuol dare ai Corpi morali; che questo compenso è giusto, corrispondente a diritti che i Corpi morali posseggono.

Per dimostrare questa sua tesi, egli osservava che i Corpi morali, nelle rendite che cadono in questione, hanno rinunciato al diritto di avere il capitale; che altro diritto non hanno che alla rendita; che quindi dando loro la rendita, secondo il disposto della legge, si dà loro ciò che hanno diritto di avere.

Così ragionando, da un principio giusto pare a me che abbia dedotto una conseguenza non vera.

È verissimo che non hanno i Corpi morali, secondo gli atti costitutivi delle rendite fondiarie e delle altre di cui si vorrebbe anche ordinare lo svincolamento, il diritto di domandare il rimborso del capitale; ma non lo hanno in virtù di un contratto, di un atto il quale stabilisce la perpetuità della rendita sotto determinate condizioni.

Ora, se voi togliete di mezzo quest'atto, voi la distruggete, voi rendete la rendita, che era perpetua, redimibile immediatamente a volontà del debitore.

Ora dunque volete voi sostenere questo contratto da una parte ed annullarlo dall'altra? Questo sarebbe un rendere il contratto *claudicante*, come si dice in diritto, e contrario a tutti i principii di giustizia, i qual vogliono pari le condizioni dei contraenti.

Se annullate il contratto in ciò che riguarda l'utilista, lo dovete annullare anche in ciò che riguarda li dirottario, e viceversa.

Sancito il principio del riscatto libero, voi riducete il direttario ed ogni altro creditore di annue rendite alla condizione di chi deve ricevere il corrispettivo di una rendita redimibile, perchè tale poi la rendete.

Ora abbiamo le leggi che regolano il riscatto delle rendite, e queste leggi sono sancite nel diritto civile per tutti senza distinzione, cioè per tutti i creditori di rendite, ossiano individui, ossiano Corpi morali.

Veramente non so comprendere come oggi, con questa legge, noi limiteremo tali leggi ai soli privati e seguiremo altre norme meno vantaggiose per i Corpi morali. Così ci scostiamo dal diritto comune, locchè equivale allo scostarci dalla giustizia, perocchè il diritto comune altro non è che l'espressione generale della giustizia.

Ma nella relazione del Ministero, che precede il progetto, si dice che i Corpi morali hanno soltanto la proprietà dei frutti dei loro beni, non quella dell'intiero loro patrimonio.

Io non posso ammettere questa teoria.

È vero che i Corpi morali alienano con maggiori difficoltà, poichè essi debbono dimostrare o la necessità, od un'evidente utilità per devenire ad un'alienazione; ma quando questi casi si avverano, quando l'autorità legittima li approva, allora i Corpi morali alienano come gl'individui, ed alienando hanno naturalmente il diritto di avere il giusto prezzo della cosa alienata.

Voi invece colla legge create il caso di necessità della vendita, ossia una spropriazione forzata. Ma io vi domando: poichè create questo caso, createlo colle sue conseguenze giuridiche! E queste vogliono che abbia il giusto prezzo.

Si dice che il prezzo è giusto; hanno diritto ad una rendita, e questa l'hanno: le rendite sono uguali, e nessuno potrà mettere in dubbio la sicurezza che presenta lo Stato.

Di più il signor Ministro delle finanze aggiunge, che in quanto al capitale, essi non possono dirsi pregiudicati, perchè il capitale di una rendita è indicato dal corso della rendita pubblica, nei tempi in cui viviamo.

Quest'argomentazione io credo appena appena può dirsi abbia l'apparenza del vero.

Paragoniamo la rendita che si vuole dare al Corpo morale con quella che ha il diritto di esigere: la rendita che spetta al Corpo morale in virtù dell'atto costitutivo della medesima è stabilita sopra uno stabile, è un credito con ipoteca, perchè non solo ha diritto all'ipoteca, ma un diritto di condominio, il credito della rendita, e quindi le norme le debbo desumere dal credito ipotecario. Ed a questo riguardo mi limiterò a richiamare alla vostra mente ciò che con tanta saviezza vi rammentava l'onorevole senatore Arnulfo, quando vi diceva che, per un collocamento di capitali con sicura ipoteca, i mutuanti si contentano in generale di un interesse molto più modico, anche al disotto del cinque per cento, quando si può trovare ad impiegare un capitale con ipoteca sicura.

Digitized by Google

Io non credo di dire cosa esagerata, perchè sono informato d'impieghi anche cospicui di danaro fatti in tempi non remoti, ed a quella tangente, epperò non è da mettere in dubbio queste cose, che io credo certissime.

Dunque, quanto alla rendita, voi date una rendita che è apparentemente uguale, ma è minore, perchè questa rendita con ipoteca voi la potete liquidare, la potete realizzare con un capitale superiore; e come i Corpi morali si trovano pur troppo nella posizione di dover fare questa realizzazione, voi li private di un benefizio importante.

Voi avete inteso dall'onorevole senatore Nazari, come vi dipingesse i bisogni dei Luoghi Pii di Lombardia, i quali sono gravati da 20 milioni di debiti. Nel medesimo tempo vi soggiungerò, che mi risulta che hanno per cinquecento mila lire di rendita fondiaria: questa rendita, quando si potesse liquidare secondo il loro diritto, produrrebbe almeno dieci milioni, ed allora essi potrebbero liberarsi da una gran parte dei loro debiti; ma se li riducete al capitale di 70 a 72 per cento, come trovansi presentemente, o forse meno, come potrebbe anche essere, voi comprendete come vengano a sentire un grave danno.

I Comuni si trovano in condizione non dissimile, perchè anch'essi sono per le spese da cui sono gravati nella necessità di valersi di tutti i mezzi per soddisfare ai loro debiti. Ebbene, questi Comuni, i quali in alcune località, e particolarmente in Lombardia, hanno molte di queste rendite, voi li danneggiate riducendoli a questa misura di riscatto, voi li private di un mezzo assai rilevante di pagare i loro debiti, debiti che hanno in gran parte contratti per una causa veramente sacra, qual è quella dell'indipendenza patria. Io fui testimonio delle spese enormi che questi Comuni e le Opere Pie dovettero fare per provvedere agli ammalati, ai feriti che in gran numero arrivavano in seguito della guerra guerreggiata in quelle località. In diversi Comuni fui pure testimonio delle prestazioni ragguardevoli che dovettero fare per le requisizioni dei comandi militari, e dubito forte che di quelle requisizioni possano venire rimborsati per difetto di quelle formalità che si possono difficilmente adempiere quando infuria la guerra. Permettetemi che mi valga di un dato ben sicuro che mi venne in questo momento fornito circa il mezzo di collocare capitali anche ad un saggio minore del 5.

La Cassa di risparmio di Milano ha in corso 100 milioni al 3 e mezzo per cento.

Un possessore di una rendita può venderla, ne può ricavare il 100 per 5, e potrà collocare molto più utilmente il suo capitale di quello che lo

Digitized by Google

collochi al 5 per 70: se calcolate la differenza, verrebbe a soffrire la perdita di 30 per cento: ma sostenendo che non vi è perdita, che la rendita che si dà a' Corpi morali equivarrebbe a quella cui hanno diritto, si verrebbe ad urtare contro uno scoglio che è gravissimo in questa legge, ed è quello della limitazione della legge ai soli Corpi morali, perchè se realmente non vi è perdita, se il direttario, ricevendo una rendita sullo Stato, riceve quanto gli è dovuto, non vi è veramente ragione per cui noi ci arrestiamo avanti a particolari, avanti a privati; possiamo fare un passo di più, e rendere più proficua la legge.

Ma per i privati non osiamo farlo; per i privati noi riconosciamo che non si potrebbe fare senza ledere i loro interessi. Ebbene, o signori, se vi è lesione pei privati, non può non esservi lesione anche per i Corpi morali in fatto di interessi materiali. Ma le rendite sul debito pubblico, dice l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, non vanno soggette a casi fortunosi, sono sicure, di facile esazione, e non sono soggette a spese di percezione, a dispendiose liti, come lungamente vi descriveva anche l'onorevole De Monte.[1] Io non voglio sicuramente menomare la solidità del nostro credito pubblico; io faccio gli augurii più sinceri, più vivi, perchè prosperino le nostre finanze; convengo e comprendo che il regno d'Italia potrà avere col tempo una finanza florida, prospera, da far invidia a quella d'altri Stati; ma il Regno d'Italia, o signori, è nascente, si trova esposto più che altri Stati a insidie e pericoli ancora. Pur troppo noi lo sappiamo che ci troviamo in una condizione in cui i pericoli pubblici certamente non sono leggieri; per conseguenza chi vi dicesse che la rendita pubblica nostra non è la meno soggetta a quei pericoli che minacciano gli altri Stati in condizioni poco dissimili, non vi direbbe cosa che potesse offendere il nostro sentimento nazionale.

Ora ci sono pericoli inerenti alla rendita pubblica dello Stato come ci sono inconvenienti anche per la proprietà fondiaria: ma tra inconvenienti e inconvenienti, io mi accosto facilmente all'opinione che manifestava l'onorevole Arnulfo, quando vi diceva, essere minori i pericoli che minacciano la proprietà fondiaria; essa costituisce la garanzia per eccellenza, e fortunato sarebbe lo Stato che potesse avere un credito il quale fosse sicuro come la proprietà fondiaria.

Per conseguenza non possiamo dissimularci che quell'opinione generale, cui faceva appello in questa materia molto opportunamente l'onorevole senatore Nazari, assicura la preferenza alla rendita fondiaria, poichè la sicurezza territoriale è tenuta come la regina delle garanzie!

Digitized by Google

Ma, si dice, vi sono minori spese per la raccolta, minori spese per l'amministrazione, non vi sono spese di litigi.

E qui mi permetterò innanzi tutto di far avvertire al Senato che delle spese di amministrazione e di raccolta la legge tiene speciale conto, e le mette anche a carico dei direttarii; infatti voi trovate che all'articolo 9 si dice:

« Nelle decime il valore dell'annua prestazione sarà depurato da tutte le spese di raccolta e percezione in modo che la rendita da cedersi sia eguale al prodotto netto della prestazione. »

Voi vedete adunque che non si potrebbe portare due volte in conto di compenso quanto concerne questo vantaggio delle spese di percezione e di raccolta, almeno per ciò che riguarda le decime. Ora, come opportunamente osservava l'onorevole senatore De Monte, si è precisamente nelle decime dove queste spese sono più gravi, sono più frequenti, perchè le decime sogliono ordinariamente corrispondere ad una quota del prodotto del fondo. Ma queste spese, quanto alle altre rendite fondiarie che consistono in denaro, sono minime, e nessuno sicuramente dei direttari sarebbe disposto a trovare un equo compenso nella diminuzione del 30 per cento che attualmente loro si imporrebbe, col modo di affrancamento che si vuol prescrivere. Si potrebbe forse ammettere in vista di queste spese una riduzione del 10 per cento, se volete; io credo che sarebbe già un largheggiare assai nel calcolo dei carichi che sogliono pesare sopra i Corpi morali, ma credo che l'andare al di là di questi limiti sarebbe un dare a queste spese un'importanza, un peso che veramente non hanno.

Egli è dunque, a mio parere, dimostrato che la rendita che si desse sul debito pubblico non corrisponde a quella che è dovuta ai direttari sopra i fondi vincolati; non è eguale perchè non corrisponde a ugual capitale, non è uguale, quanto alle garanzie, perchè non se ne possono mai trovare di tali che pareggino quella della proprietà fondiaria.

I principii che son venuto esponendo, o signori, non sono propri di me solo; io mi son fatto dovere di consultare anche molte persone versate, che conoscono questa materia assai meglio di me. Ebbene! vi debbo dire che tutti mi hanno risposto che non si poteva sostenere assolutamente che questa misura di riscatto si possa dire giusta per i Corpi morali.

Vi dirò di più: mi risulta che l'onorevole Ministro della giustizia, per illuminare certamente la sua coscienza, ha stimato bene di costituire una Commissione di uomini molto competenti, appartenenti in gran parte all'altro ramo del Parlamento, per esaminare la grave questione del ri-

Digitized by Google

scatto delle rendite non solo delle persone private, ma anche di quelle appartenenti ai Corpi morali. Mi risulta (e lo posso dire senza mancare a nessun segreto, perchè mi è stato detto senza nessun vincolo), mi risulta che le deliberazioni che già vennero prese da quella Commissione intorno alle rendite appartenenti a Corpi morali non corrispondono punto alle disposizioni di questa legge. Si è creduto di poter passar sopra al rigor di diritto, quanto ad alcuni Corpi morali; ma per quanto riguarda alle Opere Pie e ai Comuni, io vi assicuro che non si è creduto assolutamente di poterli differenziare dagli individui.

Nelle Opere Pie voi trovate tanta vita quanta ne potete trovare negli individui. La deneminazione di mano-morta, che è stata trovata felicemente per altre istituzioni, non è che abusivamente applicata ai Comuni, ed alle Opere Pie, le quali sono istituzioni che vivono di tutta la nostra vita sociale . . . . .

Ma ci si dice: noi viviamo in momenti di rivoluzione.

Io non voglio entrare ad esaminare se noi siamo o no in rivoluzione; so benissimo che questo dipende dal modo diverso d'intendere la parola rivoluzione; vi è chi le dà un significato più largo, vi è chi le attribuisce un significato più ristretto; ma noi siamo certo in uno stato straordinario ed un po' anormale; siamo quel Corpo politico che non ha ancora trovato tutte le sue membra, che ne va in cerca, che vuole, in una parola, costituirsi; quindi io voglio ammettere che sicuramente qualche provvedimento straordinario può trovare giustificazione in tali circostanze; ma intendiamoci, o signori, un provvedimento straordinario che non violi i principii di giustizia, perchè questi principii non si possono mai violare impunemente. Se voi farete un passo in questa via, non crediate di potervi così presto arrestare; sarebbe questo un grandissimo inganno dal canto nostro; la storia è là per dimostrarci che, una volta fatto il primo passo in questa via, non c'è più verso di far sosta, bisogna camminare sino alle conseguenze estreme. Quando questa legge fosse votata sulla base del compenso che è stabilito nell'art. 1°, io vi domando, o signori, se sulla stessa base vi venisse fra breve proposta un'altra legge colla quale si volesse trasformare tutto il patrimonio dei Corpi morali in cedole del debito pubblico, vi domando, se volendo essere logici, voi potrete negare la vostra adesione?

La questione è del più o del meno; ma il principio è lo stesso; e se vi è ingiustizia nel violare questo diritto, non vi sarebbe nell'altro, e per conseguenza senza contraddizione non si potrebbe, ammettendo l'uno, respingere l'altro.

E la storia, o signori, ci terrebbe mallevadori non solo del primo atto, ma ci darebbe giustamente carico di tutte le conseguenze; e nessuna considerazione d'interesse pubblico potrebbe lavarci da questa taccia che avremmo impressa al nostro rivolgimento politico, che finora è stato *sans reproche et sans tèche*, come il celebre cavaliere francese; noi gli avremmo impresso una macchia che sarà dolorosa per tutti quelli che sinceramente amano la nostra patria.

Io vi prego quindi di voler perdonarmi se vi ho troppo lungamente intrattenuti sopra questo argomento; io l'ho fatto per una profonda convinzione della causa che ho presa a difendere; e chiudo col raccomandarvi molto caldamente di voler ponderare tutte le conseguenze a cui condurrebbe il passo che ora si propone di fare; io ho la convinzione che, riflettendo seriamente alle sue conseguenze, voi non lo farete.

Digitized by Google

Circolare, 14 Febbraio 1874 N. 397, inviata dalla Congregazione di Carità di Milano alle Rappresentanze delle Opere Pie, delle Provincie e dei Comuni contro la proposta conversione dei beni immobili degli Istituti di Beneficenza, ed Elenco dei Corpi morali che vi fecero adesione.

Onorevole Rappresentanza,

La Relazione alla Camera dei Deputati della *Commissione sulla circolazione cartàcea durante il corso forzoso* contiene una grave proposta, che sommamente interessa l'esistenza degli Istituti di Beneficenza del Regno, quale è quella della conversione in Rendita pubblica dei beni immobili delle Opere Pie, allo scopo di costituire un fondo per l'ammortamento della carta inconvertibile emessa per conto dello Stato.

A scongiurare il pericolo che l'anzidetta proposta possa trovare favorevole accoglienza davanti la Rappresentanza Nazionale, la Congregazione scrivente crede che le Amministrazioni, alle quali sono affidati la tutela ed il governo degli Istituti di Beneficenza, debbano attivamente adoperarsi acciò l'opinione pubblica, che certamente vi è avversa, si manifesti in tutti i modi concessi dalla legge contro la vagheggiata conversione.

A tale intento, e per la parte che direttamente può spettare a chi dalla pubblica fiducia venne chiamato ad essere geloso e vigile custode del patrimonio del povero, crederebbe altresì conveniente che le varie Rappresentanze delle Opere Pie del Regno, od associate fra loro, o se-

Digitized by Google

paratamente, avessero a presentare ai due rami del Parlamento opportuno Memoriale, nel quale, all'appoggio dei dati statistici che ciascuna Opera Pia potrebbe somministrare, venissero combattute le considerazioni di convenienza e di opportunità che verranno poste innanzi in sostegno della mentovata proposta.

La Congregazione scrivente, nel mentre sollecitamente darà opera alla redazione di tale documento, offre fin d'ora di costituirsi centro a tutte quelle Rappresentanze dei Corpi Morali che amassero unirsi ad essa nelle pratiche relative, e attenderà dalle medesime, entro breve termine, quelle comunicazioni che ravviseranno più acconcie a facilitare il raggiungimento dello scopo desiderato.

Il Presidente, d'ADDA.

Il Segr. Gen. Dott. RIAONI.

In seguito a questa Circolare aderirono all'iniziativa con essa presa dalla Congregazione milanese i Corpi morali di cui qui riferiamo i nomi: (1)

Congregazioni di Carità di *Abbiategrasso* — Abbiateguazzone — *Acqui* — Alfonsine — Amatrice — Altavilla — *Alessandria* — Amarano — Angri — Arona — *Asola* — Albino — Antrodoco — Almenno S. Bartolomeo — Arcevia — Amandola — *Aquila* — Ascoli Satriano — Assisi — *Arezzano* — Afragola — *Agordo* — Brà — *Bozzolo* — Brescello — Brisighella — Budrio — *Belluno* — Bovolone — Bitonto — *Bologna* — Bagolino — Biccari — Bagnolo Mella — Busto Arsizio — Borghetto Lodigiano — Barcellona Pozzo di Gotto — *Bergamo* — Borgotaro — Bagnacavallo — Bassano — Boves — Bosco Marengo — Borgo S. Giacomo — Conselice — *Como* — Cascia — Caronno Milanese — Cassano delle Murgie — *Chiari* — Castelnovo sotto — *Clusone* — Costa Masnaga — Castelgoffredo — Conegliano — *Comacchio* — Casola Valsenio — Capracotta — Cassano d'Adda — Caggiano — *Cremona* — Canneto — Cologno al Serio — *Chioggia* — Carpignano Sesia — *Cesena* — Capua — Carmagnola — Cassano Valcuvia — Carnago — Cantiano — Città di Ca-

(1) I nomi stampati in corsivo negli Elenchi delle Congregazioni di Carità e delle Giunte Municipali indicano le città, capoluogo di distretto, circondario o provincia.

Digitized by Google

stello — Correggio — Cotignola — Corinaldo — Cervia — *Castellamare di Stabia* — Casalpusterlengo — Cigliano — *Castiglione delle Stiviere* Castel di Sangro — Castel Bolognese — Castell'Arquato — Castell'Alfero — Cava dei Tirreni — Cortemaggiore — Cuggiono — Castelseprio — Cagli — Caravaggio — Caprino — *Caserta* — Campofreddo — Castellarano — Casteggio — Cavriana — Codogno — Castelfranco dell'Emilia — Campitello — Campofreddo — Cagnano Varano — Carmagnola — Cairate ed Uniti — Carife — Calcinate — Cantù — *Caltanissetta* — Camarda — *Casalmaggiore* — Carate Brianza — Carpi — Civitella di Romagna — Conversano — Castiglione d'Adda — Caltagirone — *Chieti* — Corio — Diano Marino — Davoli — *Dolo* — Desenzano sul Lago — Esperia — Enego — *Forlì* — Francavilla Fontana — Fossombrone — Fusignano — Fossano — *Ferrara* — Frosolone — Finale nell'Emilia — Fano — Filottrano — *Faenza* — Frassineto al Po — Foglizzo — Gallipoli — Galliate — Gornate Inferiore — Gardone — Gessopalena — *Gallarate* — Gubbio — *Genova* — Garbagna — Gorgonzola — Ghedi — Genzano di Roma — Giovinazzo — Guardiaregia — Gualtieri — *Guastalla* — Galatina — Govone — Gualdo Cattaneo — Greve — *Imola* — Jesi — Longiano — Loro Piceno — Luzzara — *Lecco* — Leutini — *Lanciano* — Legnano — *Lugo* — Loreto — *Lendinara* — Licata — Livorno Piemonte — Lovere — Lombriasco — Leno — *Lecce* — Lonato — *Lodi* — Montecalvo Irpino — Montechiaro — Moliterno — Montalto — Molfetta — Montegiorgio — Montecarotto — *Macerata* — Mirano — Meldola — Marcianise — Montefano — Morazzone — Matelica — *Mirandola* — *Monza* — Medicina — Martinengo — *Mantova* — Montemarciano — Montecchio — Mulazzo — Massa Marittima — *Monselice* — Monte Colombo — Misano in Villa Vittoria — Montelupo — Montecchio Maggiore — Mondavio — Monte San Giuliano — *Mondovì* — Montenero di Bisaccia — Massa Lombarda — Montefortino — Montescaglioso — Marsala — Montefiore dell'Aso — *Messina* — Nocera Umbra — *Nola* — Novellara — Noventa Vicentina — *Napoli* — *Ostiglia* — Offagna — Offida — Oneglia — *Oderzo* — Oleggio — Orciano di Pesaro — Pancalieri — *Penne* — Pescocostanzo — *Pavia* — Preseglie — *Perugia* — *Pesaro* — *Padova* — Ostiano — Osimo — Orbetello — Orsara Dauno — Procida — Ponte di Valtellina — Pieve di Cadore — Petritoli — *Pontremoli* — Pergola — Porretta — Paganica — Pisogne — Pontevico — Popoli — Pandino — *Piacenza* — Postiglione — Panicale — Porto Mantovano — Pieve — Piobesi Torinese — Pesaro — *Palermo* — Pianessa — Pol-

Digitized by Google

lenza — *Piedimonte d'Alife* — Quinzano d'Oglio — Rovato — *Rovigo* — Russi — Romano di Lombardia — *Rimini* — Randazzo — *Rieti* — *Ravenna* — *Reggio Emilia* — Recanati — *Roma* — Robbio — Rivarolo — Rodigo — Somma Lombardo — Sampeyre — *Saluzzo* — Sant'Angelo in Vado — Solarolo — San Polo d'Enza — San Clemente — San Giovanni in Marignano — San Benedetto del Trouto — *San Remo* — *Schio* — Soresina — Sabbioneta — Scigliano — Scansano, — Scandiano — San Giorgio — *Spoleto* — Sant'Agata dei Goti — Saludecio — *San Bartolomeo in Galdo* — Sogliano al Rubicone — Sanginesio — Spinazzola — *Salerno* — S. Andrea Vallefredda — *Sondrio* — Terlizzi — Treia — Trino — *Tregnago* — *Treviso* — Triora — Trevi — Tivoli — Teano — Troina — *Tortona* — *Terni* — Tossignano — Tolentino — *Urbino* — Urbania — Umbertide — *Volta* — Villafranca Piemonte — *Varese* — *Vicenza* — *Vercelli* — *Vasto* — Vignale — Verucchio — *Verolanuova* — Valdobbiadene — Venafro — Vico del Gargano — Vimercato — Valeggio — Valgana — Villamagna — Villastellone — Valduggia — *Venezia*.

Direzioni ed Amministrazioni di Istituti di Beneficenza. — Ospizio dei poveri vecchi, Ospedale Civile, Manicomio, *Ancona* — Asilo di Carità, *Asti* — Ospitale, *Arona* — Istituto Elemosiniere, *Asiago* — Fraternita di S. Maria di Misericordia, *Arezzo* — Manicomio, *Ancona* — R. Ospizio di S. Giuseppe ed Opere Pie annesse, *Alessandria* — RR. Spedali riuniti, *Arezzo* — Monte di Pietà, *Asti* — Confraternita di S. Giovanni Battista e S. Antonio Abate, Confraternita di S. Maria Suffragio, *Autrodoco* — Orfanotrofio dell'Addolorata, *Afragola* — Congregazione dei poveri di Cristo, *Arsago* — Ospitale Civile, *Belluno* — Monte di Pietà, *Bassano* — Consiglio degli Istituti Ospitalieri, *Bergamo* — Ospizi Civili, *Borgo San Donnino* — Orfanotrofio Maschile Cremona, *Bassano* — Opera Pia Purgatorio, Ospedale ed Asilo di Mendicità, *Bitetto* — Commissione Amministratrice degli Ospitali e PP. LL. Uniti, Congrega Apostolica di Carità, *Brescia* — Asilo Infantile Gaiani, Ospedale Bedeschi pei cronici, *Bagnacavallo* — Corpo Amministrativo Centrale degli Spedali, Asili Infantili, Amministrazione dell'Opera Vergognosi ed Aziende Unite, *Bologna* — Amministrazione delle Opere Pie riunite, Opera Pia Curti Ospedalino, Monte di Pietà, Spedale Civile di Carità, *Borgomanero* — Ospedale Civile, Asilo di Pietà, Arciconfraternita dei Bianchi, Congrega del Purgatorio, *Bari* — Ospitale Baroni,

Boara Polesine — Ospizio di Carità, Orfanotrofio Femminile, Ospedale Maggiore, *Chieri* — Monte di Pietà, Spedale Civile, *Cividale* — Ospedale dei poveri infermi, *Carignano* — Monte di Pietà e Commissione Spedaliera, *Castel San Giovanni* — Società Economica, Direzione dell'Ospizio di Carità e Lavoro, *Chiavari* — Causa Pia Luvini, *Cittiglio* — Ospitale, *Caravaggio* — Commissione Amministrativa degli Ospizi Civili, *Cortemaggiore* — Civico Spedale, *Codogno* — Ospedale di Santa Croce, Monte di Pietà, Cassa di Risparmio, Ospizio dell'Infanzia, Orfanotrofio, *Cuneo* — Ospedale di S. Lorenzo, Ospedale degli infermi, Ospizio di Carità anche per la mendicità istruita, Provvidenza delle figlie, Monte di Pietà, Asilo Infantile di Città, Asilo Infantile del Borgo S. Giovanni, *Carpignola* — Pio Istituto Spedaliere Ugolani Dati, *Cremona* — Commissione Amministrativa dell'Ospedale Mellino, *Chiari* — Amministrazione dell'Ospedale Civile, *Cagliari* — Direzione ed Amministrazione dell'Ospedale Civile di S. Giacomo Apostolo, *Castelfranco Veneto* — Ospitale Civile, *Feltre* — Asilo dei poveri vecchi, *Fermo* — Commissione Amministrativa degli Ospizi ed Ospedali, *Ferrara* — Direzione dell'Arcispedale di S. Maria Nuova, Pia Casa di Lavoro, Congregazione di Carità di San Giovanni Battista, R. Azienda dei Presti e Arruoto, *Firenze* — Ospedale Maggiore dei poveri infermi, Ospedale dei cronici, Orfanotrofio delle figlie, Opera Pia Oggero Brunetti, *Fossano* — R. Istituto dei Sordo-Muti, Magistrato di Misericordia, Commissione Amministratrice degli Spedali Civili, Protettoria dei Putti Orfani, *Genova* — Opera Pia di Sagramento, *Giovinazzo* — Congrega laicale di Santa Maria dei Sette Dolori, Congrega laicale del Pio Monte dei Morti, Congrega laicale di Santa Maria del Popolo, Congrega laicale del SS. Sacramento, *Guardiagrele* — Ospedale Civile, *Lendinara* — Case Pie delle Povere Mendicanti, Commissione Amministratrice dell'Ospedale, *Livorno* — Consiglio degli Ospitali, Consiglio degli Orfanotrofi, *Lodi* — Commissione Amministrativa dello Spedale e LL. PP. Uniti, *Lonato* — Consiglio degli Orfanotrofi, Commissione per l'educazione dei Sordo-Muti poveri di campagna, Monte di Pietà, Ospitale Fate-Bene-Fratelli, Consiglio degli Istituti Ospitalieri, Causa Pia d'Adda, Asili di Carità per l'infanzia e la puerizia, Pio Istituto di Maternità, Consiglio amministrativo della Casa Ecclesiastica a Sant'Ambrogio ad Nemus, *Milano* — Ospedale di San Carlo, *Masserano* — Civico Spedale, *Mantova* — Grande Ospitale Civico, *Messina* — Spedale Civile, *Montagnana* — Amministrazione delle Opere Pie, *Monte Sant'Angelo* — Amministrazione del-

l'Ospitale Maggiore di S. Croce, *Mondoci* — Ospedale Civile, *Monselice* — Consiglio d'Amministrazione dell'Ospizio Esposti di Valcamonica, *Malegno* — Arciconfraternita di Misericordia, *Montepulciano* — Ospitale Civile Carretta, *Montebelluna* — Direzione ed Amministrazione dei Pii Istituti, Ospedale, Monte di Pietà, Commissarie diverse ed Istituti Elemosinieri, *Marostica* — Conservatorio di S. M. della Purità della nobile arte degli orefici, Arciconfraternita laicale di S. Anna e San Carlo Borromeo dei Lombardi, R. Stabilimento di S. Eligio, S. Monte dei poveri del SS. nome di Dio, *Napoli* — Civico Istituto dei poveri De Pagave, Ospitale Maggiore di Carità, Monte di Pietà, *Novara* — Ospitale, *Orada* — Istituto Sordo-Muti, Ospitale Civico, Pia Casa d'Industria, *Pavia* — Opera Pia Gramigna, Opera Pia Mandelli, Monte di Pietà, *Piacenza* — Albergo dei Poveri, *Palermo* — Ospitale Bossi, *Pontecurone* — Opera Pia Galuppi, Ospitale e Monte di Pietà, *Pieve* — Conservatorio degli Orfani, *Pistoia* — Sodalizio S. Martino, *Perugia* — Monte di Pietà, Casa di Ricovero, *Padova* — Ospedale Civico, *Pordenone* — Causa Pia Dozio, *Porchera* — Luogo Pio Casati, *Passirana* — Congregazione di Carità di San Filippo Neri, Monte di Pietà, *Parma* — Commissione degli Ospedali, Ospedale della Consolazione, Commissione amministratrice degli Ospizi di S. Maria in Aquiro e SS. Quattro Coronati, Commissione Amministrativa del Conservatorio di S. Eufemia, Ritiro della SS. Croce in S. Francesca Romana, Venerabile Ospedale di San Giovanni dei Fiorentini, *Roma* — Causa Pia Zutti, *Sesto Calende* — Ospizio Civile, *San Secondo Parmense* — Ospitale Zavarise, *San Bonifacio* — Amministrazione del Collegio Alberoni, *San Lazzaro presso Piacenza* — Spedali riuniti, *S. Gimignano* — Amministrazione delle Opere Pie, *San Giorgio Molara* — Ospitale Civile, *Sassari* — Ospitale Civile, *Senigallia* — Orfanotrofio Femminile, Monte di Pietà, *Saluzzo* — Opera di Pietro di Lorenzo Busacca, *Scicli* — Ospedale Del Matti, *Sant'Angelo lodigiano* — Pia Casa della Santissima Annunciata, *Sulmona* — Ospedale Civico, *Sondrio* — Ospizio del Carmine, *Sammichele di Bari* — Spedale Civile, *Sacile* — Amministrazione dell'Ospedale Trabattoni, *Seregno* — Opere Pie di San Paolo, Ospitale Maggiore, Opera Pia di San Luigi Gonzaga, Ospizio Generale di Carità, Ricovero di Mendicità, Direzione del Manicomio, Opera Pia Barolo, *Torino* — Ospitale, Casa di Ricovero, Monte di Pietà, *Thiene* — Asili Infantili, *Trino* — Ospitale Maggiore, *Treviso* — Civico Spedale, Ospizio Esposti, Monte di Pietà, *Udine* — Monte di Pietà, *Vicenza* — Ospitale Maggiore degli Infermi, Amministrazione delle Opere Pie, — Direzione degli Asili d'Infanzia, *Vercelli* — Opera Pia

Digitized by Google

Frasconi, *Varese* — Istituto degli Esposti, *Verona* — Pii Istituti Riuniti, *Venezia* — Commissione Amministrativa per gli Istituti Pii, *Vigevano*.

Giunte Municipali di *Ascoli Piceno* — Acquapendente — *Arezzo* — Arcidosso — Bagno a Ripoli — *Bozzolo* — *Conegliano* — Cervia — Cagli — Copparo — Conselice — Città di Pieve — Cepagatti — Cerreto Guidi — Citerna — Capua — Ceprano — Carpineti — Cassano d'Adda — Castelsangiovanni — Dronero — Fusignano — Gaggiano — *Gallarate* — *Imola* — *Lodi* — Lonato — Longiano — *Modena* — *Mantova* — Montefiascone — *Milano* — Matelica — Mira — Monte Fiore dell'Aso — Marradi — Osimo — Orbetello — Putignano — *Pallanza* — *Portogenaro* — Pergola — Pianoro — *Pavia* — Pavia Corpi Santi — *Perugia* — Quattroville — *Rimini* — *Rovigo* — Ruvo del Monte — *Roma* — S. Vittoria in Materano — Sogliano al Rubicone — Sarzana — Sassoferrato — San Pietro in Casale — Sant'Andrea — *Treviglio* — *Urbino* — *Vercelli* — Vasto — *Vittorio* — *Venezia* — Villa d'Adda — Vigevano — Zocca.

Deputazioni Provinciali di *Ascoli Piceno* — *Belluno* — *Perugia* — *Pavia* — *Sondrio* — *Vicenza*.

FINE.

Digitized by Google

INDICE

Ai lettori . . . . . *Pag.* 5

Cap. I. — Le proposte di Conversione dei beni immobili delle Opere Pie in Rendita Pubblica. — Loro prima origine. — Stato della questione in Italia . . . . . » 7

Cap. II. — Vicende subite presso alcuni popoli dalla proprietà immobiliare degli Istituti di Beneficenza. — Inghilterra. — Incameramento dei beni delle Opere Pie per opera di Enrico VIII. — Francia. — Gli Enciclopedisti e le loro teorie sulle Opere Pie. — L'editto di re Luigi XVI per eccitare gli Istituti di Beneficenza a convertire i loro immobili in capitali da darsi a mutuo al Governo. — La Convenzione. — I beni delle Opere Pie vengono incamerati dallo Stato. — La parte che rimaneva ancora invenduta è resa nel 1796 agli originari proprietari. — Tentativi ulteriori per giungere ad una conversione di tali beni in boschi ed in Rendita dello Stato. — La Circolare Espinasse del 15 maggio 1858. — La Circolare Delangle del 14 agosto 1858. — Condizioni attuali del patrimonio della Beneficenza in Francia. — Italia. — La Conversione della possidenza immobiliare delle

Digitized by Google

Opere Pie in capitali è ordinata, per la prima volta in Italia, con leggi del 1333 ed anni successivi dalla Repubblica Veneta. — Conseguenze di tale provvedimento. — Il Granduca Pietro Leopoldo ordina in Toscana l'allivellazione o la vendita degli stabili dei Luoghi Pii e di altri Corpi morali. — Concetti che inspirarono le riforme di questo legislatore. — Ammontare degli attuali possedimenti immobiliari delle Opere Pie in Toscana. — Gli Istituti di Beneficenza delle provincie Napoletane. — Incameramento dei loro beni durante l'occupazione francese dal 1805 al 1816. — Conseguenze di tale misura. — La Conversione dei beni stabili delle Opere Pie è con decreto 16 febbraio 1852 ordinata da Ferdinando II in Sicilia. — Tentativi di trasformazione in livelli dei beni delle Opere Pie delle provincie Lombardo-Venete per opera del Governo Austriaco. — Altri tentativi di Conversione nel 1848 de' beni immobili delle Opere Pie del Napoletano. — Le proposte del ministro Ruggero. — La Conversione di tali beni in tutto lo Stato è nel 1862 suggerita al Parlamento Italiano dal deputato Romano. — Le Circolari ministeriali del 28 novembre 1862 e del 26 gennaio 1864. — Il progetto dell'on. Griffini. — Il ministro Lanza lo respinge. — Tendenze odierne . . . . . *Pag.* 10

Cap. III. — L'art. 29 della legge sulla circolazione cartacea nel Regno d'Italia. — Proposte della Commissione parlamentare che riferì sulla medesima. — Loro gravità . . . . . » 31

Cap. IV. — Conseguenze dannose d'una Conversione coattiva in Italia dei beni immobili delle Opere Pie in Rendita pubblica. — Le opinioni del conte Carlo Petitti in argomento . . . . . » 34

Cap. V. — La Conversione essiccherebbe le fonti della Beneficenza. — Esempio offerto dalla Francia. — Idee dei conversionisti. — Erroneità delle medesime. — Esempi offerti dall'Inghilterra. — Opinioni del comm. Boncompagni. — La proprietà delle Opere Pie è in diritto uguale a quella di qualunque altro privato. — Opinioni del comm. Vigliani e del comm. Conforti. — Differenza fra le Opere Pie e le Corporazioni religiose . . . . . » 38

Digitized by Google

Cap. VI. — La così detta manomorta laicale. — Erroneità di tale appellativo. — L'ammontare del valore della proprietà immobiliare delle Opere Pie in Italia rappresenta la trentesimasesta parte del capitale fondiario dell'intera Penisola. — La ricchezza delle nazioni non istà oggi nella sola proprietà fondiaria. — Esempî offerti dall'Inghilterra e dall'Olanda. — I beni delle Opere Pie seguono la legge generale della proprietà immobiliare dei privati cittadini. — A chi spetti la responsabilità dei pochi inconvenienti che dicesi si verifichino nella gestione del patrimonio immobiliare di alcune Opere Pie . . . . . *Pag.* 52

Cap. VII. — La rendita dei beni stabili si proporziona al valore dei generi di prima necessità; quella offerta dal Debito dello Stato è immutabile nel suo limite superiore, mentre può variare rispetto all'inferiore. — Notizie statistiche relative agli aumenti di reddito offerti dai beni immobili di molte Opere Pie in Italia ed in Francia. — Danni sofferti da alcuni Istituti di Beneficenza che dovettero impiegare in titoli del Debito dello Stato alcuni loro capitali, o che furono costretti ad allivellare i loro beni » 61

Cap. VIII. — Provvedimenti ideati per neutralizzare il deprezzamento della Rendita pubblica. — Opportunità della loro applicazione in Italia nei casi di parziali vendite di stabili appartenenti alle Opere Pie — Loro insufficienza a guarentire l'avvenire dell'intero patrimonio delle Opere Pie ove è costituito da sola Rendita pubblica . . . . . » 70

Cap. IX. — Imprudenza dell'impiegare un patrimonio esclusivamente in Rendita pubblica — Diminuzioni verificatesi in Francia degli interessi del Debito pubblico — Riduzioni della Rendita già effettuate in Italia per l'imposta di Ricchezza mobile — Altri inconvenienti per le Opere Pie d'aver i proprî redditi affidati unicamente alla fortuna economica del Governo . . . . . » 73

Cap. X. — De' varî modi di attuare la Conversione in Italia — Danni che vorrebbero alle Opere Pie proprietarie dalla contemporanea

Digitized by Google

alienazione dei loro immobili — Voti contrari a qualsiasi progetto di Conversione . . . . . *Pag.* 79

Cap. XI. — Ammontare del valore della proprietà immobiliare degli Istituti di Beneficenza in Italia — Inesattezze delle statistiche governative — Riassunto delle medesime — Considerazioni . » 85

Cap. XII. — Disuguaglianza del valore degli immobili posseduti dalle Opere Pie nelle varie provincie italiane — Gli Istituti Ospitalieri ed i Ricoveri più d'ogni altra Opera Pia hanno il patrimonio loro in gran parte costituito da beni stabili — Considerazioni che discendono da questi due fatti . . . . . » 102

Cap. XIII. — Lo Stato non potrebbe trarre grandi vantaggi dalla Conversione — Difficoltà che accompagnerebbero l'operazione » 107

Cap. XIV. — Conseguenze dannose che la Conversione potrebbe arrecare alle Provincie ed ai Comuni — Affinità fra le idee dei socialisti e quelle dei fautori della Conversione . . . . . » 111

Cap. XV. — Ostacoli che oggi impediscono in alcuni casi una savia gestione dei patrimoni delle Opere Pie — L'inchiesta sulle condizioni della proprietà stabile degli Istituti di Beneficenza — Ove accolta, dovrebbe estendersi agli immobili appartenenti ai Comuni ed alle Provincie — Avrebbe ad eseguirsi dalle Deputazioni provinciali per i beni delle Opere Pie e dei Comuni, dallo Stato per quelli delle Provincie — Modalità relative . . . » 116

Cap. XVI. — Limiti e scopi dell'inchiesta stessa — Non dovrebbe, nè per la forma, nè per la sostanza, costituire un attentato alla facoltà dei Corpi morali di possedere immobili — Opportunità che dal Governo venga ordinata — Vantaggi che ne deriverebbero — Provvedimenti relativi . . . . . » 120

Cap. XVII. — Conclusione . . . . . » 124

Digitized by Google

DOCUMENTI.

Editto, 14 gennaio 1780, di re Luigi XVI sulla conversione dei beni immobili degli Istituti di Beneficenza in capitali da versarsi nella cassa generale dello Stato . . . . . *Pag.* 129

Circolare, 15 maggio 1858, del Ministro dell'Interno dell'Impero francese, generale Espinasse, indirizzata ai prefetti, sui vantaggi della conversione in Rendita pubblica dei beni degli Istituti di Beneficenza . . . . . » 133

Circolare, 14 agosto 1858, del Ministro dell'Interno dell'Impero francese, Delangle, sulla Conversione in Rendita pubblica dei beni immobili delle Opere Pie . . . . . *Pag.* 138

Decreto, 16 febbraio 1852, che dichiara alienabili in Sicilia i beni del Demanio pubblico, dei Luoghi Pii laicali, degli Stabilimenti e delle Corporazioni tutte, esclusi quelli di natura ecclesiastica o appartenenti al patrimonio regolare, non che quelli dei Comuni . . . . . » 142

Progetto di legge presentato dal deputato Liborio Romano e preso in considerazione dalla Camera dei Deputati del Regno d'Italia nella seduta del 1° febbraio 1862 per l'alienazione dei beni, ecc., dello Stato e degli Stabilimenti di Beneficenza . . . . . » 147

Circolare, 28 novembre 1862, N. 145, del Ministero dell'Interno nel Regno d'Italia, sulla convenienza d'investire in Rendita sul Gran Libro i capitali delle Opere Pie . . . . . » 154

Circolare, 26 gennaio 1864, N. 15,180, del Ministero dell'Interno del Regno d'Italia, per ottenere notizie che possano avvalorare la massima della sconvenienza per i Corpi morali di possedere beni stabili . . . . . » 157

Digitized by Google

Discorso pronunziato da S. E. il comm. Vigliani nella seduta del 14 luglio 1862 del Senato del Regno d'Italia, discutendosi il progetto di legge per l'affrancazione dei canoni e livelli posseduti dai Corpi morali . . . . . » 158

Circolare, 14 Febbraio 1874, N. 397, inviata dalla Congregazione di Carità di Milano alle Rappresentanze delle Opere Pie, delle Provincie e dei Comuni, contro la proposta Conversione dei beni immobili degli Istituti di Beneficenza, ed Elenco dei Corpi morali che vi fecero adesione . . . . . » 171

896016

Milano, 1874. — Tipografia Editrice Lombarda

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

CABANI GINO
[illegible] DI LIBRI

Digitized by Google

Prezzo del presente volume L. 7.

RIVISTA

DELLA BENEFICENZA PUBBLICA

ANNO II.

[illegible]

[illegible] Rivista della Beneficenza Pubblica [illegible]

[illegible]

[illegible] Rivista [illegible]

[illegible]

Prezzo d'Abbonamento

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] Rivista.